

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XL

BARI, 1 LUGLIO 2009

N. 98



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## **INSERZIONI**

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

## **ABBONAMENTI**

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.**

<b>SOMMARIO</b>
-----------------

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

PARTE SECONDA

**Deliberazioni del Consiglio e della Giunta**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 maggio 2009, n. 856

**LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributi di euro 23.864,36 ed euro 15.500,00 per la redazione del PUG. Comune di Lequile (Le). Esercizi finanziari 2007 e 2008 - Concessione proroga termini.**

Pag. 12699

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 maggio 2009, n. 857

**LL.RR. 31/74. Concessione contributo in conto capitale di euro 15.500,00 per redazione PUG. Comune di San Cassiano (Le). Esercizio finanziario 2008. Devoluzione contributo da redazione PUG ad adeguamento P.R.G. alle prescrizioni del PUTT.**

Pag. 12700

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 maggio 2009, n. 890

**Capurso (Ba) - Variante al P.R.G. per il Regolamento Edilizio.**

Pag. 12701

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 maggio 2009, n. 891

**Putignano (Ba) - Variante al P.R.G. per modifica parziale all'art. 105 delle N.T.E - fasce ed aree di rispetto alla rete viaria.**

Pag. 12715

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
26 maggio 2009, n. 916

**Accordo di Programma ai sensi art. 5, I e II comma, L. R. 19/04 e art. 34, D.Lgs 267/00 tra Regione Puglia e Comune di Bitonto per realizzazione ed ampliamento piattaforma logistica alla S.P. 231 Km. 2,5 in variante agli strumenti urbanistici generale (P.R.G.) ed attuativo (P.P.-zona D5) vigenti. Ditta “Futura Enterprise srl” Amm.re Unico D. Conserva.**

Pag. 12724

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4  
giugno 2009, n. 933

**Delibera C. R. n. 76/96 Comune di Ascoli Satriano interventi di N. C. “Eliminazione baracche o altri locali adibiti ad abitazioni temporanee”. Richiesta devoluzione economie programma euro 601.703,34, con richiesta di finanziamento integrativo di euro 236.206,66, per costruzione n. 6 alloggi Fabbricato “R” e demolizione casette asismiche ricadenti nel Comparto “A” del P.E.E.P. via Cerignola.**

Pag. 12736

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4  
giugno 2009, n. 934

**Comune di Canosa di Puglia (Ba). Variante al P.R.G. art. 5.06 delle NTA del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggistico.**

Pag. 12737

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4  
giugno 2009, n. 935

**Comune di Canosa di Puglia (Ba). Variante al P.R.G. per la destinazione a parco della zona D3-D4 in contrada Tufarelle.**

Pag. 12753

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
16 giugno 2009, n. 972

**L. n. 431/98 - art. 11 - Anno 2007 - Comune di Manfredonia - fondi di premialità.**

Pag. 12759

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
16 giugno 2009, n. 973

**IACP di Lecce - L. R. n. 20/05 art. 13. Rilocalizzazione degli ulteriori fondi assegnati allo IACP di Lecce per recupero immobili inseriti nei programmi PIRP già localizzati con D.G.R. n. 218 del 26.02.2008 ammontanti a euro 5.184.000,00.**

Pag. 12760

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
16 giugno 2009, n. 974

**IACP di Taranto - Art. 29 comma 1 della L. R. n. 10 del 30 aprile 2009. Disposizione di “anticipazione in favore dell'IACP di Taranto di euro 1.800.000,00, relativa alla transazione con l'Acquedotto Pugliese spa”.**

Pag. 12764

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2009, n. 975

**IACP di Lecce - L. R. n. 20/05 art. 13. Rilocalizzazione e modifiche della originaria localizzazione dei fondi assegnati IACP di Lecce per recupero immobili già localizzati con D.G.R. n. 1481 del 03.10.06 e rilocalizzati con D.G.R. n. 127 del 12.0208.**

Pag. 12765

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2009, n. 978

**Zollino (Le) - Variante P.R.G., N.T.A. e R.E. - Approvazione definitiva.**

Pag. 12768

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2009, n. 979

**Noci (Ba) - Variante P.R.G. per l'area di pertinenza della Casa di Cura Monte Imperatore (da E1-E2 a F2). - Approvazione e rilascio parere paesaggistico.**

Pag. 12776

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2009, n. 980

**Nociglia (Le) - Piano Regolatore Generale - Approvazione definitiva.**

Pag. 12780

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2009, n. 981

**LL.RR. 34/94 - 8/98. Accordo di Programma per l'ampliamento di un opificio per la produzione di mobili. Comune di Martina Franca (Ta) - Ditta: Asta Mobili s.r.l.. Riproposizione e autorizzazione al Presidente alla risottoscrizione.**

Pag. 12784

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2009, n. 997

**IACP di Lecce - Riutilizzo economie di euro 1.002.829,37 da destinare al completamento di n. 18 alloggi di ERP in Leverano L. 457/78 - 3° biennio per euro 484.818,52.**

Pag. 12785

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2009, n. 1013

**Progetto per il raddoppio linea ferroviaria Bari-Adelfia-Putignano per servizio metropolitano di superficie. I° stralcio. Intervento di interrimento per soppressione P.L. Km. 11+175.55. Rilascio attestazione Compatibilità Paesaggistica art. 5.04 anche i deroga ex art. 5.07 alle NTA del PUTT/P. Proponente: Comune di Adelfia (Ba) - Ferrovie del Sud Est.**

Pag. 12788

## PARTE SECONDA

---

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2009, n. 856

**LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributi di euro 23.864,36 ed euro 15.500,00 per la redazione del PUG. Comune di Lequile (Le). Esercizi finanziari 2007 e 2008 - Concessione proroga termini.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

“Con deliberazioni di G.R. n. 2242 del 29.12.07 e n. 2096 dell'11.11.08, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazioni Dirigenziali n.194 del 30.11.07 e n. 154 del 17.11.08, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap.571010 del bilancio degli esercizi finanziari 2007 e 2008 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Lequile venivano assegnati i contributi di euro 23.864,36 per l'esercizio finanziario 2007 ed euro 15.500,00 per l'esercizio finanziario 2008 per la redazione del PUG.

Le medesime deliberazioni di Giunta Regionale assegnavano un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

Le comunicazioni dell'ammissione ai benefici venivano trasmesse al Comune di Lequile con nota n. 522/04 del 17.01.08 e nota n. 11359 del 19.12.08, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 17.01.09 per il contributo concesso per l'esercizio finanziario 2007 e per il contributo con-

cesso per l'esercizio finanziario 2008 si verificherà il 19.12.2009.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 299 del 13.01.09 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare i termini fissati, ed ha richiesto la proroga di un anno - sia per il contributo concesso per l'esercizio finanziario 2007 che per il contributo concesso per l'esercizio finanziario 2008 - per la presentazione del PUG, poiché una serie di eventi hanno determinato il rallentamento delle attività nell'ambito della formazione del PUG.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Lequile per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

L'Ufficio ritiene inoltre di non poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Lequile con la nota succitata, relativamente al contributo concesso per l'esercizio finanziario 2006 per decorrenza dei termini.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.**

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Servizio che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

*DELIBERA*

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune Lequile la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 17.01.09 - esercizio finanziario 2007 -, e dalla data 19.12.09 - esercizio finanziario 2008 - per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2009, n. 857

**LL.RR. 31/74. Concessione contributo in conto capitale di euro 15.500,00 per redazione PUG. Comune di San Cassiano (Le). Esercizio finanziario 2008. Devoluzione contributo da redazione PUG ad adeguamento P.R.G. alle prescrizioni del PUTT.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

“”Con deliberazione di G.R. n. 2096 dell'11.11.08, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione dirigenziale n. 154 venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2008 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di San Cassiano veniva assegnato il contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata L.R. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio, veniva trasmessa al Comune di San Cassiano con nota n. 11376 del 19.12.08.

Con nota n. 1409 del 31.03.09, il Comune ha inoltrato richiesta di devoluzione del contributo concesso, da redazione PUG ad adeguamento del P.R.G. alle prescrizioni del PUTT chiarendo che la redazione del citato strumento urbanistico è stata già affidata a professionisti esterni all'Amministrazione Comunale, essendo l'Ufficio Tecnico sprovvisto di tecnico laureato.

Considerato che la finalità della legge regionale de qua è quella di agevolare la formazione di strumenti urbanistici intervenendo in favore dei Comuni e che la devoluzione avviene nell'interesse dello stesso Ente e non comporta maggiorazione dell'impegno di spesa già assunto, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta avanzata dal Comune di San Cassiano per la validità del contributo di euro 15.500,00 già concesso per la redazione del PUG, devolvendolo in favore dell'adeguamento del P.R.G. alle prescrizioni del PUTT.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie

come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale".

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e del Dirigente del Servizio che ne attestano la conformità alle vigenti disposizioni di legge;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

#### DELIBERA

DI ASSENTIRE, per le motivazioni riportate in narrativa, alla devoluzione del contributo di euro 15.500,00, concesso con deliberazione di G.R. n. 2096 dell'11.11.08, per la redazione del PUG, in favore dell'adeguamento del Piano Regolatore Generale alle prescrizioni del PUTT.

DI STABILIRE che per l'erogazione del suddetto contributo valgono le modalità di cui all'art. 4 della l.r. 31/74.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2009, n. 890

#### Capurso (Ba) - Variante al P.R.G. per il Regolamento Edilizio.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

"Il Comune di Capurso, dotato di PRG vigente approvato con delibera di G.R. n. 6294 del 9.11.92, con delibera di C.C. 37 del 28.07.2005 e successiva delibera di controdeduzioni di C.C. n. 13 del 23.03.2006 ha adottato una variante al PRG ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 inerente la modifica degli artt. 3.3, 3.7, 3.10 del vigente Regolamento Edilizio e degli artt. 75 e 90, del vigente Regolamento di Igiene e Sanità.

Per una più agevole comprensione della variante in questione di seguito si riportano le vigenti norme del R.E. nonché il testo degli articoli oggetto di modifica:

#### a) Art. 3.3 - Caratteristiche dei vani accessori e di servizio - (TESTO VIGENTE)

1. Sono vani accessori e di servizio i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
2. I valori minimi di superficie sono fissati come segue:
  - bagno con più di due apparecchi e vasca, superficie mq 4,00;
  - bagno con più di due apparecchi e doccia, superficie mq 3,50;
  - gabinetto con meno di tre apparecchi, senza vasca o piatto doccia, superficie mq 2,50.

La larghezza minima è fissata in mt. 1,40 per le stanze da bagno ed in m 1,10 per i gabinetti.

L'altezza minima è fissata in m 2,40, riducibile a m 2,10 per i disimpegni di superficie inferiore a 4 mq, nonché per ripostigli, depositi, cantine, autorimesse private.

I corridoi debbono avere la larghezza minima di m 1,10.

3. I sottotetti si considerano volumi tecnici se l'altezza minima non superi m 1,30 (col massimo di 0,50 sul filo interno del muro perimetrale) e l'altezza media non supera mt 2,30.
4. Le autorimesse non possono avere un'altezza superiore a mt 2,55; l'altezza delle aree porticate degli edifici su pilotis può variare tra il minimo di m 2,30 ed il massimo di m 2,55.

**Art. 3.3 - Caratteristiche dei vani accessori e di servizio - (TESTO MODIFICATO)**

1. Sono vani accessori e di servizio i corridoi, i disimpegno in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
2. I valori minimi di superficie sono fissati come segue:
  - bagno con più di due apparecchi e vasca, superficie mq 4,00;
  - bagno con più di due apparecchi e doccia, superficie mq 3,50;
  - gabinetto con meno di tre apparecchi, senza vasca o piatto doccia, superficie mq 2,50.

La larghezza minima è fissata in m 1,40 per le stanze da bagno ed in m 1,10 per i gabinetti. L'altezza minima è fissata in m 2,40, riducibile a m 2,10 per i disimpieghi di superficie inferiore a 4 mq, nonché per ripostigli, depositi, cantine, autorimesse private.

I corridoi debbono avere la larghezza minima di m 1,10.

3. Le autorimesse non possono avere un'altezza superiore a m 2,55; l'altezza delle aree porticate degli edifici su pilotis può variare tra il minimo di m 2,30 ed il massimo di m 2,55.

**b) Art. 3.7. - Sotterranei, seminterrati, e sottotetti - (TESTO VIGENTE)**

1. I locali sotterranei non possono essere adibiti a permanenza diurna o notturna di persone, neppure nelle case esistenti.
2. L'uso del seminterrato per locali pubblici, cucine, forni per commestibili, locali di servizio, laboratori, laboratori artigianali, magazzini di vendita e simili, può essere autorizzato, su esplicito parere dell'Ufficiale Sanitario, alle seguenti condizioni:
  - il piano di calpestio deve essere superiore di almeno un metro al livello massimo delle acque del sottosuolo;
  - lo scarico delle acque deve essere fatto in modo da escludere rigurgiti;
  - l'altezza minima interna dei locali deve essere di almeno m 3,40, di cui almeno m 1,30 sul piano di spiccato;
  - il pavimento deve essere impermeabile ed i muri protetti efficacemente contro l'umidità del suolo; intorno ai muri esterni deve

essere fatto un intercapedine ventilata e fognata, a partire da cm 30 sotto il piano del pavimento interno;

- la superficie netta illuminante non deve essere minore di 1/8 della superficie del locale, con finestre a prentisi a m 0,15 sul piano di spiccato, direttamente su spazi (pubblici e privati) o cortili regolamentari;
  - la profondità netta del locale non dev'essere superiore al doppio della sua altezza.
3. L'eventuale costruzione ed utilizzazione per usi speciali di locali dotati di impianti di condizionamento d'aria, potrà essere autorizzata solo caso per caso e sempre ch  sia ritenuto idoneo dall'AC a consentire condizioni igieniche corrispondenti a quelle dei locali aerati con finestre, con riserva di revoca dell'autorizzazione in caso di cattivo o difettoso funzionamento dell'impianto.
  4. I sottotetti di edifici esistenti, per essere abitabili, debbono avere una superficie fenestrata apribile di almeno 1/10 della superficie di pavimento del locale. Le rimanenti caratteristiche debbono uniformarsi alle altre prescrizioni del presente RE.

**Art. 3.7. - Sotterranei, seminterrati, e sottotetti - (TESTO MODIFICATO)**

1. I locali sotterranei non possono essere adibiti a permanenza diurna o notturna di persone, neppure nelle case esistenti.
2. L'uso del seminterrato per locali pubblici, cucine, forni per commestibili, locali di servizio, laboratori, laboratori artigianali, magazzini di vendita e simili, può essere autorizzato, su esplicito parere dell'Ufficiale Sanitario, alle seguenti condizioni:
  - il piano di calpestio deve essere superiore di almeno un metro al livello massimo delle acque del sottosuolo;
  - lo scarico delle acque deve essere fatto in modo da escludere rigurgiti;
  - (per tutte le zone omogenee del vigente P.R.G. escluso la zona "A" e la zona "B1") l'altezza minima interna dei locali deve essere di almeno m 3,00, di cui almeno m 1,00 sul piano di spiccato; - (per le sole zone omogenee "A" e "B1")   consentito destinare ad attivit  produttive (attivit 

commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e laboratori artistici) locali senza limiti di superficie minima e con altezza non inferiore a m. 2,50 nelle zone produttive, di vendita e/o somministrazione, di cui almeno m. 0,80 sul piano di spiccatto dell'edificio. Nelle zone riservate ai servizi igienici o nelle quali non accede il pubblico l'altezza non dovrà essere inferiore a m. 2,20. Nel caso di soffitto a volta, l'altezza si misura in "chiave", restando invariati i limiti innanzi espressi. I locali in cui sia previsto l'insediamento di attività produttive non alimentari dovranno essere muniti di attacco idrico fognante alla rete pubblica e servizi igienici non necessariamente preceduti da zona filtro. I locali in cui sia previsto l'insediamento di attività produttive alimentari e/o di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere muniti di attacco idrico fognante alla rete pubblica e servizi igienici non direttamente comunicanti con l'area produttiva o di vendita o di somministrazione. E' consentito derogare alle prescrizioni di cui alla legge 13/89 e alla legge 104/92, nel caso in cui le opere edilizie per il superamento delle barriere architettoniche possano costituire pregiudizio per i valori architettonici ed estetici dei locali. In tali ipotesi l'accessibilità potrà essere eventualmente garantita con l'adozione dei sistemi alternativi anche non stabilmente ancorati alle strutture edilizie.

Qualora i locali non presentino i requisiti minimi di igiene e sicurezza del lavoro previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, è possibile derogare, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 8 del DPR 303/56 ed art. 31 commi 4 e 33 e comma 5 punti 4 e 5 del D. Lgs. 626/94 e s.m.i. Qualora le dimensioni del locale adibito alla vendita di prodotti alimentari non siano tali da poter prevedere all'interno il deposito di sostanze alimentari, è consentito avvalersi di un deposito, anche ubicato altrove, presso altro locale, ma regolarmente autorizzato ai sensi dell'art. 2 della legge

283/62, previa verifica della sussistenza dei requisiti minimi richiesti ai sensi dell'art. 28 DPR 327/80.

- il pavimento deve essere impermeabile ed i muri protetti efficacemente contro l'umidità del suolo; intorno ai muri esterni deve essere fatto un intercapedine ventilata e fognata, a partire da cm 30 sotto il piano del pavimento interno;
- (per tutte le zone omogenee del vigente P.R.G. escluso la zona "A" e la zona "B1") la superficie netta illuminante non deve essere minore di 1/8 della superficie del locale, con finestre apertisi a m 0,15 sul piano di spiccatto, direttamente su spazi (pubblici e privati) o cortili regolamentari;
- (per tutte le zone omogenee del vigente P.R.G. escluso la zona "A" e la zona "B1") la profondità netta del locale non dev'essere superiore al doppio della sua altezza.

3. L'eventuale costruzione ed utilizzazione per usi speciali di locali dotati di impianti di condizionamento d'aria, potrà essere autorizzata solo caso per caso e semprechè sia ritenuto idoneo dall'AC a consentire condizioni igieniche corrispondenti a quelle dei locali aerati con finestre, con riserva di revoca dell'autorizzazione in caso di cattivo o difettoso funzionamento dell'impianto.
4. I sottotetti di edifici esistenti, per essere abitabili, debbono avere una superficie finestrata apribile di almeno 1/10 della superficie di pavimento del locale. Le rimanenti caratteristiche debbono uniformarsi alle altre prescrizioni del presente RE.
5. Le prescrizioni del presente articolo prevalgono su tutte le norme (del Regolamento Edilizio Comunale, delle Norme Tecniche di Esecuzione e del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità) che risultassero eventualmente in contrasto od incompatibili con esse.

**c) Art. 3.10. - Locali ad uso commerciale e laboratori artigianali -(TESTO VIGENTE)**

1. I locali ad uso commerciale debbono avere:
  - a) l'altezza minima di mt. 3,40, se situati al piano terreno e piano seminterrato; tale altezza si misura dal pavimento al sof-

- fitto; se il soffitto è a volta, si misura all'intradosso della volta, a due terzi della monta;
- b) sotterranei e vespai ben ventilati in tutta la loro estensione;
  - c) vano di porta, vetrina o finestra, di superficie complessiva pari ad almeno 1/6 della superficie degli ambienti, con apertura a riscontro d'aria; adeguati sistemi di ventilazione nei locali aventi profondità superiore a mt. 7;
  - d) disponibilità di almeno un gabinetto per esercizio;
  - e) scarico regolare delle acque di rifiuto in collettori che non possano dar luogo a rigurgiti.
2. A parte tali requisiti, i locali ad uso commerciale debbono comunque rispondere alle prescrizioni stabilite dal Piano di Sviluppo e Adeguamento della Rete Distributiva vigente e, comunque, dalla L. n. 426/71 e s.m.

**Art. 3.10. - Locali ad uso commerciale e laboratori artigianali - (TESTO MODIFICATO)**

1. I locali ad uso commerciale e i laboratori artigianali debbono avere:
  - a) (per tutte le zone omogenee del vigente P.R.G. escluso la zona "A" e la zona "B1") l'altezza minima di m. 3,00, se situati al piano terreno, al piano rialzato e al piano seminterrato (in caso di locale ubicato a piano seminterrato, almeno m. 1,00 dell'altezza interna dovrà trovarsi sul piano di spiccatto dell'edificio); tale altezza si misura dal pavimento al soffitto; se il soffitto è a volta, essa si misura in "chiave" all'intradosso della volta;
  - b) (per le sole zone omogenee "A" e "B1") è consentito destinare ad attività produttive (attività commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e laboratori artistici) locali senza limiti di superficie minima e con altezza non inferiore a m. 2,50 nelle zone produttive, di vendita e/o somministrazione (in caso di locale ubicato a piano seminterrato, almeno mt. 0,80 dell'altezza interna dovrà trovarsi sul piano di spiccatto dell'edi-

- ficio). Nelle zone riservate ai servizi igienici o nelle quali non accede il pubblico l'altezza non dovrà essere inferiore a m. 2,20. Nel caso di soffitto a volta, l'altezza si misura in "chiave", restando invariati i limiti innanzi espressi. I locali in cui sia previsto l'insediamento di attività produttive non alimentari dovranno essere muniti di attacco idrico fognante alla rete pubblica e servizi igienici non necessariamente preceduti da zona filtro. I locali in cui sia previsto l'insediamento di attività produttive alimentari e/o di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere muniti di attacco idrico fognante alla rete pubblica e servizi igienici non direttamente comunicanti con l'area produttiva o di vendita o di somministrazione. E' consentito derogare alle prescrizioni di cui alla legge 13/89 e alla legge 104/92, nel caso in cui le opere edilizie per il superamento delle barriere architettoniche possano costituire pregiudizio per i valori architettonici ed estetici dei locali. In tali ipotesi l'accessibilità potrà essere eventualmente garantita con l'adozione dei sistemi alternativi anche non stabilmente ancorati alle strutture edilizie. Qualora i locali non presentino i requisiti minimi di igiene e sicurezza del lavoro previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, è possibile derogare, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 8 del DPR 303/56 ed art. 31 commi 4 e 33 e comma 5 punti 4 e 5 del D. Lgs. 626/94 e s.m.i. Qualora le dimensioni del locale adibito alla vendita di prodotti alimentari non siano tali da poter prevedere all'interno il deposito di sostanze alimentari, è consentito avvalersi di un deposito, anche ubicato altrove, presso altro locale, ma regolarmente autorizzato ai sensi dell'art. 2 della legge 283/62, previa verifica della sussistenza dei requisiti minimi richiesti ai sensi dell'art. 28 DPR 327/80;
- c) sotterranei e vespai ben ventilati in tutta la loro estensione;
  - d) (per tutte le zone omogenee del vigente P.R.G. escluso la zona "A" e la zona

- “B1”) vano di porta, vetrina o finestra, di superficie complessiva pari ad almeno 1/6 della superficie degli ambienti, con apertura a riscontro d'aria;
- e) adeguati sistemi di ventilazione nei locali aventi profondità superiore a mt.7;
  - f) disponibilità di almeno un gabinetto per esercizio;
  - g) scarico regolare delle acque di rifiuto in collettori che non possano dar luogo a rigurgiti.
2. A parte tali requisiti, i locali ad uso commerciale, devono comunque rispettare le prescrizioni del vigente quadro normativo in materia (statale e regionale) e degli specifici regolamenti comunali.
  3. Le prescrizioni del presente articolo prevalgono su tutte le norme (del Regolamento Edilizio Comunale, delle Norme Tecniche di Esecuzione e del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità) che risultassero eventualmente in contrasto od incompatibili con esse.

Risultano altresì apportate con la delibera di C.C. n. 37/2005 modifiche normative al vigente Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica, non rientranti nella materia urbanistica e quindi come tale non oggetto di alcuna valutazione in questa sede.

Gli atti in questione sono stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed avverso gli stessi risultano prodotte n. 2 osservazioni.

- Guerra Michelangelo: propone l'intervento edilizio diretto nelle zone omogenee A in deroga alle disposizioni del Piano di Recupero, in particolare gli interventi previsti dall'art. 3 n. 1, 2, 3 del dpr n. 380/2001, e di sostituire l'art. 217. Centro Antico delle N.T.A. del PRG con le disposizioni del precitato art. 3.
- Mariani Giuseppe: propone nell'ambito della zone omogenee completamento B2 di sopprimere all'art. 2.21 delle N.T.A. del PRG il parametro relativo all'arretramento minimo di mt. 4 dal ciglio stradale, Ds, e consentire una distanza tra il ciglio stradale e l'allineamento stradale esistente. Tutto ciò premesso gli atti in parola sono stati sottoposti alla istruttoria tecnica del Servizio Urbanistica che con relazione n. 33 del 27. novembre 2008 ha ritenuto la proposta di variante normativa

ammisibile in quanto finalizzata ad un uso più congruo degli immobili quanto a destinazioni d'uso, rientrando peraltro la disciplina edilizia nelle stesse competenze comunali.

Avverso la variante in questione sono state presentate due osservazioni come innanzi esplicitate, ed in merito il Servizio Urbanistica con la citata relazione n. 33/2008 ha ritenuto di condividere quanto determinato dall'A.C. con delibera di C.C. n. 13/2006 e quindi il non accoglimento delle stesse in quanto riflettono valutazioni non attinenti all'oggetto della variante adottata.

Gli atti in questione, corredati dalla citata relazione istruttoria n. 33 del 27.11.2008, sono stati successivamente rimessi per il parere di cui all'art. 16 della L.R. n. 56/80 al Comitato Urbanistico Regionale che nell'adunanza del 27.11.2008 con parere n. 55 del 27.11.2008 ha condiviso e fatta propria la suddetta relazione istruttoria del S.U.R.

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare - ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 - la variante al P.R.G. adottata dal Comune di CAPURSO con la Delibera di C.C. n. 37 del 28.07.2008, nei termini e nei limiti riportati nella relazione del SUR n. 33 del 27/11/08 e del parere del C.U.R. n. 55 del 27.11.2008, qui in toto condivisi e parti integranti del presente provvedimento.”

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come definite dall'art. 4 - comma 4, lett. D) della L.R. n. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. N. 28/01 e s.m. e i.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal dirigente dell'Ufficio e dal dirigente di Servizio;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

*DELIBERA*

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportate;
- DI APPROVARE ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 la variante al P.R.G. del Comune di CAPURSO adottata con le deliberazioni di C.C.

n. 37 del 28.07.2008 per le motivazioni, e considerazioni di cui al parere del C.U.R. n. 55 del 27.11.2008 parte integrante del presente provvedimento.

- DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di CAPURSO per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. (da parte del S.U.R.).

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



*Regione Puglia*  
*Comitato Urbanistico Regionale*  
*Bari*

**ADUNANZA DEL 27/11/2008**

**COMPONENTI N.20**

**PRESENTI N.15**

**PARERE N.55/2008**

*oggetto:* **CAPURSO (BA)** – Variante al PRG per il Regolamento Edilizio.

**IL COMITATO**

**VISTI** gli atti tecnici ed amministrativi della Variante in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

**VISTA** la relazione istruttoria del S.U.R. n.33 del 27/11/08 (allegata);

**UDITO** il relatore, Ing. Nicola Giordano;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO**

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n. n.33 del 27/11/08.

**IL SEGRETARIO**  
(Geom. Emanuele MORETTI)

**IL RELATORE**  
(Ing. Nicola GIORDANO)

**IL PRESIDENTE - ASSESSORE**  
(Prof. Angela BARBANENTE)

**REGIONE PUGLIA**  
**ASSESSORATO ASSETTO DEL TERRITORIO - URBANISTICA - E.R.P.**  
**- Servizio Urbanistica -**  
**Ufficio Strumenti Urbanistici**  
**B A R I**

N. **33** del **27 NOV. 2008** RELAZIONE ISTRUTTORIA

Al C.U.R.

Sede

OGGETTO:CAPURSO (BA) – Variante normativa al PRG ai sensi dell'art.16 della l.r. n.56/80.  
Delibera di C.C. n.37 del 28.07.2005 e C.C. n.13 del 23.03.2006.

Il Comune di Capurso, dotato di PRG vigente approvato con delibera di G.R. n.6294 del 9.11.92, con delibera di C.C. 37 del 28.07.2005 e successiva delibera di controdeduzioni di C.C. n. 13 del 23.03.2006 ha adottato una variante al PRG ai sensi dell'art.16 della L.R. n.56/80 inerente la modifica degli artt. 3.3, 3.7,3.10 del vigente Regolamento Edilizio e degli artt. 75 e 90, del vigente Regolamento di Igiene e Sanità.

Di seguito si riportano le vigenti norme del R.E. nonché il testo degli articoli modificati :

a) Art. 3.3 — Caratteristiche dei vani accessori e di servizio — (TESTO VIGENTE)

1. Sono vani accessori e di servizio i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

2. I valori minimi di superficie sono fissati come segue:

-bagno con più di due apparecchi e vasca, superficie mq 4,00;

-bagno con più di due apparecchi e doccia, superficie mq 3,50;

-gabinetto con meno di tre apparecchi, senza vasca o piatto doccia, superficie mq 2,50.

La larghezza minima è fissata in mt. 1,40 per le stanze da bagno ed in m 1,10 per i gabinetti.

L'altezza minima è fissata in m 2,40, riducibile a m 2,10 per i disimpegni di

superficie inferiore a 4 mq, nonché per ripostigli, depositi, cantine, autorimesse private.

I corridoi debbono avere la larghezza minima di m 1,10.

3. I sottotetti si considerano volumi tecnici se l'altezza minima non superi m 1,30 (col massimo di 0,50 sul filo interno del muro perimetrale) e l'altezza media non supera mt 2,30.
4. Le autorimesse non possono avere un'altezza superiore a mt 2,55; l'altezza delle aree porticate degli edifici su pilotis può variare tra il minimo di m 2,30 ed il massimo di m 2,55.

#### Art. 3.3 — Caratteristiche dei vani accessori e di servizio — (TESTO MODIFICATO)

1. Sono vani accessori e di servizio i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
2. I valori minimi di superficie sono fissati come segue:
  - > bagno con più di due apparecchi e vasca, superficie mq 4,00;
  - > bagno con più di due apparecchi e doccia, superficie mq 3,50;
  - > gabinetto con meno di tre apparecchi, senza vasca o piatto doccia, superficie mq 2,50.

La larghezza minima è fissata in m 1,40 per le stanze da bagno ed in m 1,10 per i gabinetti.

L'altezza minima è fissata in m 2,40, riducibile a m 2,10 per i disimpegni di superficie inferiore a 4 mq, nonché per ripostigli, depositi, cantine, autorimesse private.

I corridoi debbono avere la larghezza minima di m 1,10.

3. Le autorimesse non possono avere un'altezza superiore a m 2,55; l'altezza delle aree porticate degli edifici su pilotis può variare tra il minimo di m 2,30 ed il massimo di m 2,55.

#### b) Art. 3.7. - Sotterranei, seminterrati, e sottotetti — (TESTO VIGENTE)

1. 1 locali sotterranei non possono essere adibiti a permanenza diurna o notturna di persone, neppure nelle case esistenti.
2. L'uso del seminterrato per locali pubblici, cucine, forni per commestibili, locali di servizio, laboratori, laboratori artigianali, magazzini di vendita e simili, può essere autorizzato, su esplicito parere dell'Ufficiale Sanitario, alle seguenti condizioni:
  - il piano di calpestio deve essere superiore di almeno un metro al livello massimo delle acque del sottosuolo;
  - lo scarico delle acque deve essere fatto in modo da escludere rigurgiti;
  - l'altezza minima interna dei locali deve essere di almeno m 3,40, di cui almeno m 1,30 sul piano di spiccato;
  - il pavimento deve essere impermeabile ed i muri protetti efficacemente contro l'umidità del suolo; intorno ai muri esterni deve essere fatto un intercapedine ventilata e fognata, a partire da cm 30 sotto il piano del pavimento interno;

- la superficie netta illuminante non deve essere minore di 1/8 della superficie del locale; con finestre apertisi a m 0,15 sul piano di spiccato, direttamente su spazi (pubblici e privati) o cortili regolamentari;

- la profondità netta del locale non dev'essere superiore al doppio della sua altezza.

3. L'eventuale costruzione ed utilizzazione per usi speciali di locali dotati di impianti di condizionamento d'aria, potrà essere autorizzata solo caso per caso e sempre ch  sia ritenuto idoneo dall'AC a consentire condizioni igieniche corrispondenti a quelle dei locali aerati con finestre, con riserva di revoca dell'autorizzazione in caso di cattivo o difettoso funzionamento dell'impianto.

4. I sottotetti di edifici esistenti, per essere abitabili, debbono avere una superficie finestrata apribile di almeno 1/10 della superficie di pavimento del locale. Le rimanenti caratteristiche debbono uniformarsi alle altre prescrizioni del presente RE.

#### Art. 3.7. - Sotterranei, seminterrati, e sottotetti — (TESTO MODIFICATO)

1. I locali sotterranei non possono essere adibiti a permanenza diurna o notturna di persone, neppure nelle case esistenti.

2. L'uso del seminterrato per locali pubblici, cucine, forni per commestibili, locali di servizio, laboratori, laboratori artigianali, magazzini di vendita e simili, pu  essere autorizzato, su esplicito parere dell'Ufficiale Sanitario, alle seguenti condizioni:

- il piano di calpestio deve essere superiore di almeno un metro al livello massimo delle acque del sottosuolo;

- lo scarico delle acque deve essere fatto in modo da escludere rigurgiti;

- (per tutte le zone omogenee del vigente P.R.G. escluso la zona "A" e la zona B1) l'altezza minima interna dei locali deve essere di almeno m 3,00, di cui almeno m 1,00 sul piano di spiccato;

- (per le sole zone omogenee "A" e "B1")   consentito destinare ad attivit  produttive (attivit  commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e laboratori artistici) locali senza limiti di superficie minima e con altezza non inferiore a m. 2,50 nelle zone produttive, di vendita e/o somministrazione, di cui almeno m. 0,80 sul piano di spiccato dell'edificio. Nelle zone riservate ai servizi igienici o nelle quali non accede il pubblico l'altezza non dovr  essere inferiore a m. 2,20. Nel caso di soffitto a volta, l'altezza si misura in "chiave", restando invariati i limiti innanzi espressi. I locali in cui sia previsto l'insediamento di attivit  produttive non alimentari dovranno essere muniti di attacco idrico fognante alla rete pubblica e servizi igienici non necessariamente preceduti da zona filtro. I locali in cui sia previsto l'insediamento di attivit  produttive alimentari e/o di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere muniti di attacco idrico fognante alla

rete pubblica e servizi igienici non direttamente comunicanti con l'area produttiva o di vendita o di somministrazione. E' consentito derogare alle prescrizioni di cui alla legge 13/89 e alla legge 104/92, nel caso in cui le opere edilizie per il superamento delle barriere architettoniche possano costituire pregiudizio per i valori architettonici ed estetici dei locali. In tali ipotesi l'accessibilità potrà essere eventualmente garantita con l'adozione dei sistemi alternativi anche non stabilmente ancorati alle strutture edilizie.

Qualora i locali non presentino i requisiti minimi di igiene e sicurezza del lavoro previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, è possibile derogare, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 8 del DPR 303/56 ed art. 31 commi 4 e 33 e comma 5 punti 4 e 5 del D. Lgs. 626/94 e s.m.i.

Qualora le dimensioni del locale adibito alla vendita di prodotti alimentari non siano tali da poter prevedere all'interno il deposito di sostanze alimentari, è consentito avvalersi di un deposito, anche ubicato altrove, presso altro locale, ma regolarmente autorizzato ai sensi dell'art. 2 della legge 283/62, previa verifica della sussistenza dei requisiti minimi richiesti ai sensi dell'art. 28 DPR 327/80.

- il pavimento deve essere impermeabile ed i muri protetti efficacemente contro l'umidità del suolo; intorno ai muri esterni deve essere fatto un intercapedine ventilata e fognata, a partire da cm 30 sotto il piano del pavimento interno;

(per tutte le zone omogenee del vigente P.R.G. escluso la zona "A" e la zona "B1") la superficie netta illuminante non deve essere minore di 1/8 della superficie del locale, con finestre apertisi a m 0,15 sul piano di spiccato, direttamente su spazi (pubblici e privati) o cortili regolamentari;

- (per tutte le zone omogenee del vigente P.R.G. escluso la zona "A" e la zona "B1") la profondità netta del locale non dev'essere superiore al doppio della sua altezza.

3. L'eventuale costruzione ed utilizzazione per usi speciali di locali dotati di impianti di condizionamento d'aria, potrà essere autorizzata solo caso per caso e semprechè sia ritenuto idoneo dall'AC a consentire condizioni igieniche corrispondenti a quelle dei locali aerati con finestre, con riserva di revoca dell'autorizzazione in caso di cattivo o difettoso funzionamento dell'impianto.

4. 1 sottotetti di edifici esistenti, per essere abitabili, debbono avere una superficie finestrata apribile di almeno 1/10 della superficie di pavimento del locale. Le rimanenti caratteristiche debbono uniformarsi alle altre prescrizioni del presente RE.

5. Le prescrizioni del presente articolo prevalgono su tutte le norme (del Regolamento Edilizio Comunale, delle Norme Tecniche di Esecuzione e del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità) che risultassero eventualmente in contrasto od incompatibili con esse.

c) Art. 3.10. - Locali ad uso commerciale e laboratori artigianali —(TESTO VIGENTE)

1. I locali ad uso commerciale debbono avere:

- a) l'altezza minima di mt. 3,40, se situati al piano terreno e piano seminterrato; tale altezza si misura dal pavimento al soffitto; se il soffitto è a volta, si misura all'intradosso della volta, a due terzi della monta;
- b) sotterranei e vespai ben ventilati in tutta la loro estensione;
- c) vano di porta, vetrina o finestra, di superficie complessiva pari ad almeno 1/6 della superficie degli ambienti, con apertura a riscontro d'aria; adeguati sistemi di ventilazione nei locali aventi profondità superiore a mt.7;
- d) disponibilità di almeno un gabinetto per esercizio;
- e) scarico regolare delle acque di rifiuto in collettori che non possano dar luogo a rigurgiti.

2. A parte tali requisiti, i locali ad uso commerciale debbono comunque rispondere alle prescrizioni stabilite dal Piano di Sviluppo e Adeguamento della Rete Distributiva vigente e, comunque, dalla L. n. 426/71 e s.m.

Art. 3.10. - Locali ad uso commerciale e laboratori artigianali — (TESTO MODIFICATO)

1. I locali ad uso commerciale e i laboratori artigianali debbono avere:

- a) (per tutte le zone omogenee del vigente P.R.G. escluso la zona "A" e la zona B1) l'altezza minima di m. 3,00, se situati al piano terreno, al piano rialzato e al piano seminterrato (in caso di locale ubicato a piano seminterrato, almeno m. 1,00 dell'altezza interna dovrà trovarsi sul piano di spicco dell'edificio); tale altezza si misura dal pavimento al soffitto; se il soffitto è a volta, essa si misura in "chiave" all'intradosso della volta;
- b) (per le sole zone omogenee "A" e "B1") è consentito destinare ad attività produttive (attività commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e laboratori artistici) locali senza limiti di superficie minima e con altezza non inferiore a m. 2,50 nelle zone produttive, di vendita e/o somministrazione (in caso di locale ubicato a piano seminterrato, almeno mt. 0,80 dell'altezza interna dovrà trovarsi sul piano di spicco dell'edificio). Nelle zone riservate ai servizi igienici o nelle quali non accede il pubblico l'altezza non dovrà essere inferiore a m. 2,20. Nel caso di soffitto a volta, l'altezza si misura in "chiave", restando invariati i limiti innanzi espressi. I locali in cui sia previsto l'insediamento di attività produttive non alimentari dovranno essere muniti di attacco idrico fognante alla rete pubblica e servizi igienici non necessariamente preceduti da zona filtro. I locali in cui sia previsto l'insediamento di attività produttive alimentari e/o di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere muniti di attacco idrico fognante alla rete pubblica e servizi igienici non direttamente comunicanti con l'area produttiva o di vendita o di somministrazione. E' consentito derogare alle prescrizioni di cui alla legge 13/89 e alla legge

104/92, nel caso in cui le opere edilizie per il superamento delle barriere architettoniche possano costituire pregiudizio per i valori architettonici ed estetici dei locali. In tali ipotesi l'accessibilità potrà essere eventualmente garantita con l'adozione dei sistemi alternativi anche non stabilmente ancorati alle strutture edilizie.

Qualora i locali non presentino i requisiti minimi di igiene e sicurezza del lavoro previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, è possibile derogare, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 8 del DPR 303/56 ed art. 31 commi 4 e 33 e comma 5 punti 4 e 5 del D. Lgs. 626/94 e s.m.i.

Qualora le dimensioni del locale adibito alla vendita di prodotti alimentari non siano tali da poter prevedere all'interno il deposito di sostanze alimentari, è consentito avvalersi di un deposito, anche ubicato altrove, presso altro locale, ma regolarmente autorizzato ai sensi dell'art. 2 della legge 283/62, previa verifica della sussistenza dei requisiti minimi richiesti ai sensi dell'art. 28 DPR 327/80;

c) sotterranei e vespai ben ventilati in tutta la loro estensione;

d) (per tutte le zone omogenee del vigente P.R.G. escluso la zona "A" e la zona "B1") vano di porta, vetrina o finestra, di superficie complessiva pari ad almeno 1/6 della superficie degli ambienti, con apertura a riscontro d'aria;

e) adeguati sistemi di ventilazione nei locali aventi profondità superiore a mt.7;

f) disponibilità di almeno un gabinetto per esercizio;

g) scarico regolare delle acque di rifiuto in collettori che non possano dar luogo a rigurgiti.

2. A parte tali requisiti, i locali ad uso commerciale, devono comunque rispettare le prescrizioni del vigente quadro normativo in materia (statale e regionale) e degli specifici regolamenti comunali.

3. Le prescrizioni del presente articolo prevalgono su tutte le norme (del Regolamento Edilizio Comunale, delle Norme Tecniche di Esecuzione e del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità) che risultassero eventualmente in contrasto od incompatibili con esse.

Risultano altresì apportate con la delibera di C.C. n.37/2005 modifiche normative al vigente Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica, non rientranti nella materia urbanistica e quindi come tale non oggetto di alcuna valutazione in questa sede.

Gli atti in questione sono stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed avverso gli stessi risultano prodotte n. 2 osservazioni.

- Guerra Michelangelo: propone l'intervento edilizio diretto nelle zone omogenee A in deroga alle disposizioni del Piano di Recupero; in particolare gli interventi previsti dall'art. 3 n.1,2,3 del dpr

n.380/2001, e di sostituire l'art. 217. Centro Antico delle N.T.A. del PRG con le disposizioni del precitato art.3.

-Mariani Giuseppe: propone nell'ambito della zone omogenee completamento B2 di sopprimere all'art.2.21 delle N.T.A. del PRG il parametro relativo all'arretramento minimo di mt. 4 dal ciglio stradale, Ds, e consentire una distanza tra il ciglio stradale e l'allineamento stradale esistente. Tutto ciò premesso questo Ufficio, esaminati gli atti in questione ritiene la proposta di variante normativa ammissibile in quanto finalizzata ad un uso più congruo degli immobili anche per quanto riguarda le nuove destinazioni d'uso consentite nelle zone omogenee di tipo A e B, compatibili con la residenza nei termini prospettati dal Comune, fatte salve per quanto riguarda le destinazioni commerciali le disposizioni della L.R 11/2003 e s.m. ed i. e per le attività di tipo artigianale le disposizioni in materia sanitaria.

Avverso la variante in questione sono state presentate due osservazioni come innanzi esplicitate, ed in merito si ritiene di condividere quanto determinato dall'A.C. con delibera di C.C. n.13/2006 e quindi il non accoglimento delle stesse in quanto riflettono valutazioni non attinenti all'oggetto della variante adottata.

Quanto innanzi si rimette al CUR per le valutazioni di competenza.

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Gianni Carenza 

Il Dirigente d'Ufficio

Arch. Fernando di Trani



IL DIRIGENTE di SERVIZIO

Ing. Nicola GIORDANO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2009, n. 891

**Putignano (Ba) - Variante al P.R.G. per modifica parziale all'art. 105 delle N.T.E - fasce ed aree di rispetto alla rete viaria.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di PUTIGNANO, munito di P.R.G. vigente adeguato alla l.r. n. 56/80, con delibera di C.C. n. 51 del 29.07.2008 ha adottato la variante normativa, ai sensi dell'art. 16 della richiamata l.r. n. 56/80, per modificare parzialmente l'art. n. 105 - fasce ed aree di rispetto alla rete viaria - delle N.T.E.

Gli atti a corredo della variante risultano i seguenti:

- copia della deliberazione di C.C. n. 51 del 29.07.2008 di adozione della variante;

Gli atti di cui sopra, giusta dichiarazione in atti datata 29/10/2008, acquisita con nota comunale prot. n. 14718 del 02.04.2009, risultano essere stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia (dal 24/09/2008 al 23/11/2008) ed avverso gli stessi non risultano essere pervenute - nei termini - alcune osservazioni e/o opposizioni avverso la suddetta variante al P.R.G.

In sintesi la proposta di variante, così come riportato nel dispositivo deliberativo, riguarda la modifica parziale del testo originale del citato art. 105 delle N.T.E., così come di seguito riportato: **(le modifiche sono riportate con carattere grassetto neretto)**

<b>Testo Vigente N.T.E.</b>	<b>Testo Modificato N.T.E.</b>
<p><b>ART. 105 – Fasce ed aree di rispetto alla rete viaria</b>  <i>(articolo modificato: delibera G.R. n. 677 del 26 giugno 2000, punto C) 2.0 – 39, prescrizione di conferma di quanto prospettato nella delibera di G.R. n.5046/96 – parere CUR n.44/96)</i></p> <p><i>Nelle tavole di P.R.G. sono indicate le fasce ed aree di rispetto della rete viaria che rappresentano le distanze minime da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio stradale, ai sensi del D.M. 140/68. Al di fuori dei centri abitati, la tutela e le distanze minime di rispetto e protezione dal nastro stradale, sono regolate dal Nuovo Codice della Strada (D.L. n.285 del 30.04.1992 e successive modifiche). Nelle fasce di rispetto della rete viaria indicate nelle tavole di P.R.G. non è consentita alcuna nuova costruzione.</i></p>	<p><b>ART. 105 – Fasce ed aree di rispetto alla rete viaria</b></p> <p><i>Nelle tavole di P.R.G. sono indicate le fasce ed aree di rispetto della rete viaria che rappresentano le distanze minime da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio stradale, ai sensi del D.M. 140/68. Al di fuori dei centri abitati, la tutela e le distanze minime di rispetto e protezione dal nastro stradale, sono regolate dal Nuovo Codice della Strada (D.L. n.285 del 30.04.1992 e successive modifiche). Nelle fasce di rispetto della rete viaria indicate nelle tavole di P.R.G. non è consentita alcuna nuova costruzione.</i></p> <p><i><b>Limitatamente alle fasce di rispetto delle strade comunali sono consentite la realizzazione di opere e servizi così elencati:</b></i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- <b>Parcheggi scoperti, sempreché non comportino la costruzione di edifici;</b></i></li> <li><i>- <b>Cabine e linee di distribuzione elettrica;</b></i></li> <li><i>- <b>Sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;</b></i></li> <li><i>- <b>Reti idriche e reti fognanti;</b></i></li> <li><i>- <b>Canalizzazioni irrigue;</b></i></li> <li><i>- <b>Pozzi, metanodotti, gasdotti, etc.;</b></i></li> <li><i>- <b>Recinzioni in muratura ed in rete metallica, nonché siepi a delimitazione del confine di proprietà, nel rispetto dell'art. 878del C.C. dell'art. 1 del R.D. 08.12.1933 n. 1740 punto 11 e</b></i></li> </ul>

<p>Per gli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.</p> <p>Nelle fasce di rispetto stradali può essere consentita, a titolo precario, la installazione di impianti per la distribuzione di carburante, a condizione che non rechino pregiudizio alla sicurezza del traffico.</p> <p>Gli impianti di cui sopra e i relativi accessori (chioschi e servizi igienici), con esclusione delle abitazioni, devono comunque rispettare i seguenti indici massimi e prescrizioni:</p> <p>Indice di fabbricabilità fondiaria  <math>I_{ff} = 0,10 \text{ mc/mq}</math>;  Rappporto di copertura  <math>R_c = 0,04 \text{ mc/mq}</math>;</p> <p>Altezza massima  <math>H_{max} = 5,00 \text{ m}</math>;  Arretramento dal filo stradale: non inferiore alla metà della larghezza stabilita per la relativa fascia di rispetto.</p> <p>Le autorizzazioni alla realizzazione di tali impianti e la concessione per la costruzione dei relativi accessori sono di natura precaria e possono essere revocate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.</p> <p>Gli impianti di carburante consentiti vanno localizzati nell'ambito del Piano Comunale di cui alla L.R. 13/19990.</p>	<p><i>del Nuovo Codice della Strada (D.L. n.285 del 30.04.1992 e successive modifiche);</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Strade di servizio e complementari alle opere esistenti e/o consentite nelle fasce di rispetto;</i></li> <li>- <i>Strade di raccordo alle arterie principali;</i></li> <li>- <i>Standards urbanistici dovuti a norma del D.M. n. 1444 del 02.04.1968, sempreché non comportino la costruzione di edifici.</i></li> </ul> <p>Per gli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.</p> <p>Nelle fasce di rispetto stradali può essere consentita, a titolo precario, la installazione di impianti per la distribuzione di carburante, a condizione che non rechino pregiudizio alla sicurezza del traffico.</p> <p>Gli impianti di cui sopra e i relativi accessori (chioschi e servizi igienici), con esclusione delle abitazioni, devono comunque rispettare i seguenti indici massimi e prescrizioni:</p> <p>Indice di fabbricabilità fondiaria  <math>I_{ff} = 0,10 \text{ mc/mq}</math>;  Rappporto di copertura  <math>R_c = 0,04 \text{ mc/mq}</math>;</p> <p>Altezza massima  <math>H_{max} = 5,00 \text{ m}</math>;  Arretramento dal filo stradale: non inferiore alla metà della larghezza stabilita per la relativa fascia di rispetto.</p> <p>Le autorizzazioni alla realizzazione di tali impianti e la concessione per la costruzione dei relativi accessori sono di natura precaria e possono essere revocate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.</p> <p>Gli impianti di carburante consentiti vanno localizzati nell'ambito del Piano Comunale di cui alla L.R. 13/19990.</p>
--	---

Nel merito della proposta di variante, attesa la necessità di disciplinare la possibile utilizzazione delle superficie indicate quali fasce di rispetto di strade comunali, si ritiene di per condividere quanto prospettato a condizione che il nuovo comma 4, al fine di rendere detta modifica maggiormente aderente alla "Circolare Ministeriale n. 5980 del 30.12.1970" espressamente richiamata nelle motivazioni poste a base della proposta di variante, sia modificato così come di seguito riportato:

**“Art. 105 - Fasce ed aree di rispetto alla rete viaria**

*Nelle tavole di P.R.G. sono indicate le fasce ed aree di rispetto della rete viaria che rappresentano le distanze minime da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio stradale, ai sensi del D.M. 140/68.*

*Al di fuori dei centri abitati, la tutela e le distanze minime di rispetto e protezione dal nastro stradale, sono regolate dal Nuovo Codice della Strada (D.L. n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche).*

*Nelle fasce di rispetto della rete viaria indicate nelle tavole di P.R.G. non è consentita alcuna nuova costruzione.*

*Nelle fasce di rispetto stradale è consentita la realizzazione di opere e servizi così elencati:*

- *Parcheggi scoperti, sempreché non comportino la costruzione di edifici;*
- *Cabine e linee di distribuzione elettrica;*
- *Sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;*
- *Reti idriche e reti fognanti;*
- *Canalizzazioni irrigue;*
- *Pozzi, metanodotti, gasdotti, etc.;*
- *Recinzioni in muratura ed in rete metallica, nonché siepi a delimitazione del confine di proprietà, nel rispetto dell'art. 878 del C.C. dell'art. 1 del R.D. 08.12.1933 n. 1740 punto 11 e del Nuovo Codice della Strada (D.L. n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche);*
- *Strade di servizio e complementari alle opere esistenti e/o consentite nelle fasce di rispetto;*
- *Strade di raccordo alle arterie principali;*

*Per gli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nelle fasce di rispetto stradali può essere consentita, a titolo precario, la installazione di impianti per la distribuzione di carburante, a*

*condizione che non rechino pregiudizio alla sicurezza del traffico. Gli impianti di cui sopra e i relativi accessori (chioschi e servizi igienici), con esclusione delle abitazioni, devono comunque rispettare i seguenti indici massimi e prescrizioni:*

*Indice di fabbricabilità fondiaria*

*Iff = 0,10 mc/mq;*

*Rapporto di copertura*

*Rc = 0,04 mc/mq;*

*Altezza massima*

*H max 5,00 m;*

*Arretramento dal filo stradale: non inferiore alla metà della larghezza stabilita per la relativa fascia di rispetto.*

*Le autorizzazioni alla realizzazione di tali impianti e la concessione per la costruzione dei relativi accessori sono di natura precaria e possono essere revocate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico. Gli impianti di carburante consentiti vanno localizzati nell'ambito del Piano Comunale di cui alla L.R. 13/1990.”*

Gli atti in questione, corredati dalla citata relazione istruttoria n. 07 del 15.04.2009, sono stati successivamente rimessi per il parere di cui all'art.16 della L.R. n. 56/80 al Comitato Urbanistico Regionale che nell'adunanza del 16/04/2009 con relazione-parere n. 15 del 16.04.2009 si è espresso così come di seguito testualmente riportato:

*“”esprime parere favorevole all'argomento ....., nei termini proposti dal Comune di Putignano con la delibera di C.C. n. 51/2008, che in particolare limitano la nuova disciplina unicamente alle fasce di rispetto delle strade comunali, e con la puntualizzazione inoltre che la possibilità di realizzazione di standard ex DM n.1444/1968, sempre che non comportino la costruzione di edifici, è ammessa solo per le aree esorbitanti rispetto alle “fasce di rispetto” stabilite a norma del vigente Codice della Strada.””*

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare - ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 - la variante al P.R.G. adottata dal Comune di PUTIGNANO con la Delibera di C.C. n. 51 del 29.07.2008, nei termini riportati nel parere del C.U.R. n. 15 del 16/04/2009, qui in

toto condivisi e parte integrante del presente provvedimento.”

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come definite dall'art. 4 - comma 4, lett. D) della L.R. n. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. N. 28/01 e s.m. e i.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal dirigente dell'Ufficio e dal dirigente di Servizio;

- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;
- DI APPROVARE ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 la variante al P.R.G. del Comune di PUTIGNANO adottata con la deliberazione di C.C. n. 51 del 29.07.2008 per le motivazioni, considerazioni e prescrizioni di cui al parere del C.U.R. n. 15 del 16/04/2009, parte integrante del presente provvedimento;
- DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di PUTIGNANO, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. (da parte del S.U.R.).

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



**REGIONE PUGLIA**  
ASSESSORATO ASSETTO DEL TERRITORIO  
Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana  
**Comitato Urbanistico Regionale**

SEGRETERIA (e o Servizio Urbanistica): Via Magnolie n.6/8. Z.I. 70026 MODUGNO (BA) - tel./fax 0805407897 - e.moretti@regione.puglia.it

**ADUNANZA DEL 16/04/2009**

**COMPONENTI N.20**

**PRESENTI N.14**

**PARERE N.15/2009**

oggetto: **PUTIGNANO (BA)** – Variante al PRG per modifica parziale art.105 NTE (fasce ed aree di rispetto della rete viaria).

**IL COMITATO**

**VISTI** gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al PRG in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

**VISTA** la relazione istruttoria del S.U.R. n.07 del 15/04/09 (allegata);

**UDITO** il relatore, Ing. Nicola Giordano;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO**

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, nei termini proposti dal Comune di Putignano con la delibera di CC n.51/2008, che in particolare limitano la nuova disciplina unicamente alle fasce di rispetto delle strade comunali, e con la puntualizzazione inoltre che la possibilità di realizzazione di standard ex DM n.1444/1968, sempre che non comportino la costruzione di edifici, è ammessa solo per le aree esorbitanti rispetto alle "fasce di rispetto" stabilite a norma del vigente Codice della Strada.

**IL SEGRETARIO**  
(Geom. Emanuele MORETTI)

**IL RELATORE**  
(Ing. Nicola GIORDANO)

**IL PRESIDENTE - ASSESSORE**  
(Prof. Angela BARBANENTE)



# REGIONE PUGLIA

*Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana*

*Servizio Urbanistica*

*Ufficio 2°- Strumentazione Urbanistica*

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

N. 07 del 15 APR. 2009

**OGGETTO: PUTIGNANO (BA)** – Variante al P.R.G. per modifica parziale all'art. 105 delle N.T.E. - *fasce ed aree di rispetto alla rete viaria* -.

Il Comune di **PUTIGNANO**, munito di P.R.G. vigente adeguato alla l.r. n. 56/80, con delibera di C.C. n. 51 del 29.07.2008 ha adottato la variante normativa, ai sensi dell'art.16 della richiamata l.r. n.56/80, per modificare parzialmente l'art. n.105 - *fasce ed aree di rispetto alla rete viaria* - delle N.T.E..

Gli atti a corredo della variante risultano i seguenti:

- copia della deliberazione di C.C. n. 51 del 29.07.2008 di adozione della variante;

Gli atti di cui sopra, giusta dichiarazione in atti datata 29/10/2008, acquisita con nota comunale prot. n. 14718 del 02.04.2009, risultano essere stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia (dal 24/09/2008 al 23/11/2008) ed avverso gli stessi non risultano essere pervenute -nei termini- alcune osservazioni e/o opposizioni avverso la suddetta variante al P.R.G..

In sintesi la proposta di variante, così come riportato nel dispositivo deliberativo, riguarda la modifica parziale del testo originale del citato art.105 delle N.T.E., così come di seguito riportato:

(le modifiche sono riportate con carattere grassetto neretto)

Testo Vigente N.T.E.	Testo Modificato N.T.E.
<p><b>ART. 105 – Fasce ed aree di rispetto alla rete viaria</b></p>	<p><b>ART. 105 – Fasce ed aree di rispetto alla rete viaria</b></p>
<p><i>(articolo modificato: delibera G.R. n. 677 del 26 giugno 2000, punto C) 2.0 – 39, prescrizione di conferma di quanto prospettato nella delibera di G.R. n.5046/96 – parere CUR n.44/96)</i></p>	
<p><i>Nelle tavole di P.R.G. sono indicate le fasce ed aree di rispetto della rete viaria che rappresentano le distanze minime da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio stradale, ai sensi del D.M. 140/68. Al di fuori dei centri abitati, la tutela e le distanze minime di rispetto e protezione dal nastro stradale, sono regolate dal Nuovo Codice della Strada (D.L. n.285 del 30.04.1992 e successive modifiche). Nelle fasce di rispetto della rete viaria indicate nelle tavole di P.R.G. non è consentita alcuna nuova costruzione.</i></p>	<p><i>Nelle tavole di P.R.G. sono indicate le fasce ed aree di rispetto della rete viaria che rappresentano le distanze minime da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio stradale, ai sensi del D.M. 140/68. Al di fuori dei centri abitati, la tutela e le distanze minime di rispetto e protezione dal nastro stradale, sono regolate dal Nuovo Codice della Strada (D.L. n.285 del 30.04.1992 e successive modifiche). Nelle fasce di rispetto della rete viaria indicate nelle tavole di P.R.G. non è consentita alcuna nuova costruzione.</i></p>
	<p><i>Limitatamente alle fasce di rispetto delle strade comunali sono consentite la realizzazione di opere e sevizî così elencati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Parcheggi scoperti, sempreché non comportino la costruzione di edifici;</i></li> <li>- <i>Cabine e linee di distribuzione elettrica;</i></li> <li>- <i>Sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;</i></li> <li>- <i>Reti idriche e reti fognanti;</i></li> <li>- <i>Canalizzazioni irrigue;</i></li> <li>- <i>Pozzi, metanodotti, gasdotti, etc.;</i></li> <li>- <i>Recinzioni in muratura ed in rete metallica, nonché siepi a delimitazione del confine di proprietà, nel rispetto dell'art. 878del C.C. dell'art. 1 del R.D. 08.12.1933 n. 1740 punto 11 e del Nuovo Codice della Strada (D.L. n.285 del 30.04.1992 e successive modifiche);</i></li> <li>- <i>Strade di servizio e complementari alle opere esistenti e/o consentite nelle fasce di rispetto;</i></li> <li>- <i>Strade di raccordo alle arterie principali;</i></li> <li>- <i>Standards urbanistici dovuti a norma del D.M. n. 1444 del02.04.1968, sempreché non comportino la costruzione di edifici.</i></li> </ul>
<p><i>Per gli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.</i></p>	<p><i>Per gli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.</i></p>
<p><i>Nelle fasce di rispetto stradali può essere consentita, a titolo precario, la installazione di impianti per la distribuzione di carburante, a condizione che non rechino pregiudizio alla sicurezza del traffico.</i></p>	<p><i>Nelle fasce di rispetto stradali può essere consentita, a titolo precario, la installazione di impianti per la distribuzione di carburante, a condizione che non rechino pregiudizio alla sicurezza del traffico.</i></p>
<p><i>Gli impianti di cui sopra e i relativi accessori (chioschi e servizi igienici),con esclusione delle abitazioni, devono comunque rispettare i seguenti indici massimi e prescrizioni:</i></p>	<p><i>Gli impianti di cui sopra e i relativi accessori (chioschi e servizi igienici),con esclusione delle abitazioni, devono comunque rispettare i seguenti indici massimi e prescrizioni:</i></p>
<p><i>Indice di fabbricabilità fondiaria Iff = 0,10 mc/mq; Rapporto di copertura Rc = 0,04 mc/mq;</i></p>	<p><i>Indice di fabbricabilità fondiaria Iff = 0,10 mc/mq; Rapporto di copertura Rc = 0,04 mc/mq;</i></p>

<p><i>Altezza massima</i>  <i>H max = 5,00 m;</i>  <i>Arretramento dal filo stradale: non inferiore alla metà della larghezza stabilita per la relativa fascia di rispetto.</i>  <i>Le autorizzazioni alla realizzazione di tali impianti e la concessione per la costruzione dei relativi accessori sono di natura precaria e possono essere revocate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.</i>  <i>Gli impianti di carburante consentiti vanno localizzati nell'ambito del Piano Comunale di cui alla L.R. 13/19990.</i></p>	<p><i>Altezza massima</i>  <i>H max = 5,00 m;</i>  <i>Arretramento dal filo stradale: non inferiore alla metà della larghezza stabilita per la relativa fascia di rispetto.</i>  <i>Le autorizzazioni alla realizzazione di tali impianti e la concessione per la costruzione dei relativi accessori sono di natura precaria e possono essere revocate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.</i>  <i>Gli impianti di carburante consentiti vanno localizzati nell'ambito del Piano Comunale di cui alla L.R. 13/19990.</i></p>
--	--

Nel merito della proposta di variante, attesa la necessità di disciplinare la possibile utilizzazione delle superficie indicate quali fasce di rispetto di strade comunali, si ritiene di per condividere quanto prospettato a condizione che il nuovo comma 4, al fine di rendere detta modifica maggiormente aderente alla "Circolare Ministeriale n. 5980 del 30.12.1970" espressamente richiamata nelle motivazioni poste a base della proposta di variante, sia modificato così come di seguito riportato:

**“Art. 105 - Fasce ed aree di rispetto alla rete viaria**

*Nelle tavole di P.R.G. sono indicate le fasce ed aree di rispetto della rete viaria che rappresentano le distanze minime da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio stradale, ai sensi del D.M. 140/68.*

*Al di fuori dei centri abitati, la tutela e le distanze minime di rispetto e protezione dal nastro stradale, sono regolate dal Nuovo Codice della Strada (D.L. n.285 del 30.04.1992 e successive modifiche).*

*Nelle fasce di rispetto della rete viaria indicate nelle tavole di P.R.G. non è consentita alcuna nuova costruzione.*

*Nelle fasce di rispetto stradale è consentita la realizzazione di opere e servizi così elencati:*

- *Parcheggi scoperti, sempreché non comportino la costruzione di edifici;*
- *Cabine e linee di distribuzione elettrica;*
- *Sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;*
- *Reti idriche e reti fognanti;*
- *Canalizzazioni irrigue;*
- *Pozzi, metanodotti, gasdotti, etc.;*
- *Recinzioni in muratura ed in rete metallica, nonché siepi a delimitazione del confine di proprietà, nel rispetto dell'art. 878 del C.C. dell'art. 1 del R.D. 08.12.1933 n. 1740 punto 11 e del Nuovo Codice della Strada (D.L. n.285 del 30.04.1992 e successive modifiche);*
- *Strade di servizio e complementari alle opere esistenti e/o consentite nelle fasce di rispetto;*
- *Strade di raccordo alle arterie principali;*

*Per gli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.*

*Nelle fasce di rispetto stradali può essere consentita, a titolo precario, la installazione di impianti per la distribuzione di carburante, a condizione che non rechino pregiudizio alla sicurezza del traffico.*

*Gli impianti di cui sopra e i relativi accessori (chioschi e servizi igienici), con esclusione delle abitazioni, devono comunque rispettare i seguenti indici massimi e prescrizioni:*

*Indice di fabbricabilità fondiaria*

*I<sub>ff</sub> = 0,10 mc/mq;*

*Rapporto di copertura*

*R<sub>c</sub> = 0,04 mc/mq;*

*Altezza massima*

*H max = 5,00 m;*

*Arretramento dal filo stradale: non inferiore alla metà della larghezza stabilita per la relativa fascia di rispetto.*

*Le autorizzazioni alla realizzazione di tali impianti e la concessione per la costruzione dei relativi accessori sono di natura precaria e possono essere revocate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.*

*Gli impianti di carburante consentiti vanno localizzati nell'ambito del Piano Comunale di cui alla L.R. 13/19990.""*

Posto quanto sopra si rimette al CUR per le valutazioni di competenza.

Il funzionario istruttore  
(geom. Gaetano IACOBBE)

Il dirigente f.f. di Ufficio  
(arch. Fernando DI TRANI)

**Il Dirigente del Servizio**  
(Ing. Nicola GIORDANO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2009, n. 916

**Accordo di Programma ai sensi art. 5, I e II comma, L. R. 19/04 e art. 34, D.Lgs 267/00 tra Regione Puglia e Comune di Bitonto per realizzazione ed ampliamento piattaforma logistica alla S.P. 231 Km. 2,5 in variante agli strumenti urbanistici generale (P.R.G.) ed attuativo (P.P.zona D5) vigenti. Ditta "Futura Enterprise srl" Amm.re Unico D. Conserva.**

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Urbanistica ed E.R.P.) Prof.ssa Angela BARBANTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. e confermata dal Dirigente di Servizio, riferisce quanto segue.

“La società "Futura Enterprise s.r.l." operante nel campo della logistica con sede in Bitonto (Ba) S.P. 231 Km 2,5 rappresentata legalmente dal sig. Donato Conserva in qualità di Amministratore Unico, - ha chiesto all'Amministrazione comunale di Bitonto, in data 18/02/2007 l'attivazione dell'accordo di programma ex art. 5, commi 1 e 2, L.R. Puglia n. 19 del 3/11/2004 finalizzato a realizzare nel territorio comunale interessato la riconversione degli immobili dell'ex complesso industriale Centro Acciai e connesso ampliamento al fine di realizzare un presidio aziendale con l'insediamento di nuove attività logistica e trasporti.

In relazione alle caratteristiche dell'intervento, il Sindaco del Comune di Bitonto con nota prot. n. 5481 in data 25.02.2008 ha chiesto al Presidente della G.R. la stipula di un Accordo di Programma, ai sensi e per gli effetti della predetta L.R. n. 19/2004 per la realizzazione di un "Intervento di razionalizzazione ed ampliamento della piattaforma logistica" proposto dalla società "Futura Enterprise s.r.l.".

A detta richiesta è stata allegata la deliberazione di C.C. n. 14 del 07.02.2008 con relazione-parere a firma congiunta dei Dirigenti Comunali del Settore Territorio e dell'Ufficio SUAP ed i seguenti elaborati:

Tav. 1 Area di intervento - inquadramento territoriale - stralcio

PRG - stralcio aerofotogrammetrico 1:5000

- Tav. 1.1 Area di intervento - stralci PRG aggiornati 1:5000
- Tav. 2 Area di intervento - stralcio catastale e superfici particelle catastali 1:2000
- Tav. 3.1 Area di intervento - stralci aerofotogrammetrici aggiornati 1:5000
- Tav.3.2 Planimetria e profili - progetto in fase di realizzazione (Prat. Ed. 53/07) 1:2000
- Tav. 3.3 Stralci P.U.T.T./P.A.I. planimetrie - vincoli e servitù 1:5000
- Tav. 3.4 Planimetria delle urbanizzazioni esistenti 1:5000
- Tav. 3.5 Stralci PRG su aerofotogrammetrico - destinazione urbanistica 1:2000
- Tav. 3.6 Planimetria aree di nuova destinazione urbanistica - planivolumetrico di progetto 1:2000
- Tav. 3.7 Planimetria aree di nuova destinazione urbanistica planimetria di di progetto 1:2000
- Tav. 3.8 Planimetria e profili di progetto 1:2000
- Tav. 4 Planimetria di progetto 1:1000
- Tav. 4.1 Planimetria di progetto quotato 1:1000
- Tav. 4.2 Planimetrie di progetto - urbanizzazioni 1:2000
- Tav. 4.3 Planimetrie di progetto - smaltimento delle acque di dilavamento 1:1000
- Tav. 5.1 Magazzino tipo 10 - piante - prospetti - sezioni 1:500
- Tav. 5.2 Magazzino tipo 11 - piante - prospetti - sezioni 1:500
- Tav. 5.3 Magazzino tipo 12 - piante - prospetti - sezioni 1:500
- Tav. 5.4 Magazzino tipo 13 - piante - prospetti - sezioni 1:500
- Tav. 5.5 Magazzino tipo 14-15 - piante - prospetti - sezioni 1:500
- Tav. 5.6 Magazzino tipo 16 - piante - prospetti - sezioni 1:500
- Tav. 6.1 Magazzino tipo 10 - piante - prospetti - sezioni 1:100
- Tav. 6.2 Magazzino tipo 11 - piante - prospetti - sezioni 1:100
- Tav. 6.3 Magazzino tipo 12 - piante - prospetti - sezioni 1:100
- Tav. 6.4 Magazzino tipo 13 - piante - prospetti - sezioni 1:100

- Tav. 6.5 Magazzino tipo 16 - piante - prospetti - sezioni 1:100
- Tav. 6.6 Portineria tipo 18 - piante - prospetti - sezioni 1:100
- Tav. 6.7 Palazzina servizi/mensa tipo 17 - piante - prospetti - sezioni 1:100
- Tav. 7 Planimetrie mappatura delle aree a valenza ambientale - progetto di mitigazione ambientale 1:5000
- All. A Relazione Illustrativa
- All. B Schema di convenzione
- All. 1/B Cronoprogramma lavori
- All. 2/B Cronoprogramma assunzioni unità lavorative
- All. 3/B Elenco allegati
- All. C Norme tecniche di attuazione
- All. D Documentazione fotografica
- All. E Piano particellare di esproprio
- All. F Relazione finanziaria
- All. G Elenco titoli di proprietà  
Relazione geologica  
Studio di inquadramento territoriale

Con successiva nota n. 26184/08 del 21.10.08 il Comune di Bitonto ha trasmesso il Parere Tecnico Preliminare della Provincia di Bari - Servizio Viabilità 2 espresso con nota prot. n. 8806/V del 30.07.08 con le seguenti prescrizioni:

- *“al momento della realizzazione dei lavori di allargamento ed ammodernamento della S.P. 231 Andriese - Coratina ogni manufatto (recinzione, vasche, impianti, ecc) realizzato in fascia di rispetto, previa specifica autorizzazione da richiedersi a questa amministrazione, dovrà essere spostato a cure e spese del titolare delle autorizzazioni stesse e senza alcuna possibilità di riva/sa nei confronti di questa amministrazione;*
- *il sottovia proposto della Società Futura Enterprise s.r.l. venga riprogettato quale opera d'atte a servizio della strada provinciale con sezione del tipo C1 (e relative permanenze) e raccordandolo alla viabilità secondaria a realizzarsi. Tale sistemazione permetterà di evitare la realizzazione dell'area di svincolo per l'accesso alla viabilità di servizio.*

Ciò premesso, ed entrando nel merito degli aspetti progettuali trasmessi si rappresenta quanto segue.

I dati tecnici relativi alle opere previste all'interno del presente “Accordo di Programma” sono i seguenti:

- superficie territoriale interessata	
dall'intervento:	518.194 mq
- superficie a standard:	51.819,4 mq
- superficie fondiaria:	466.374,6 mq
- rapporto di copertura (max 40% sup. fondiaria)	135.430,00 mq
- volume massimo edificabile (46.6347,4 mq x 2 mc/mq)	932.694,8 mc
- H. max	13,05 ml

L'area oggetto d'intervento risulta divisa fisicamente dalla S.P. 231, e come da elaborati, è individuabile in tre distinte sub-aree; le sub-aree denominate 1 e 2 sono posizionate a Nord della S.P. 231, la sub-area denominata 3 a Sud della citata strada provinciale.

La sub-area denominata 1, di 115.184 mq, ove è ubicata attualmente la sede principale del gruppo Conserva è tutta nella disponibilità e proprietà della Futura Enterprise s.r.l.; la stessa area risulta censita nel catasto terreni del comune di Bitonto al foglio 54 p.lle 75, 260, 261, 262, 263, 72. ed è tipizzata dal P.R.G. vigente come zona D/5 - zona per attività produttive e commerciali e fascia di rispetto stradale.

La sub-area denominata 2, di 67.788 mq, posta in aderenza alla prima e anch'essa tutta di proprietà della Futura Enterprise s.r.l., risulta censita nello stesso catasto terreni e foglio p.lle 199, 200, 203, 110, 53, 55, 111, 197, 198, 202, 57 (parte), 112, 168, 169, 170, 71, 184, 173, 175, 175, 85 ed è tipizzata come zona E1 - verde agricolo.

La sub-area denominata 3, di 335.222 mq, è di proprietà della ditta in oggetto per le particelle censite, nello stesso catasto terreni, al foglio 64 n. 46, 174 (parte), 395 (parte), 396 (parte), 397 (parte) 398, 399, 400 (parte), 71, 284, 232, 135, ed al foglio 65 per le pile 11, 48, 49, 51, 52, 107, 81 (parte) 84, 87(parte), 60, 86, 114, 101, 41, 130, 131, 124, 125 (parte), 4, 10, 25, 56, 77, 39, 47, 134, 59, 166, 140, 171, 172, 12, 28, 32, 31, 33; le particelle al foglio 65 n. 34, 179, 178, 53, 63 sono in parziale proprietà, e le p.lle 26 e 66 (parte), non sono in possesso della Società proponente che attiverà ad esito della definizione dell'accordo, la procedura espropriativa

contemplata dal comma 2° dell'art. 5 della l.r. n. 19/2004. Tutte le particelle dell'area 3 sono anch'esse tipizzate E1 - verde agricolo.

L'esproprio delle suddette particelle risulta necessario e funzionale alla effettiva realizzazione dell'intervento proposto in quanto le stesse, localizzate fisicamente all'interno dell'intero perimetro della sub-area denominata 3, fanno parte di un'organica ipotesi progettuale altrimenti non attuabile.

La relazione parere, a firma del Dirigente SUAP e del Dirigente del Settore Territorio del 21.01.08 fatta propria e condivisa dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14/08, evidenzia, come di seguito riportato testualmente, i rapporti tra l'intervento, il contesto territoriale di riferimento, la pianificazione territoriale sovraordinata (Piano ASI) e la pianificazione urbanistica comunale:

- "Nella nuova programmazione comunitaria 2007-2013 riveste una comprensibile importanza il tema della mobilità in genere ed in particolare quello della logistica;
- Il Quadro Strategico Nazionale (QSN) individua chiaramente, quale obiettivo generale, quello di accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali allo sviluppo;
- Il Programma Operativo Regionale (POR) della Puglia ribadisce la centralità che il sistema dei trasporti assume in qualsiasi moderna politica di sostegno allo sviluppo.

Tale sistema non deve avere punti deboli nelle sue quattro componenti (aereo, nave, ferro e gomma) sia per quanto attiene alle rotte sia anche per quel che concerne le mete e deve ispirarsi a creare condizioni di intermodalità

- In particolare l'area Bari-Bitonto costituisce oggi il centro della piattaforma strategica transnazionale Adriatica Meridionale.

Tale è stata considerata nel QSN e costituisce un aspetto della politica nazionale volta a favorire la crescita economica con particolare riferimento alle quattro Regioni dell'obiettivo convergenza, cioè in ritardo di sviluppo e tra questi la Puglia.

Nella seconda parte il Documento (predisposto dalla Società) evidenzia come la collocazione decisamente opportuna del nuovo centro logistico pro-

posto migliora anche l'utilizzo del patrimonio infrastrutturale esistente e, di conseguenza, valorizza il sistema logistico nel suo complesso.

In modo del tutto incidentale è appena il caso di sottolineare che l'attuale PRG non contempla aree di dimensioni tali da ospitare un complesso logistico come quello proposto né, in tal senso, può essere presa in considerazione l'area ASI Bitonto-Giovinazzo in quanto di certo non gode dello stesso vantaggio geografico assoluto e necessita di una serie di interventi infrastrutturali da realizzarsi da parte degli Enti pubblici per il collegamento con il sistema ferroviario, portuale e aeroportuale a fronte, invece, di una immediata cantierabilità, per di più finanziata, totalmente dal privato. Vi è di più; il polo ASI Bitonto-Giovinazzo, benché approvato da oltre 35 anni (1973) a tutt'oggi non offre, all'interno di se stesso, la ben minima infrastrutturazione e/o urbanizzazione. Di fatti è ancora oggi rimessa area agricola anche se diversamente tipizzata sotto il profilo urbanistico.

In considerazione di questo contesto, la valenza strategica dell'intervento è stata rapportata alle potenzialità della localizzazione rispetto alla domanda e offerta di flussi delle merci, allo sviluppo della intermodalità, alla capacità di offrire servizi primari e di supporto organizzativo alle filiere produttive.

L'intervento è localizzato in un'area ad alta intensità logistica essendo rappresentativa di un forte bacino di origine e destinazione di traffico intermodale.

L'intervento è, infatti, localizzato in un'area già oggi centrale a livello regionale nell'intensità dei flussi di interscambio merci e persone, sia di livello intraregionale e interregionale, sia di livello internazionale (nell'interscambio commerciale e nel traffico passeggeri).

L'area barese rappresenta un hub delle reti distributive di consumo dedicate all'intera regione, ma sempre di più anche un luogo di snodo (di ritrasmissione e inoltro) di manufatti e sotto-assiemi, di beni intermedi e strumentali che vanno immessi sulle reti transnazionali.

Tale ruolo logistico attivo dipende fortemente da due fattori: da un lato dall'espansione capacitiva dei nodi portuali e aeroportuali di "frontiera" (in ingresso e uscita), dall'altro dall'intelligenza di "servizio" che il territorio potrà esprimere a favore

della più rapida e puntuale circolazione dei beni stessi (che richiede appunto inedite capacità di gestione delle rotture di carico "attraverso" le diverse modalità di trasporto).

L'intervento, pertanto, in considerazione della sua localizzazione, come ampiamente descritta nella relazione di Studio di Inquadramento Territoriale, ha le potenzialità di "fare rete" con il porto di Taranto e l'interporto Pugliese; questi ultimi per la presenza di imprese, funzionalità e infrastrutture costituiscono il "cuore" del sistema logistico pugliese, che risulta potenziato dalla attuazione degli investimenti programmati per il porto del Comune di Molfetta.

*Tutto ciò risulta supportato dal fatto che:*

- *già oggi impresa proponente gestisce quote rilevanti di traffico (anche) combinato, per clienti leader a livello europeo e mondiale, soddisfacendo in outsourcing sofisticate esigenze di Just in lime e di Qualità nella gestione della fase distributiva;*
- *la flotta aziendale è già perfettamente in grado di gestire la movimentazione di Container e Casse Mobili standard (UTI - Unità di Trasporto Intermodali)*
- *la possibilità di facile collegamento della piattaforma con le diverse modalità di trasporto: aeroportuale, ferroviario, stradale, portuale già tutte esistenti sul territorio al fine di promuovere i rapporti di interscambio ed ottimizzare le prestazioni di servizio.*

Lo Studio di inquadramento territoriale con le tavole Sistema logistico ante (pag. 21) e Sistema logistico post (pag. 22) che graficizza anche gli interventi infrastrutturali programmati, rappresenta chiaramente che, attesa la vicinanza con le maggiori infrastrutture (meno di 8 Km), la piattaforma si integra con il sistema di trasporto intermodale camion + treno e camion + nave.

In un contesto operativo di crescente intermodalità (autostrade del mare e scambi ferrovia/gomma) si inserisce un'offerta di servizi logistici (stazionamenti e relative lavorazioni intermedie) finalizzati ad assicurare maggiore efficacia nell'attrazione sostenibile di un maggior traffico merci di livello nazionale e internazionale, oltre che a realizzare

una più razionale ed efficiente concentrazione delle filiere logistiche territoriali."'''

Ancora la stessa relazione-parere evidenzia che *"la collocazione strategica dell'area scelta gode di un vantaggio geografico assoluto con particolare riferimento al sistema infrastrutturale già esistente e a farsi (rete stradale - rete ferroviaria - sistema portuale - sistema aeroportuale). Lo sviluppo produttivo complessivo, infatti, è funzione sia della capacità di trattenere i flussi di merci sul territorio per le fasi finali di lavorazione per i mercati di consumo sia anche, e soprattutto, del cosiddetto comparto della "logistica di appalto" che idealmente ricomprende sia la comunicazione sia i trasporti, secondo una ininterrotta catena in grado di mettere in collegamento i consumatori, i commercianti al dettaglio, i produttori ed i fornitori."*

Ciò premesso ed entrando nel merito della proposta di A. di P. si evidenzia quanto segue.

L'intervento prevede nella zona a Nord la ristrutturazione ed ampliamento dei due capannoni esistenti di circa 4.750 mq; del capannone denominato nelle tavole "magazzino 12", di circa 8.000 mq.; del capannone denominato "magazzino 11" nonché la costruzione di un nuovo capannone denominato "magazzino 10" di circa 14.175 mq. Nella zona a Sud l'intervento prevede la completa urbanizzazione delle aree, e nello specifico in quest'area si vanno ad insediare 4 capannoni così distinti: di 40.777 mq "magazzino 13"; 26.250 mq "magazzino 14", 11.700 mq "magazzino 15", e 5.800 mq "magazzino 16". E' prevista altresì la realizzazione di un fabbricato destinato a servizi di 1.200 mq e mensa, e di una portineria di 80 mq.

Detto intervento è stato dettato principalmente dalla necessità di concentrare intorno all'attuale sede principale l'intera attività lavorativa che ad oggi si svolge in sette distinti siti parte in proprietà e parte in locazione, tutti distribuiti nel territorio di Bitonto e nella zona ASI.

Il progetto proposto comporta variante allo strumento urbanistico attuativo della zona omogenea di tipo "D5" ove è localizzata l'area 1, ex Centro Acciai ristrutturato, già adibito a presidio aziendale, nonché allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) per quanto attiene sia alle restanti aree destinate all'ampliamento dell'attività logistica e dei tra-

sporti localizzata in zona agricola; nonché alla disciplina urbanistica complessiva della stessa zona "D5".

La variante proposta - come zona omogenea D5bis - risulta ammissibile dal punto di vista urbanistico e ciò con particolare riguardo alla collocazione strategica in riferimento al sistema infrastrutturale già esistente ed a farsi; a tal proposito giova ricordare che per la S.P. 231, ex S.S. 98, è in corso di predisposizione da parte della Provincia il progetto di allargamento a 4 corsie con complanare sul lato Nord, in più all'interno della proprietà è previsto un sottopasso da autorizzarsi da parte dello stesso Ente.

Per l'intervento in questione si ricorre al modulo procedimentale previsto dall'art. 5 comma 1 della L.R. n.19/04 in quanto destinato a "promuovere lo sviluppo socio-economico attraverso la valorizzazione ed il miglior uso del patrimonio infrastrutturale mediante l'insediamento, l'ampliamento o la delocalizzazione di attività produttive ritenute di particolare rilevanza nei settori dell'industria e dei servizi", circostanze e condizioni acclarate dal Consiglio Comunale con delibera n. 14/2008.

Ancora, il ricorso alle disposizioni della I.r. n. 19/04 è connesso anche alla contestuale ricaduta occupazionale che prevede "un incremento occupazionale non inferiore a centocinquanta unità nel territorio regionale" e a tal proposito si precisa che la "Futura Enterprise s.r.l.", ha in programma di assumere 150 addetti, come rilevasi dall'art. 2B "cronoprogramma assunzioni unità lavorative".

Rilevato che l'intervento è ammissibile per contenuti e finalità alle disposizioni surrichiamate della l.r. n. 19/2004, lo stesso dovrà essere subordinato alle seguenti condizioni:

1. Nell'ambito del lotto d'intervento, dovrà essere reperita, ai sensi dell'art. 5 del DM 2.4.68 n. 1444, la superficie di standards urbanistici da cedere gratuitamente al Comune di Bitonto.
2. Nella realizzazione degli interventi e delle recinzioni dei lotti dovranno essere rispettate le distanze del Nuovo Codice della Strada;
3. La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato dovrà essere tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc di costruzione, fissato dalla legge n. 122/89 e s.m.;
4. Le aree a parcheggio non possono essere localizzate nella fascia di rispetto stradale per evi-

denti ragioni di contrasto con il Nuovo Codice della Strada.

5. Obbligo di osservare le prescrizioni della Provincia di Bari- Servizio Viabilità 2 espresse con nota n. 8806/V del 30/07/2008.
6. Obbligo di acquisire i pareri e le autorizzazioni delle Società che gestiscono le reti e gli impianti di pubblici servizi presenti nelle aree in questione e di osservare le fasce di rispetto imposte dalle stesse.
7. Obbligo da parte della "Futura Enterprise s.r.l." di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di adduzione dell'acqua potabile e alla rete di smaltimento delle acque reflue.
8. La previsione di idonea e formale garanzia da parte del Soggetto proponente in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti (150 unità) in coerenza con il "cronoprogramma assunzioni unità lavorative".

Il predetto parere favorevole attiene esclusivamente all'aspetto urbanistico dell'intervento proposto fermo restando pertanto l'acquisizione di autorizzazioni e/o nulla-osta e/o assensi connessi ad eventuali vincoli e/o prescrizioni insistenti sulle aree in questione.

Per quanto attiene agli aspetti di natura paesaggistica, pur rilevando che le aree interessate dall'intervento ricadono in un A.T.E. di tipo "E" di valore normale del PUTT/Paesaggio (approvato dalla G.R. con Delibera n. 1748/2000) e pertanto la variante urbanistica non è soggetta a "parere paesaggistico" previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. dello stesso Piano, si ritiene di dover richiedere, in fase attuativa, il rispetto delle seguenti condizioni al fine di tutelare maggiormente il contesto territoriale interessato:

- nella realizzazione delle aree di sosta e dei percorsi interni all'area d'intervento, dovranno essere utilizzati preferenzialmente materiali che assicurino la permeabilità del terreno con esclusione di materiale bituminoso e dovrà essere realizzato un disoleatore per lo smaltimento delle acque di dilavamento;
- gli ulivi da rimuovere dovranno essere ripiantati all'interno delle aree a verde fermo restando

comunque il rispetto della L.R. n. 14 del 04/06/2007;

- messa a dimora lungo tutte le fasce di rispetto di alberature ad alto fusto atte a mitigare l'impatto visivo.

Ancora si da atto, sulla scorta degli atti d'ufficio (P.U.T.T./P.B.A.), che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla L.R. n. 7/98; le stesse aree non risultano ricomprese in Siti di Importanza Comunitaria né in zone di Protezione Speciale ex Decreto del Ministero dell'Ambiente del 03.04.2000 e per le stesse non sono peraltro applicabili le disposizioni ex D.P.R. n. 357/97 e s.m. ed i.

L'intervento comporta variante agli strumenti urbanistici generale ed attuativo vigenti rispettivamente nei termini di ritipizzazione dell'area da zona "E1 - verde agricolo" e zona "D5 zona per attività produttive" a zona D5/bis (tipizzazione prospettata negli atti comunali), sotto l'osservanza degli indici e parametri urbanistico - edilizi così come riportati e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 - 5° comma - del Dlgs n. 267/2000, dal Consiglio comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto del Presidente della G.R.

Alla luce di quanto innanzi illustrato si propone alla Giunta di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dai Sindaci del Comune di Bitonto ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2004 per la costruzione di una piattaforma logistica.

Nel contempo, in considerazione della organicità e funzionalità delle aree complessivamente coinvolte nella trasformazione urbanistica connessa alla realizzazione della piattaforma logistica in parola, si propone di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 - 6° comma - del D.lvo 267/2000 e art. 5 - comma 6 - della L.r. n. 19/04, nonché dell'art. 12 - comma 1 - del D.lvo n. 327/01 e s.m., la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste nel progetto di cui trattasi.

Inoltre, si propone di dare atto, ai sensi dell'art. 10 - comma 1 - del D.lvo n. 327/01 e s.m., che il vincolo preordinato all'esproprio, delle aree non in proprietà del soggetto proponente e formanti

oggetto delle intervenute variazioni dei predetti strumento urbanistico generale ed attuativo vigenti come innanzi richiamate, deve intendersi disposto a decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di approvazione dell'Accordo di Programma e pubblicazione sul B.U.R.P. (Decreto del Presidente della Regione Puglia) e decadrà allo spirare di anni 5 dalla medesima data."'''

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. e) DELLA L.R. 7/97.**

**"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01"**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile della P.O. e del Dirigente di Servizio.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

- DI AUTORIZZARE, per le motivazioni e con le prescrizioni di cui alla relazione sopra riportata, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai

sensi dell'art. 5 comma 1 e 2 della L.R. del 3/11/2004 n° 19 e dell'art. 34 del D.L.vo n° 267/2000 tra Regione Puglia ed il comune di Bitonto per la realizzazione ed ampliamento della piattaforma logistica alla S.P. 231 Km 2,5 in variante agli strumenti urbanistici generale (P.R.G.) ed attuativo (P.P. - zona D5) vigenti nei limiti e nei termini richiamati in relazione che qui si condividono e si intendono integralmente riportati per economia espositiva;

- DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 10 - comma 1 - del D.lvo n. 327/01 e s.m., che il vincolo preordinato all'esproprio, delle aree non in proprietà del soggetto proponente e formanti oggetto delle intervenute variazioni dei predetti strumento urbanistico generale ed attuativo vigenti come innanzi richiamate, decorre dalla data di efficacia

del provvedimento di approvazione dell'Accordo di Programma (pubblicazione sul B.U.R.P. del Decreto del Presidente della Regione Puglia) e decadrà allo spirare di anni 5 dalla medesima data.”

- DI DICHIARARE ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 - 6° comma - del D.lvo 267/2000 e art. 5 - comma 6 - della l.r. n. 19/04, nonché dell'art. 12 comma 1 - del D.lvo n. 327/01 e s.m., la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste nel progetto di cui trattasi;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Sandro Frisullo



**Presidenza della Giunta Regionale**

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale On. Nicola VENDOLA ed il Comune di Bitonto rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Raffaele Valla in attuazione della L.R. n. 19 del 3 Novembre 2004, per la realizzazione di un Insediamento Industriale per l'ampliamento della piattaforma logistica alla S.P. 231 Km 2,5.

**PREMESSO:**

- a) che la L.R. 3 Novembre 2004 n. 19 prevede che, al fine di favorire e promuovere lo sviluppo socio-economico attraverso la valorizzazione e il miglior utilizzo del patrimonio infrastrutturale mediante l'insediamento, l'ampliamento o la delocalizzazione di attività produttive ritenute di particolare rilevanza nei settori dell'industria e dei servizi e comunque tali da comportare un incremento occupazionale non inferiore a centocinquanta unità nel territorio regionale, i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art.34 del Dlgs n.267/2000, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto di approvazione del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

**CONSIDERATO:**

- a) che, la ditta "Futura Enterprise s.r.l.", ha in programma la realizzazione di una piattaforma logistica alla S.P. 231 Km 2,5;
- b) che, la Ditta "Futura Enterprise s.r.l.", sarà responsabile delle garanzie e degli obblighi specificatamente previsti dalla legge;
- d) che il Sindaco del Comune di BITONTO ha richiesto, con istanza dell' 25/02/2008, al Presidente della G.R. la definizione, in attuazione della citata L.R n.19 del 3-11-2004, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione di una piattaforma logistica da parte della ditta "Futura Enterprise

s.r.l.", con reperimento di area idonea, in variante agli strumenti urbanistici generale ed attuativo vigenti.

### **PRESO ATTO**

dalla documentazione trasmessa dal Sindaco del comune di Bitonto:

- a) che l'area individuata risulta censita, per i terreni di proprietà, in catasto terreni in agro di Bitonto al foglio 54 p.lle 75, 260, 261, 262, 263, 72, 199, 200, 203, 110, 53, 55, 111, 197, 198, 202, 57 (parte), 112, 168, 169, 170, 71, 184, 173, 175, 175, 85 64 n. 46, 174 (parte), 395 (parte), 396 (parte), 397 (parte) 398, 399, 400 (parte), 71, 284, 232, 135, al foglio 65 per le p.lle 11, 48, 49, 51, 52, 107, 81 (parte) 84, 87(parte), 60, 86, 114, 101, 41, 130, 131, 124, 125 (parte), 4, 10, 25, 56, 77, 39, 47, 134, 59, 166, 140, 171, 172, 12, 28, 32, 31, 33, le particelle al foglio 65 n. 34, 179, 178, 53, 63 sono in parziale proprietà, e le p.lle 26 e 66 (parte), non sono in possesso della società.
- b) che l'area individuata complessivamente avente una superficie totale di 518.194 mq è tipizzata come Zona D/5 zona per attività produttive e commerciali e come zona E1 verde agricolo nel vigente P.R.G.
- c) che la ditta "Futura Enterprise s.r.l." si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondarie necessarie, nella misura dovuta per legge, per l'insediamento unitario del complesso produttivo e ha assicurato l'occupazione nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a più di 150 unità secondo il cronoprogramma assunzioni unità lavorative trasmesso con la proposta di Accordo di Programma;

### **VISTA**

la deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale la G.R. ha autorizzato -con prescrizioni e condizioni- il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Bitonto ai sensi della citata L.R. del 3 Novembre 2004 n. 19 , per la realizzazione dell'intervento da parte della ditta "Futura Enterprise s.r.l.".

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

le parti, la Regione Puglia ed il Comune di BITONTO, come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
- 2) In attuazione della L.R. del 3 Novembre 2004 n. 19, la Regione Puglia ed il Comune di BITONTO con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della ditta "Futura Enterprise s.r.l." della piattaforma logistica in variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) e attuativo (P.P. – zona D5) vigenti. Il complesso logistico, ricade in un'area tipizzata "Zona D/5" e fascia di rispetto stradale per circa 115.184 mq e in un area tipizzata "Zona E1" e fascia di rispetto stradale per circa 403.010 mq. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento si fa riferimento agli elaborati grafici riportati nella delibera di G.R. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, vale quanto disposto dall'art. 5 del D.M. n°1444/68; inoltre, per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche precisate nel corpo della stessa deliberazione di G.R. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- 4) La ditta "Futura Enterprise s.r.l." dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alla viabilità, alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi.
- 5) Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di BITONTO e della ditta "Futura Enterprise s.r.l. diretta a disciplinare:
  - a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;
  - b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria;
  - c) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (di 150 unità).La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio del Comuni di BITONTO ratificherà il presente Accordo di Programma.

- 6) Ai sensi e per gli effetti dell'art.34 quarto comma del D.lgs n.267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generale e attuativo vigenti nel Comune di BITONTO. Resta inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale del Comune di BITONTO, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della vigente normativa. Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante agli strumenti urbanistici generale ed attuativo vigenti.
- 7) Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, ovvero nell'eventualità che i lavori relativi alla realizzazione dell'intervento previsto nel presente A. di P. non inizino entro il termine improrogabile di diciotto mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del Decreto di approvazione dell'A. di P. il presente accordo si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso le aree interessate dall'intervento riacquisteranno l'originaria destinazione urbanistica.
- 8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente organo comunale rilascerà alla ditta "Futura Enterprise s.r.l." il permesso a costruire entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5) a carico della stessa Società proponente.
- 9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.
- 10) ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 – 6° comma - del Dlvo 267/2000 e art. 5 – comma 6 – della l.r. n. 19/04, nonché dell'art. 12 – comma 1 – del D.lvo n. 327/01 e s.m., il provvedimento approvativo, dell'Accordo di Programma a sottoscrivere, comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste nel progetto di cui trattasi.
- 11) ai sensi dell'art. 10 – comma 1 – del D.lvo n. 327/01 e s.m., il vincolo preordinato all'esproprio delle aree non in proprietà e formanti oggetto delle intervenute variazioni dei predetti strumenti

urbanistici generale ed attuativo vigenti deve intendersi disposto a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del Decreto del Presidente della Regione Puglia di approvazione del presente Accordo di Programma e allo spirare di anni 5 dalla medesima data.

- 12) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 - comma 2- della L.R. 19/04 e dell'art.13 – comma 3 del D.Lgs. 327/01 e s.m. i termini di inizio delle procedure espropriative decorrono dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del Decreto del Presidente della Regione Puglia di approvazione del presente Accordo di Programma.
- 13) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di BITONTO provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.
- 14) Ai sensi del sesto comma dell'art.34 del Dlgs n.267/2000, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di BITONTO.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune BITONTO;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

BARI, li \_\_\_\_\_

**IL SINDACO DEL  
COMUNE DI BITONTO  
(Dott. Raffaele Valla)**

**IL PRESIDENTE DELLA  
REGIONE PUGLIA  
(On. Nicola VENDOLA)**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2009, n. 933

**Delibera C. R. n. 76/96 Comune di Ascoli Satriano interventi di N. C. "Eliminazione baracche o altri locali adibiti ad abitazioni temporanee". Richiesta devoluzione economie programma euro 601.703,34, con richiesta di finanziamento integrativo di euro 236.206,66, per costruzione n. 6 alloggi Fabbricato "R" e demolizione casette asismiche ricadenti nel Comparto "A" del P.E.E.P. via Cerignola.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio "Area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana", Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Comuni, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio E.R.P., riferisce quanto segue:

Nell'ambito di "interventi finalizzati alla eliminazione delle baracche o altri locali adibiti ad abitazioni temporanee, occupati in via provvisoria a seguito di eventi sismici o altri eventi straordinari, il Consiglio Regionale, con delibera n. 76 del 02-05-1996, ha ammesso ai benefici, tra gli altri, il Comune di Ascoli Satriano, per la realizzazione dei fabbricati "M-N-O-P-Q" ricadenti nel comparto "A" del P.E.E.P., per un importo di € 5.000.000.000 pari a euro 2.582.284,49.

Con nota n. 11095 del 28-10-2008, il Comune di Ascoli Satriano, relazionava che a seguito di ultimazione dei lavori inerenti la costruzione dei fabbricati "M-N-O-P-Q" ricadenti nel comparto "A" del P.E.E.P., era risultata una economia di programma pari ad euro 601.703,34, inoltre, comunicava che si era proceduto ad incaricare i progettisti per la definizione del progetto inerente la realizzazione del fabbricato "R", per un programma complessivo di euro 785.000,00, da finanziarsi per € 601.703,34 con somme residue di cui alla deliberazione di C.R. n. 76/96 e per euro 183.296,66 con fondi di bilancio comunale.

Con successiva nota n. 1892 del 23-02-2009, il Comune di Ascoli Satriano, nel ribadire l'avvenuta

ultimazione dei lavori riguardanti la costruzione dei fabbricati "M-N-O-P-Q", confermava che l'economia di programma era pari ad euro 601.703,34 e chiedeva altresì, un finanziamento integrativo ammontante ad euro 236.206,66 da destinare per euro 52.910,00 al completamento delle demolizioni delle casette asismiche del comparto "A" del P.E.E.P. e per la restante somma, pari ad euro 183.296,66, quale finanziamento aggiuntivo occorrente per il completamento della costruzione del fabbricato "R" ricadente al comparto "A" del P.E.E.P., programma questo ammontante ad euro 785.000,00 (economia di programma euro 601.703,34 + euro 183.296,66 finanziamento aggiuntivo).

Con nota n. 525 del 04-03-2009, il Servizio E.R.P., chiedeva al Comune di Ascoli Satriano di chiarire se il finanziamento aggiuntivo di euro 183.296,66, che nelle precedenti note comunali era previsto a carico del bilancio comunale doveva invece intendersi come ulteriore finanziamento regionale.

Con nota di riscontro n. 2827 del 17-03-2009, il Comune relazionava che "l'attuale condizione di crisi economica non consentiva al bilancio comunale il concorso sulla spesa di euro 183.296,66, per cui veniva richiesta la rilocalizzazione delle economie accertate, pari a euro 601.703,34, nonché un finanziamento aggiuntivo di euro 183.296,66, al fine di poter realizzare il fabbricato "R", composto da n. 6 alloggi, oltre a euro 52.910,00, occorrente per le demolizioni delle casette asismiche del comparto "A" del P.E.E.P.", il tutto a totale carico di fondi regionali.

Per quanto sopra, considerate le motivazioni esposte dal Comune Ascoli Satriano, si ritiene di poter accogliere la proposta di devoluzione del finanziamento di euro 601.703,34NE occorrente per la costruzione del fabbricato "R" ricadente al comparto "A" del P.E.E.P., nonché di concedere un finanziamento integrativo di euro 236.206,66, da destinare per euro 52.910,00 al completamento delle demolizioni delle caselle asismiche del comparto "A" del P.E.E.P. e per la restante somma, pari ad euro 183.296,66, come finanziamento aggiuntivo occorrente per la costruzione del fabbricato "R" ricadente al comparto "A" del P.E.E.P.

Il finanziamento integrativo di euro 236.206,66, sarà prelevato dagli accantonamenti del biennio 90/91 - L. 67/88, in quanto come risulta dagli atti d'ufficio, vi è ancora disponibilità.

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. e I.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Vista la L.R. n. 7 del 4/2/97, art. 4, comma 4, punto a);

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio Comuni e dal Dirigente del Servizio E.R.P.;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- Di approvare la relazione in premessa;
- Di accogliere la richiesta del Comune di Ascoli Satriano, consistente nella devoluzione del finanziamento di euro 601.703,34, occorrente per la costruzione del fabbricato "R" ricadente al comparto "A" del P.E.E.P., nonché di concedere un finanziamento integrativo di euro 236.206,66, da destinare per euro 52.910,00 al completamento delle demolizioni delle casette asismiche del comparto "A" del P.E.E.P. e per la restante somma, pari ad euro 183.296,66, come finanziamento aggiuntivo occorrente per la costruzione

del fabbricato "R" ricadente al comparto "A" del P.E.E.P.;

- Il finanziamento integrativo di euro 236.206,66, sarà prelevato dagli accantonamenti del biennio 90/91 - L. 67/88, in quanto come risulta dagli atti d'ufficio, vi è ancora disponibilità;
- Di assegnare il termine di 13 mesi per pervenire all'inizio dei lavori, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2009, n. 934**

**Comune di Canosa di Puglia (Ba). Variante al P.R.G. art. 5.06 delle NTA del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggistico.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Canosa (Ba) dotato di PRG (approvato con del. di G.R. n. 118/2005), con Delibere di C.C. n. 71 del 29/12/2006 e n. 25 del 24/04/2007 (esame delle osservazioni), ha adottato la variante per l'adeguamento del PRG al Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio.

La documentazione tecnico amministrativa trasmessa con nota prot. n. 18756 del 13/06/2007 comprende i seguenti atti ed elaborati progettuali:

- Copia conforme alla delibera di CC n.71 del 29/12/2006;
- Copia conforme alla delibera di CC n.25 del 24/04/2007;
- Copia conforme all'osservazione formulata dalla ditta Palmitessa Inerti e Argilla di Palmitessa Elia & C. Sas datata 20/02/2007;
- Copia conforme all'osservazione formulata da alcuni Partiti Politici ed Associazioni sindacale ed ambientaliste datata 06/03/07;

- Controdeduzioni tecniche;
- Elaborati progettuali così di seguito elencati:
  - A - Relazione Generale;
  - B - Norme Tecniche d'Attuazione
  - D - Cartografia di base:
    - Tav. D.1 - cartografia di base scala 1:25.000
    - Tav. D.2a/b/c/d - cartografia di base scala 1:10.000
    - Tav. D.3 - cartografia di base scala 1:5.000
    - Tav. D.4a/b/c/d - ortofoto scala 1:10.000 F
- AdB Regione Puglia: Piano di Assetto Idrogeologico:
  - Tav. F a/b/c/d - P.A.I.- perimetrazione delle aree vincolate scala 1:10.000
- G. PRG vigente:
  - Tav.G.1 - Riporto del PRG vigente su rilievo aefg scala 1: 25.000
  - Tav G. 2a/b/c/d - Riporto del PRG vigente su rilievo aefg scala 1: 10.000
  - Tav.G.3 - Riporto del PRG vigente su rilievo aefg scala 1: 5.000
- H. Ripermetrazione dei "Primi Adempimenti al Piano" su PRG vigente
  - Tav. H. 1a/b/c/d - PRG/ Sistema botanico vegetazionale scala 1:10.000
  - Tav. H. 2a/b/c/d - PRG/ Sistema geomorfologico su rilievo aefg scala 1:10.000
  - Tav. H. 3 a/b/c/d - PRG/ Sistema della stratificazione storica dell'insediamento scala 1:10.000
- I. Territori costruiti
  - Tav. I - Perimetrazione dei territori costruiti su rilievo aefg scala 1:5.000
- L. Sistemi costruttivi: Ambiti Territoriali Distinti
  - Tav. L.1 - Sistema botanico vegetazionale scala 1:25.000
  - Tav. L.2 - Sistema geomorfologico scala 1:25.000
  - Tav. L.3 - Sistema della stratificazione storica dell'insediamento scala 1:25.000
  - Tav. L.4 a/b/c/d - Sistema botanico vegetazionale scala 1:10.000
  - Tav. L.5 a/b/c/d - Sistema geomorfologico scala 1:10.000
  - Tav. L.6 a7b/c/d - Sistema della stratif. storica dell'insediamento scala 1:10.000
- M. Ambiti Territoriali Estesi
  - Tav. M.1- ATE su rilievo aefg scala 1:25.000

Tav. M.2 a7b/c/d - ATE su rilievo aefg scala 1:10.000

Tav. M.3 - ATE su rilievo aefg scala 1:5.000

O. Zonizzazione di PRG

Tav. 0.1 - Territorio comunale - Zonizzazione scala 1:25.000

Tav. 0.2 a/b/c/d - Territorio comunale -Zonizzazione scala 1:10.000

Tav. 0.3 Area urbanizzata - Zonizzazione scala 1:5.000

Tav. 0.4 Area Laconia - Zone D1,D2, D3,D4,D5 - Zonizzazione scala 1:5.000

Successivamente è stata trasmessa con nota prot. n. 12166 del 17/04/2008 la seguente documentazione in duplice copia:

Schede degli edifici extraurbani d'interesse storico-architettonico già individuati dal PRG vigente;

Tav. H\* - PUTT/P della Regione Puglia. Riporto degli ATE su rilievo aefg scala 1:25.000.

Gli atti sono stati regolarmente pubblicati ed avverso la Del. di C.C. n. 71/06 sono state presentate n. 2 osservazioni, controdedotte dal Consiglio Comunale con Delibera di C.C. n. 25 /07.

Posto quanto sopra il SUR, con relazione istruttoria n. 5 del 19.03.2009, nel merito di quanto proposto dal Comune di Canosa ha rappresentato quanto segue:

**A) INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DISTINTI (A.T.D) -**

Per quanto attiene alla definizione delle perimetrazioni degli A.T.D., così come definiti dal Titolo III delle NTA del P.U.T.T./P e come individuati negli elenchi allegati alla predetta normativa, nonché eventualmente adeguati alle situazioni di fatto documentate dalla cartografia comunale aggiornata, si rappresenta quanto segue:

**SISTEMA GEO-MORFO-IDROGEOLOGICO - Tav. L.2 - L.5 a/b/c/d**

Con riferimento al sistema ed all'assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico indicato nella cartografia tematica del PUTT/P (serie n° 3, 4 bis, 6 e n° 10 degli atlanti della documentazione cartografica) e dal Capo II delle NTA (arti. 3.06, 3.07, 3.08 e 3.09 delle NTA del PUTT/P) si evidenzia quanto segue:

**EMERGENZE GEOLOGICHE**

Il progetto di "Adeguamento al Piano" del PRG del comune di Canosa di Puglia, con riferimento alla predetta tematica, non ha individuato alcun "bene".

**EMERGENZE MORFOLOGICHE**

- Tematismo "grotte": Il progetto di "Adeguamento al Piano" con riferimento alla predetta tematica non ha individuato alcuna emergenza.

In proposito si evidenzia che il territorio di Canosa di Puglia è interessato da numerose cavità sia naturali che antropiche (talune derivano anche da attività di "cave ipogee"); peraltro la presenza di detti "beni" risulta già - evidenziata negli elaborati allegati ad altra specifica variante di P.R.G. relativa alla Zona D-6-B Madonna di Costantinopoli (Del. di C.C. n. 73 del 29.12.2006).

Pertanto per quanto attiene alla mancata individuazione delle "cavità" si ritiene che la ricognizione operata non sia coerente con le disposizione del PUTT/P (art. 3.06 delle N.T.A.).

- Tematismo "doline e puli": Il progetto di "Adeguamento al Piano" con riferimento alla predetta tematica ha proceduto ad una individuazione di dettaglio, ovvero alla graficizzazione delle specifiche aree di pertinenza e delle relative aree annesse.

Pertanto per quanto attiene alla mancata individuazione delle "doline o puli" si ritiene che la ricognizione operata sia coerente con le disposizione del PUTT/P (art. 3.06 delle N.T.A.).

- Tematismo "gravine e lame": Il progetto di "Adeguamento al Piano" con riferimento alla predetta tematica ha operato una sensibile riduzione dei "beni" individuati.

In proposito si rappresenta che dagli elaborati scritto grafici prodotti non si evince se la ricognizione effettuata in sede di "adeguamento" (tav. L.2 e L5a/b/c/d), confermativa di quella operata in sede di primi adempimenti, sia stata suffragata da una precisa analisi di tipo geologico e non, come di fatto risulta, sulla base di una mera interpretazione della cartografia di base e delle curve di livello, mancando in proposito qualsiasi riferimento nella relazione allegata.

Pertanto per quanto attiene alla sensibile riduzione delle "gravine e lame" si ritiene che la rico-

gnizione operata non sia coerente con le disposizione del PUTT/P (art. 3.06 delle N.T.A.).

- Tematismo "versanti-criniali-ciglio di scarpata": Il progetto di "Adeguamento al Piano" con riferimento alla predetta tematica ha operato una sensibile riduzione dei "beni" e non ha individuato alcuna emergenza.

In proposito si rappresenta che dagli elaborati scritto grafici prodotti non si evince se la ricognizione effettuata in sede di "adeguamento" (tav. L.2 e L5a/b/c/d), confermativa di quella operata in sede di primi adempimenti, sia stata suffragata da una precisa analisi di tipo geologico e non, come di fatto risulta, sulla base di una mera interpretazione della cartografia di base e delle curve di livello, mancando in proposito qualsiasi riferimento nella relazione allegata.

Pertanto per quanto attiene alla sensibile riduzione delle emergenze "versanti-criniali-ciglio di scarpata" si ritiene che la ricognizione operata non sia coerente con le disposizione del PUTT/P (art. 3.06 delle N.T.A.).

**EMERGENZE IDROGEOLOGICHE**

Il progetto di "Adeguamento al Piano" del PRG del Comune di Canosa di Puglia, con riferimento alla predetta tematica ha individuato nella relativa cartografia allegata la presenza delle predette emergenze idrogeologiche ed ha proceduto ad una individuazione di dettaglio ovvero alla graficizzazione e definizione delle specifiche area di pertinenza e delle relative aree annesse.

Pertanto per quanto attiene alla individuazione dei "corsi d'acqua" si ritiene che, la ricognizione operata sia coerente con le disposizioni del PUTT/P (art. 3.08 delle N.T.A.).

**SISTEMA BOTANICO-VEGETAZIONALE - Tav. L.1 - L.4a/b/c/d**

Con riferimento al sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica come individuato dalla cartografia tematica del PUTT/P (serie n° 4 e n° 9 degli atlanti della documentazione cartografica) e disciplinato dal Capo III delle NTA (art. 3.10, 3.11, 3.12, 3.12, 3.14 delle NTA del PUTT/P) si evidenzia quanto segue:

- Tematismo "boschi e macchie": Il progetto di "Adeguamento al Piano" con riferimento alla predetta tematica ha proceduto ad una individua-

zione di dettaglio, ovvero alla graficizzazione delle specifiche aree di pertinenza e delle relative aree annesse.

In particolare è stata operata, in relazione a quanto individuato nel PUTT/P, una ulteriore individuazione di aree boscate lungo il corso del "Fiume Ofanto".

Pertanto per quanto attiene alla individuazione di "boschi e macchie" si ritiene che la ricognizione operata sia coerente con le disposizioni del PUTT/P (art. 3.10 delle N.T.A.).

- Tematismo "beni naturalistici": Il progetto di "Adeguamento al Piano" con riferimento alla predetta tematica ha proceduto ad una individuazione di dettaglio, ovvero alla graficizzazione delle specifiche aree di pertinenza, ed ha operato la individuazione del SIC IT9120011 "Valle dell'Ofanto". Negli elaborati, invece, non risulta perimetrata l'area relativa al "Parco del Canale della Vetrina", l'area denominata "Parco Territoriale Tufarelle" (come da variante proposta con Del. di C.C. n. 2 del 12.01.07). Altresì non risulta individuata un'area definita "parco" nel PUTT/P ed individuabile nell'ambito territoriale denominato "Cave di Basta".

Pertanto per quanto attiene alla individuazione di "beni naturalistici" si ritiene che la ricognizione operata possa essere ritenuta coerente con le disposizioni del PUTT/P (art. 3.11 delle N.T.A.) a condizione che siano inserite gli ambiti riferiti a: "Parco Canale della Vetrina"; "Parco Territoriale Tufarelle"; "Parco Cave di Basta".

- Tematismo "aree protette": Il progetto di "Adeguamento al Piano" con riferimento alla predetta tematica ha individuato nella relativa cartografia allegata la presenza di dette emergenze ed ha provveduto alla perimetrazione dell'Oasi di Protezione "Don Fernando",  
Pertanto per quanto attiene alla individuazione di "aree protette" si ritiene che la ricognizione operata possa essere ritenuta coerente con le disposizioni del PUTT/P (art. 3.13 delle N.T.A.)

#### **SISTEMA DELLA STRATIFICAZIONE STORICA. Tav. L.3 - L.6a/b/c/d**

- Tematismo "zone archeologiche": Il progetto di "Adeguamento al Piano" con riferimento alla predetta tematica ha operato, tra la parte grafica e la parte narrativa, una diversa trattazione; infatti il

sistema dei vincoli e segnalazioni archeologiche pur essendo fortemente ampliato nella relazione (pagg n. 6, 7, 8 e 9) non corrisponde alle relative individuazioni grafiche.

Pertanto per quanto attiene alla individuazione di "zone archeologiche" si ritiene che la ricognizione operata possa essere ritenuta coerente con le disposizioni del PUTT/P (art. 3.15 delle N.T.A.) a condizione che siano introdotte negli atti di "adeguamento" apposite schede contenenti il riporto delle planimetrie catastali in uno alla individuazione delle aree annesse, oltre ad una ricognizione nella Tav. L.3. con apposita colorazione

- Tematismo "beni architettonici extraurbani": Il progetto di "Adeguamento al Piano" con riferimento alla predetta tematica ha operato una individuazione di dettaglio ovvero alla graficizzazione e definizione di n. 37 beni, suddivisi in Masserie e Poste ma non ne ha individuato le relative aree annesse. Pertanto per quanto attiene alla individuazione di "beni architettonici extraurbani" si ritiene che la ricognizione operata possa essere ritenuta coerente con le disposizioni del PUTT/P (art. 3.16 delle N.T.A.) a condizione che siano introdotte negli atti di "adeguamento" apposite schede contenenti il riporto delle specifiche aree, oltre ad una ricognizione con apposite schede contenenti il riporto delle planimetrie catastali in uno alla individuazione delle aree annesse.
- Tematismo "paesaggio agrario": Il progetto di "Adeguamento al Piano" con riferimento alla predetta tematica ha introdotto, rispetto alle indicazioni del PUTT/P, la individuazione di ampie aree interessate da resti di "Centurazioni Romane" e di "beni diffusi" della tradizione agricola locale (muretti a secco, viali alberati, ecc....) Pertanto per quanto attiene alla individuazione di "beni architettonici extraurbani" si ritiene che la ricognizione operata possa essere ritenuta coerente con le disposizioni del PUTT/P (art. 2.02. art. 3.05 delle N.T.A.)

#### **B) INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI ESTESI (A.T.E) Tav. M.1 - M.2a/b/c/d - M.3**

Il progetto di "Adeguamento al Piano" del PRG del Comune di Canosa di Puglia, con riferimento alla predetta tematica, sulla base di screening degli

A.T.D., ha operato il riporto dei diversi valori paesaggistici.

Negli elaborati (Tav. M1 e seguenti) sono riportati i diversi A.T.E. di tipo "A", "B", "C2", "D" ed "E" sovrapponendoli alla tipizzazione agricola del territorio comunale.

In proposito si ritiene di condividere quanto operato dal Comune a condizione che detti "ambiti territoriali estesi" siano adeguati alle condizioni e prescrizioni relative ai singoli A.T.D., con particolare riferimento a quanto prescritto complessivamente circa il "Sistema Geo-morfo-idreologico", il "Sistema Botanico-Vegetazionale" (con particolare riferimento a quanto indicato per il "Parco della Vetrina, il "Parco Territoriale Tufarelle" ed il "Parco Cave di Basta" da doversi individuare quali "ambiti territoriali estesi" di tipo "A") ed il "Sistema della Stratificazione Storica".

### C) TERRITORI COSTRUITI. Tav. I

Il Comune di Canosa di Puglia ha provveduto con la Tav. 1 (allegata alla deliberazione di CC. n° 25 del 24/04/07) alla perimetrazione dei "Territori costruiti" ovvero all'individuazione delle parti di territorio che vanno escluse dall'applicazione delle norme di tutela introdotte dal Titolo II e Titolo III delle NTA del PUTT/P, in quanto in possesso dei requisiti indicati dal comma 5 dell'art. 1.03 delle NTA del PUTT/P. fatta salva, ovviamente, l'applicazione delle norme di tutela paesaggistica rivenienti dal Divo 490/99 oggi D.Lgs n° 42/2004.

In particolare, come si evince dagli elaborati inviati, la perimetrazione effettuata include le aree seguenti aree:

- a. art. 1.03, punto 5.1 = "Zona A" e "Zona B";
- b. art. 1.03, punto 5.2 = "Area n. 1 - Zona PdZ 167"; "Area n. 2 - Piano Quadro", "Area 3 - PPA";
- c. art. 1.03, punto 5.3 = Aree con caratteristiche di "zone B" (ai sensi del D.M. n. 1444/68) indicate con numerazione progressiva da n. 1 a n. 40; Aree con caratteristiche di "zone intercluse", indicate con numerazione romana da n. I a n. V;

Nel merito delle perimetrazioni dei territori costruiti, si evidenzia che le stesse perimetrazioni risultano operate in riferimento alla individuazione degli A.T.E. rappresentati in questa sede di adeguamento. Ciò evidenziato si rappresenta:

- di non condividere la indicazione, per gli effetti dell'art. 1.03, punto 5.1, delle aree individuate ovvero le aree classificate quali "Zona A" e "Zona B", in quanto le stesse risultano escluse dagli A.T.E.;
- di non condividere la indicazione, per gli effetti dell'art. 1.03, punto 5.2, delle aree individuate: "Area n. 1 - Zona PdZ 167"; "Area n. 2 - Piano Quadro", "Area 3 - PPA", in quanto le stesse risultano escluse dagli A.T.E.;
- di poter condividere la indicazione, per gli effetti dell'art. 1.03, punto 5.3, per le sole aree contrassegnate con i nn. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 26, 34, in quanto le rimanenti aree risultano escluse dagli A.T.E.;
- di non condividere la indicazione, per gli effetti dell'art. 1.03, punto 5.3, delle aree contrassegnate con i nn. I, III, IV e V, in quanto le stesse risultano escluse dagli A.T.E.;

### D) DISCIPLINA PAESAGGISTICA

Il progetto di "Adeguamento al Piano" del PRG del Comune di Lanosa di Puglia, con riferimento alla predetta tematica al fine di adeguare la normativa comunale vigente alle disposizioni del PUTT/P opera una variante alle stesse N.T.A. modificando ed integrando il CAPO V - Zone destinate all'uso agricolo- ovvero integrando la disciplina urbanistica con quella paesaggistica.

In proposito si ritiene di condividere quanto operato dal Comune a condizione che detta disciplina sia adeguata alle condizioni e prescrizioni relative ai singoli A.T.D., con particolare riferimento alla individuazione del "Parco della Vetrina", "Parco Territoriale Tufarelle" e del "Parco Cava di Basta".

### C) VARIANTI URBANISTICHE

Il progetto di "adeguamento" oltre alla variante strettamente connessa agli aspetti paesaggistici contiene anche due varianti di tipo urbanistico.

- 1) La prima è riferita ad un'area individuata con le particelle nn. 12-262-263 (Foglio: n.d.)  
Detta variante consiste nell'introduzione della classificazione quale Zona Territoriale Omogenea di tipo "B2" di un'area già interessata da "vincolo archeologico" introdotto con Decreto M.B.A.C. del 16.11.1990 e rimosso con altro Decreto del 28.06.05.

In relazione a detta proposta di variante si rappresenta quanto in appresso:

- a) la variante, ancorché proposta a seguito di rimozione di un "vincolo archeologico", comporta una riduzione della salvaguardia e valorizzazione paesaggistica peraltro in contraddizione con quanto operato in questa stessa sede di "adeguamento" laddove, per aree immediatamente contermini, è proposta la introduzione di un "ambito territoriale esteso" di tipo "A" in sostituzione di un A.T.E. di tipo "E";
  - b) la variante, in relazione agli aspetti urbanistici non proponibili in questa sede, comporta la ritipizzazione di un'area con riferimento al P.d.F. non più vigente, nonché la introduzione di nuovi carichi urbanistici in riferimento al P.R.G. vigente.
- 2) La seconda è connessa alle N.T.A. (art. 71) del vigente P.R.G.

Detta variante normativa prevede la modifica dell'art. 71 - Zone per insediamenti produttivi per commercio, artigianato ed attività a servizio dell'agricoltura (D2) delle NTA del PRG vigente e riguarda la ridefinizione del parametro relativo all'altezza massima ammissibile da m. 5,00 a m. 7,50

Posto quanto sopra, in relazione alle due varianti urbanistiche, atteso che le stesse non possono essere proposte in questa sede di adeguamento al Piano (PUTT/P) si ritiene che le varianti devono essere riproposte, fatta salva l'istruttoria di merito, con specifico provvedimento.

## OSSERVAZIONI

Avverso la delibera n. 71/06 sono pervenute due sole osservazioni, controdedotte dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 25/07.

**Osservazione n. 1:** Società Palmitessa Inerti e Argilla di Palmitessa Elia & C. snc. inerente la erronea perimetrazione di una "area annessa a scarpa".

Con la citata deliberazione l'Amm.ne Com.le ha rigettato l'osservazione significando che per la realizzazione di un qualsiasi intervento si dovrà in ogni caso avviare la procedura di "autorizzazione paesaggistica".

**Osservazione n. 2:** Sottoscritta da partiti politici, organizzazioni sindacali e associazioni ambientaliste inerente la variante urbanistica relativa alla introduzione della "Zona B2".

Con la citata deliberazione l'Amm.ne Com.le ha accolto parzialmente detta osservazione.

In relazione alle suddette osservazioni si ritiene:

- 1) si condivide quanto operato dalla Amministrazione Comunale;
- 2) l'osservazione è superata da quanto esposto nella relazione che precede.

## CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso e considerato e rilevata, dagli atti grafici trasmessi, l'ampia analisi svolta, che tuttavia deve essere approfondita per gli aspetti sopra indicati e dalla quale derivano previsioni pianificatorie non coerenti con le disposizioni di tutela paesaggistica introdotte dal PUTT/P, fermo restando che le previsioni di tipo urbanistico non subiscono alcuna variazione e che rimangono confermate tutte le previsioni del P.R.G. vigente, si ritiene di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, a condizione che negli elaborati grafici siano introdotte le necessarie modifiche di cui alla relazione che precede e che qui si intendono integralmente riproposte."

Gli atti in questione, corredati dalla relazione istruttoria n. 06 del 19.03.2009 con gli esiti innanzi riportati, sono stati successivamente rimessi per il parere di cui all'art. 16 della L.R. n. 56/80 al Comitato Urbanistico Regionale che, nell'adunanza del 19/03/2009 con parere n. 07 del 19.03.2009 si è così espresso:

## "ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/80, nei termini e con le prescrizioni e puntualizzazioni di cui alla relazione istruttoria d'ufficio n. 06 del 19/03/09, in toto fatta propria."

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare - ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 - la variante al P.R.G. di adeguamento al PUTT/P adottata dal Comune di Canosa di Puglia con le Delibere di C.C. n. 71 del 29.12.2006 e n. 25 del 24.04.07, nei termini e nei

limiti riportati nella relazione del SUR n. 06 del 19.03.2009 e del parere del C.U.R. n. 07 del 19.03.2009, qui in toto condivisi e parti integranti del presente provvedimento.”

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come definite dall'art. 4 - comma 4, lett. D) della L.R. n. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. N.28/01 e s.m. e i.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal dirigente di Servizio;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportate;
- DI APPROVARE ai sensi dell'art. 5.06 delle NTA del PUTT/p e della L.R. n. 56/1980 la variante di adeguamento del P.R.G. al PUTT/P del Comune di CANOSA di PUGLIA adottata con le deliberazioni di C.C. n. 71 del 29.12.2006 e n. 25 del 24.04.07 per le motivazioni, e considerazioni di cui al parere del C.U.R. n. 07 del 19/03/2009 e parte integrante del presente provvedimento.
- DI RICHIEDERE al Consiglio Comunale di Canosa, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/1980, apposito provvedimento di controdeduzioni e/o adeguamento alle prescrizioni e modifiche di cui al parere del C.U.R. n. 07 del 19/03/2009;
- DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di CANOSA di PUGLIA, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



**REGIONE PUGLIA**  
ASSESSORATO ASSETTO DEL TERRITORIO  
Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana  
**Comitato Urbanistico Regionale**

SEGRETERIA (c/o Servizio Urbanistica): Via Magnolie n.6/8, Z.I. 70026 MODUGNO (BA) - tel/fax 0805407897 - e.moretti@regione.puglia.it

**ADUNANZA DEL 19/03/2009**

**COMPONENTI N.20**

**PRESENTI N.16**

**PARERE N.07/2009**

oggetto: **CANOSA DI PUGLIA (BA)** – Adeguamento del PRG al PUTT/P.

**IL COMITATO**

**VISTI** gli atti tecnici ed amministrativi dell'Adeguamento in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

**VISTA** la relazione istruttoria del S.U.R. n.06 del 19/03/09 (allegata);

**UDITO** il relatore, Ing. Nicola Giordano;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO**

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, nei termini e con le prescrizioni e puntualizzazioni di cui alla relazione istruttoria d'ufficio n.06 del 19/03/09 (allegata), in toto fatta propria.

**IL SEGRETARIO**  
(Geom. Emanuele MORETTI)

**IL RELATORE**  
(Ing. Nicola GIORDANO)

**IL PRESIDENTE - ASSESSORE**  
(Prof. Angela BARBANENTE)



**REGIONE PUGLIA**  
**Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio**  
**Area politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana**  
**Servizio Urbanistica**

**UFFICIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

**RELAZIONE ISTRUTTORIA**

N.Q.G. del..... **19 MAR. 2009**

**Oggetto: Comune di Canosa (Ba). Variante al P.R.G. del Comune di Canosa di Puglia. Art. 5.06 delle NTA del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggistico**

Il Comune di Canosa (Ba) dotato di PRG (approvato con del. di G.R. n.118/2005), con Delibere di C.C. n. 71 del 29/12/2006 e n. 25 del 24/04/2007 (esame delle osservazioni), ha adottato la variante al PRG per l'adeguamento al Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio.

La documentazione tecnico amministrativa, è stata trasmessa con due note comunali la prima trasmessa con prot. n. 18756 del 13/06/2007, comprende i seguenti atti ed elaborati progettuali:

- Copia conforme alla delibera di CC n.71 del 29/12/2006;
- Copia conforme alla delibera di CC n.25 del 24/04/2007;
- Copia conforme all'osservazione formulata dalla ditta Palmitessa Inerti e Argilla di Palmitessa Elia & C. Sas datata 20/02/2007;
- Copia conforme all'osservazione formulata da alcuni Partiti Politici ed Associazioni sindacale ed ambientaliste datata 06/03/07;
- Controdeduzioni tecniche;
- Elaborati progettuali così di seguito elencati:
  - A - Relazione Generale;
  - B - Norme Tecniche d'Attuazione
  - D - Cartografia di base:
 

Tav.D.1 - cartografia di base	scala 1:25.000
Tav.D. 2a/b/c/d - cartografia di base	scala 1:10.000
Tav.D.3 - cartografia di base	scala 1:5.000
Tav.D.4a/b/c/d - ortofoto	scala 1:10.000
  - F AdB Regione Puglia: Piano di Assetto Idrogeologico:
 

Tav. F a/b/c/d - P.A.I.- perimetrazione delle aree vincolate	scala 1:10.000
--	----------------
  - G. PRG vigente:
 

Tav.G.1 - Riporto del PRG vigente su rilievo aefg	scala 1: 25.000
Tav G. 2a/b/c/d - Riporto del PRG vigente su rilievo aefg	scala 1: 10.000

Tav.G.3 – Riporto del PRG vigente su rilievo aefg	scala 1: 5.000
H. Ripерimetrazione dei “Primi Adempimenti al Piano” su PRG vigente	
Tav. H. 1a/b/c/d - PRG/ Sistema botanico vegetazionale	scala 1:10.000
Tav. H. 2a/b/c/d - PRG/ Sistema geomorfologico su rilievo aefg	scala 1:10.000
Tav. H. 3 a/b/c/d – PRG/ Sistema della stratificazione storica dell’insediamento	scala 1:10.000
I. Territori costruiti	
Tav.I – Perimetrazione dei territori costruiti su rilievo aefg	scala 1:5.000
L. Sistemi costruttivi: Ambiti Territoriali Distinti	
Tav. L.1 - Sistema botanico vegetazionale	scala 1:25.000
Tav. L.2 – Sistema geomorfologico	scala 1:25.000
Tav. L.3 – Sistema della stratificazione storica dell’insediamento	scala 1:25.000
Tav. L.4 a/b/c/d – Sistema botanico vegetazionale	scala 1:10.000
Tav. L.5 a/b/c/d – Sistema geomorfologico	scala 1:10.000
Tav. L.6 a7b/c/d – Sistema della stratif. storica dell’insediamento	scala 1:10.000
M. Ambiti Territoriali Estesi	
Tav. M.1- ATE su rilievo aefg	scala 1:25.000
Tav. M.2 a7b/c/d – ATE su rilievo aefg	scala 1:10.000
Tav. M.3 – ATE su rilievo aefg	scala 1:5.000
O. Zonizzazione di PRG	
Tav. 0.1 – Territorio comunale – Zonizzazione	scala 1:25.000
Tav. 0.2 a/b/c/d – Territorio comunale –Zonizzazione	scala 1:10.000
Tav. 0.3 Area urbanizzata – Zonizzazione	scala 1:5.000
Tav. 0.4 Area Laconia - Zone D1,D2, D3,D4,D5 - Zonizzazione	scala 1:5.000

Successivamente, ad integrazione della prima, trasmetteva una seconda nota con prot. n. 12166 del 17/04/2008 contenente n. 2 elaborati trasmessi in duplice copia:

Schede degli edifici extraurbani d’interesse storico-architettonico già individuati dal PRG vigente;  
Tav. H\* – PUTT/P della Regione Puglia . Riporto degli ATE su rilievo aefg scala 1:25.000.

Gli atti sono stati regolarmente pubblicati ed avverso la Del. di C.C. n. 71/06 sono state acquisite n. 2 osservazioni, controdedotte dal Consiglio Comunale con Delibera di C.C. n. 25 /07.

#### **A) INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DISTINTI (A.T.D) -**

Per quanto attiene alla definizione delle perimetrazioni degli A.T.D., così come definiti dal Titolo III delle NTA del P.U.T.T./P e come individuati negli elenchi allegati alla predetta normativa, nonché eventualmente adeguati alle situazioni di fatto documentate dalla cartografia comunale aggiornata, si rappresenta quanto segue:

**SISTEMA GEO-MORFO-IDROGEOLOGICO – Tav. L.2 – L.5 a/b/c/d**

Con riferimento al sistema ed all'assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico indicato nella cartografia tematica del PUTT/P (serie n°3, 4 bis, 6 e n° 10 degli atlanti della documentazione cartografica) e dal Capo II delle NTA (artt. 3.06, 3.07, 3.08 e 3.09 delle NTA del PUTT/P) si evidenzia quanto segue:

**EMERGENZE GEOLOGICHE**

Il progetto di "Adeguamento al Piano" del PRG del comune di Canosa di Puglia, con riferimento alla predetta tematica, non ha individuato alcun "bene".

**EMERGENZE MORFOLOGICHE**

- **Tematismo "grotte"** : Il progetto di "Adeguamento al Piano" con riferimento alla predetta tematica non ha individuato alcuna emergenza.

In proposito si evidenzia che il territorio di Canosa di Puglia è interessato da numerose cavità sia naturali che antropiche (talune derivano anche da attività di "cave ipogee"); peraltro la presenza di detti "beni" risulta già evidenziata negli elaborati allegati ad altra specifica variante di P.R.G. relativa alla Zona D-6-B \_Madonna di Costantinopoli (Del. di C.C. n. 73 del 29.12.2006).

Pertanto per quanto attiene alla mancata individuazione delle "cavità" si ritiene che la ricognizione operata non sia coerente con le disposizione del PUTT/P (art. 3.06 delle N.T.A.).

- **Tematismo "doline o puli"** : Il progetto di "Adeguamento al Piano" con riferimento alla predetta tematica ha proceduto ad una individuazione di dettaglio, ovvero alla graficizzazione delle specifiche aree di pertinenza e delle relative aree annesse.

Pertanto per quanto attiene alla mancata individuazione delle "doline o puli" si ritiene che la ricognizione operata sia coerente con le disposizione del PUTT/P (art. 3.06 delle N.T.A.).

- **Tematismo "gravine e lame"** : Il progetto di "Adeguamento al Piano" con riferimento alla predetta tematica ha operato una sensibile riduzione dei "beni" individuati.

In proposito si rappresenta che dagli elaborati scritto grafici prodotti non si evince se la ricognizione effettuata in sede di "adeguamento" (tav. L.2 e L5a/b/c/d), confermativa di quella operata in sede di primi adempimenti, sia stata suffragata da una precisa analisi di tipo geologico e non, come di fatto risulta, sulla base di una mera interpretazione della cartografia di base e delle curve di livello, mancando in proposito qualsiasi riferimento nella relazione allegata.

Pertanto per quanto attiene alla sensibile riduzione delle "gravine e lame" si ritiene che la ricognizione operata non sia coerente con le disposizione del PUTT/P (art. 3.06 delle N.T.A.).

- **Tematismo "versanti-criminali-ciglio di scarpata"** : Il progetto di "Adeguamento al Piano" con riferimento alla predetta tematica ha operato una sensibile riduzione dei "beni" e non ha individuato alcuna emergenza.

In proposito si rappresenta che dagli elaborati scritto grafici prodotti non si evince se la ricognizione effettuata in sede di "adeguamento" (tav. L.2 e L5a/b/c/d), confermativa di quella

operata in sede di primi adempimenti, sia stata suffragata da una precisa analisi di tipo geologico e non, come di fatto risulta, sulla base di una mera interpretazione della cartografia di base e delle curve di livello, mancando in proposito qualsiasi riferimento nella relazione allegata.

Pertanto per quanto attiene alla sensibile riduzione delle emergenze "versanti-crinali-ciglio di scarpata" si ritiene che la ricognizione operata non sia coerente con le disposizioni del PUTT/P (art. 3.06 delle N.T.A.).

#### EMERGENZE IDROGEOLOGICHE

Il progetto di "Adeguamento al Piano" del PRG del Comune di Canosa di Puglia, con riferimento alla predetta tematica ha individuato nella relativa cartografia allegata la presenza delle predette emergenze idrogeologiche ed ha proceduto ad una individuazione di dettaglio ovvero alla graficizzazione e definizione delle specifiche area di pertinenza e delle relative aree annesse.

Pertanto per quanto attiene alla individuazione dei "corsi d'acqua" si ritiene che, la ricognizione operata sia coerente con le disposizioni del PUTT/P (art. 3.08 delle N.T.A.).

#### **SISTEMA BOTANICO-VEGETAZIONALE – Tav. L.1 – L.4a/b/c/d**

Con riferimento al sistema della copertura *botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica* come individuato dalla cartografia tematica del PUTT/P (serie n°4 e n°9 degli atlanti della documentazione cartografica) e disciplinato dal Capo III delle NTA (art. 3.10, 3.11, 3.12, 3.12, 3.14 delle NTA del PUTT/P) si evidenzia quanto segue:

- **Tematismo "boschi e macchie"** : Il progetto di "Adeguamento al Piano" con riferimento alla predetta tematica ha proceduto ad una individuazione di dettaglio, ovvero alla graficizzazione delle specifiche aree di pertinenza e delle relative aree annesse.

In particolare è stata operata, in relazione a quanto individuato nel PUTT/P, una ulteriore individuazione di aree boscate lungo il corso del "Fiume Ofanto".

Pertanto per quanto attiene alla individuazione di "boschi e macchie" si ritiene che la ricognizione operata sia coerente con le disposizioni del PUTT/P (art. 3.10 delle N.T.A.).

- **Tematismo "beni naturalistici"** : Il progetto di "Adeguamento al Piano" con riferimento alla predetta tematica ha proceduto ad una individuazione di dettaglio, ovvero alla graficizzazione delle specifiche aree di pertinenza, ed ha operato la individuazione del SIC IT9120011 "Valle dell'Ofanto". Negli elaborati, invece, non risulta perimetrata l'area relativa al "Parco del Canale della Vetrina", l'area denominata "Parco Territoriale Tufarelle" (come da variante proposta con Del. di C.C. n. 2 del 12.01.07). Altresì non risulta individuata un'area definita "parco" nel PUTT/P ed individuabile nell'ambito territoriale denominato "Cave di Basta".

Pertanto per quanto attiene alla individuazione di "beni naturalistici" si ritiene che la ricognizione operata possa essere ritenuta coerente con le disposizioni del PUTT/P (art. 3.11 delle N.T.A.) a condizione che siano inserite gli ambiti riferiti a: "Parco Canale della Vetrina; "Parco Territoriale Tufarelle"; "Parco Cave di Basta".

- **Tematismo "aree protette"** : Il progetto di "Adeguamento al Piano" con riferimento alla predetta tematica ha individuato nella relativa cartografia allegata la presenza di dette emergenze ed ha provveduto alla perimetrazione dell'Oasi di Protezione "*Don Fernando*",  
Pertanto per quanto attiene alla individuazione di "aree protette" si ritiene che la ricognizione operata possa essere ritenuta coerente con le disposizioni del PUTT/P (art. 3.13 delle N.T.A.)

#### **SISTEMA DELLA STRATIFICAZIONE STORICA . Tav. L.3 – L.6a/b/c/d**

- **Tematismo "zone archeologiche"** : Il progetto di "Adeguamento al Piano" con riferimento alla predetta tematica ha operato, tra la parte grafica e la parte narrativa, una diversa trattazione; infatti il sistema dei vincoli e segnalazioni archeologiche pur essendo fortemente ampliato nella relazione (pagg n. 6, 7, 8 e 9) non corrisponde alle relative individuazioni grafiche.

Pertanto per quanto attiene alla individuazione di "zone archeologiche" si ritiene che la ricognizione operata possa essere ritenuta coerente con le disposizioni del PUTT/P (art. 3.15 delle N.T.A.) a condizione che siano introdotte negli atti di "adeguamento" apposite schede contenenti il riporto delle planimetrie catastali in uno alla individuazione delle aree annesse, oltre ad una ricognizione nella Tav. L.3. con apposita colorazione

- **Tematismo "beni architettonici extraurbani"** : Il progetto di "Adeguamento al Piano" con riferimento alla predetta tematica ha operato una individuazione di dettaglio ovvero alla graficizzazione e definizione di n. 37 beni, suddivisi in *Masserie e Poste* ma non ne ha individuato le relative aree annesse.

Pertanto per quanto attiene alla individuazione di "beni architettonici extraurbani" si ritiene che la ricognizione operata possa essere ritenuta coerente con le disposizioni del PUTT/P (art. 3.16 delle N.T.A.) a condizione che siano introdotte negli atti di "adeguamento" apposite schede contenenti il riporto delle specifiche aree, oltre ad una ricognizione con apposite schede contenenti il riporto delle planimetrie catastali in uno alla individuazione delle aree annesse.

- **Tematismo "paesaggio agrario"** : Il progetto di "Adeguamento al Piano" con riferimento alla predetta tematica ha introdotto, rispetto alle indicazioni del PUTT/P, la individuazione di ampie aree interessate da resti di "Centurazioni Romane" e di "beni diffusi" della tradizione agricola locale (muretti a secco, viali alberati, ecc...)

Pertanto per quanto attiene alla individuazione di "beni architettonici extraurbani" si ritiene che la ricognizione operata possa essere ritenuta coerente con le disposizioni del PUTT/P (art. 2.02. art. 3.05 delle N.T.A.)

#### **B) INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI ESTESI (A.T.E)**

##### **Tav. M.1 – M.2a/b/c/d – M.3**

Il progetto di "Adeguamento al Piano" del PRG del Comune di Canosa di Puglia, con riferimento alla predetta tematica, sulla base di screening degli A.T.D., ha operato il riporto dei diversi valori paesaggistici.

Negli elaborati (Tav. M1 e seguenti) sono riportati i diversi A.T.E. di tipo "A", "B", "C2", "D" ed "E" sovrapponendoli alla tipizzazione agricola del territorio comunale.

In proposito si ritiene di condividere quanto operato dal Comune a condizione che detti "*ambiti territoriali estesi*" siano adeguati alle condizioni e prescrizioni relativi ai singoli A.T.D., con particolare riferimento a quanto prescritto complessivamente circa il "Sistema Geo-mofo-idreologico", il "Sistema Botanico-Vegetazionale" (con particolare riferimento a quanto indicato per il "Parco della Vetrina, il "Parco Territoriale Tufarelle" ed il "Parco Cave di Basta" da doversi individuare quali "*ambiti territoriali estesi*" di tipo "A") ed il "Sistema della Stratificazione Storica".

### **C) TERRITORI COSTRUITI. Tav. I**

Il Comune di Canosa di Puglia ha provveduto con la Tav. I (allegata alla deliberazione di CC. n° 25 del 24/04/07) alla perimetrazione dei "Territori costruiti" ovvero all'individuazione delle parti di territori che vanno escluse dall'applicazione delle norme di tutela introdotte dal Titolo II e Titolo III delle NTA del PUTT/P, in quanto in possesso dei requisiti indicati dal comma 5 dell'art. 1.03 delle NTA del PUTT/P. fatta salva, ovviamente, l'applicazione delle norme di tutela paesaggistica rivenienti dal D.lvo 490/99 oggi D.Lgs n° 42/2004.

In particolare, come si evince dagli elaborati inviati, la perimetrazione effettuata include le aree seguenti aree:

- a. art. 1.03, punto 5.1 = "Zona A" e "Zona B";
- b. art. 1.03, punto 5.2 = "Area n. 1 – Zona PdZ 167"; "Area n. 2 - Piano Quadro", "Area 3 – PPA";
- c. art. 1.03, punto 5.3 = Aree con caratteristiche di "zone B" (ai sensi del D.M. n. 1444/68) indicate con numerazione progressiva da n. 1 a n. 40; Aree con caratteristiche di "zone intercluse", indicate con numerazione romana da n. I a n. V;

Nel merito delle perimetrazioni dei *territori costruiti*, si evidenzia che le stesse perimetrazioni risultano operate in riferimento alla individuazione degli A.T.E. rappresentati in questa sede di adeguamento.

Ciò evidenziato si rappresenta:

- di non condividere la indicazione, per gli effetti dell'art. 1.03, punto 5.1, delle aree individuate ovvero le aree classificate quali "Zona A" e "Zona B", in quanto le stesse risultano escluse dagli A.T.E.;
- di non condividere la indicazione, per gli effetti dell' art. 1.03, punto 5.2, delle aree individuate: "Area n. 1 – Zona PdZ 167"; "Area n. 2 - Piano Quadro", "Area 3 – PPA", in quanto le stesse risultano escluse dagli A.T.E.;
- di poter condividere la indicazione, per gli effetti dell'art. 1.03, punto 5.3, per le sole aree contrassegnate con i nn. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 26, 34, in quanto le rimanenti aree risultano escluse dagli A.T.E.;
- di non condividere la indicazione, per gli effetti dell'art. 1.03, punto 5.3, delle aree contrassegnate con i nn. I, III, IV e V, in quanto le stesse risultano escluse dagli A.T.E.;

#### **D) DISCIPLINA PAESAGGISTICA**

Il progetto di "Adeguamento al Piano" del PRG del Comune di Canosa di Puglia, con riferimento alla predetta tematica al fine di adeguare la normativa comunale vigente alle disposizioni del PUTT/P opera una variante alle stesse N.T.A. modificando ed integrando il CAPO V -Zone destinate all'uso agricolo- ovvero integrando la disciplina urbanistica con quella paesaggistica.

In proposito si ritiene di condividere quanto operato dal Comune a condizione che detta disciplina sia adeguata alle condizioni e prescrizioni relativi ai singoli A.T.D., con particolare riferimento alla individuazione del "Parco della Vetrina", "Parco Territoriale Tufarelle" e del "Parco Cava di Basta".

#### **C) VARIANTI URBANISTICHE**

Il progetto di "adeguamento" oltre alla variante strettamente connessa agli aspetti paesaggistici contiene anche due varianti di tipo urbanistico.

- 1) La prima è riferita ad un'area individuata con le part.ile nn. 12-262-263 (Foglio : n.d.)

Detta variante consiste nell'introduzione della classificazione quale Zona Territoriale Omogenea di tipo "B2" di un'area già interessata da "vincolo archeologico" introdotto con Decreto M.B.A.C. del 16.11.1990 e rimosso con altro Decreto del 28.06.05.

In relazione a detta proposta di variante si rappresenta quanto in appresso:

a) la variante, ancorché proposta a seguito di rimozione di un "vincolo archeologico", comporta una riduzione della salvaguardia e valorizzazione paesaggistica peraltro in contraddizione con quanto operato in questa stessa sede di "adeguamento" laddove, per aree immeditamente contermini, è proposta la introduzione di un "ambito territoriale esteso" di tipo "A" in sostituzione di un A.T.E. di tipo "E";

b) la variante, in relazione agli aspetti urbanistici non proponibili in questa sede, comporta la ritipizzazione di un'area con riferimento al P.d.F. non più vigente, nonché la introduzione di nuovi carichi urbanistici in riferimento al P.R.G. vigente.

- 2) La seconda è connessa alle N.T.A. (art. 71) del vigente P.R.G.

Detta variante normativa prevede la modifica dell'art. 71 - *Zone per insediamenti produttivi per commercio, artigianato ed attività a servizio dell'agricoltura (D2)* delle NTA del PRG vigente e riguarda la ridefinizione del parametro relativo all'altezza massima ammissibile da m. 5,00 a m 7.50

Posto quanto sopra, in relazione alle due varianti urbanistiche, atteso che le stesse non possono essere proposte in questa sede di adeguamento al Piano (PUTT/P) si ritiene che le varianti devono essere riproposte, fatta salva l'istruttoria di merito, con specifico provvedimento.

## OSSERVAZIONI

Avverso la delibera n. 71/06 sono pervenute due sole osservazioni, controdedotte dal Consiglio Comunale con deliberazione n.25 /07.

**Osservazione n. 1:** Società Palmitessa Inerti e Argilla di Palmitessa Elia & C. snc. inerente la erronea perimetrazione di una "area annessa a scarpata".

Con la citata deliberazione l'Amm.ne Com.le ha rigettato l'osservazione significando che per la realizzazione di un qualsiasi intervento si dovrà in ogni caso avviare la procedura di "autorizzazione paesaggistica".

**Osservazione n. 2:** Sottoscritta da partiti politici, organizzazioni sindacali e associazioni ambientaliste inerente la variante urbanistica relativa alla introduzione della "Zona B2".

Con la citata deliberazione l'Amm.ne Com.le ha accolto parzialmente detta osservazione.

In relazione alle suddette osservazioni si ritiene di:

- 1) si condivide quanto operato dalla Amministrazione Comunale;
- 2) l'osservazione è superata da quanto esposto nella relazione che precede.

## CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso e considerato <sup>e</sup> rilevata, dagli atti grafici trasmessi, l'ampia analisi svolta, che tuttavia deve essere approfondita per gli aspetti sopra indicati e dalla quale derivano previsioni pianificatorie non coerenti con le disposizioni di tutela paesaggistica introdotte dal PUTT/P, fermo restando che le previsioni di tipo urbanistico non subiscono alcuna variazione e che rimangono confermate tutte le previsioni del P.R.G. vigente, si ritiene di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, a condizione che negli elaborati grafici siano introdotte le necessarie modifiche di cui alla relazione che precede e che qui si intendono integralmente riproposte.

Quanto sopra si rimette al CUR per le valutazioni di competenza.

Il Dirigente ff. Ufficio II°  
(arch. Fernando Di Trani)



Il Dirigente del Servizio  
(ing. Nicola Giordano)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2009, n. 935

**Comune di Canosa di Puglia (Ba). Variante al P.R.G. per la destinazione a parco della zona D3-D4 in contrada Tufarelle.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Canosa (Ba) con del. di C.C. n. 58 del 09.10.2006 e successivamente con delibera C.C. n. 2 del 12/01/2007 ha adottato definitivamente, ai sensi dell'art. 16 della L.R., la variante al PRG vigente riguardante la modifica delle zone omogenee D3 e D4.

Gli atti sono stati regolarmente pubblicati ed avverso gli stessi, giusta documentazione in atti, risulta essere pervenuta al Comune di Canosa una sola osservazione.

La documentazione tecnico amministrativa, trasmessa con nota comunale prot. n. 1828 del 18/01/2007, comprende i seguenti atti ed elaborati progettuali:

- Relazione generale;
- Norme tecniche di attuazione;
- Regolamento edilizio;
- Tav. 1 Corografia;
- Tav. 2 Territorio comunale: zonizzazione generale stato di fatto;
- Tav. 3 Zonizzazione stralci stato di fatto;
- Tav. 4 Territorio comunale: zonizzazione generale progetto;
- Tav. 5 Zonizzazione Stralcio progetto;

In data 14.11.2008 è pervenuta poi, l'osservazione alla delibera n.ro 58 del c.c. 09/10/2006.

Gli atti in questione sono stati sottoposti alla istruttoria tecnica da parte del Servizio Urbanistica che con relazione n. 5 del 19 marzo 2009 ha rappresentato quanto segue. La variante proposta consiste nel cambio di destinazione urbanistica di una parte di territorio del Comune di Canosa in contrada Tufarelle già tipizzata quali Zone “D3” e “D4” ad “Area Parco territoriale (verde di rimboschimento).

L'area in oggetto è posizionata a Sud-Ovest del territorio del Comune di Canosa fuori dalla zona abitata, essa confina con il Comune di Minervino Murge nella parte a Sud-Est, parte di essa è inserita nella Zona 2 del Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto e nel Piano Regionale delle Attività Estrattive.

In riferimento alla classificazione operata dal PUTT/p l'area ricade su aree classificate “ambito territoriale esteso di tipo C” di valore “distinguibile” per la porzione di territorio ricadente nelle aree buffers del torrente Locone e dei suoi due affluenti, e per la restante parte in “ambito territoriale esteso di tipo D” di valore “relativo”; è interessata da “ambiti territoriali distinti” caratterizzati dalla presenza dell'alveo torrentizio del Torrente Locone, dei suoi affluenti e da vincoli faunistici per zone a gestione sociale.

L'area, così come si rileva dalla documentazione in atti, è caratterizzata dalla presenza di cave dismesse, di discariche, di un impianto di trattamento reflui, di siti interessati dalla coltivazione di cave di tufo e di un sito interessato da concessione edilizia rilasciata il 03.06.2002.

Posto quanto sopra il SUR, giusta relazione istruttoria n. 5 del 19.03.2009, è pervenuto alle seguenti conclusioni:

“Nel merito della variante proposta, considerato l'elevato valore paesaggistico dell'area e delle sue potenzialità, si ritiene di condividere la variante urbanistica proposta consistente nella nuova destinazione urbanistica dell'area denominata “Tufarelle”, in quanto tendente alla valorizzazione, al recupero e conseguente tutela di un ambito territoriale di pregio ambientale.

In particolare, atteso che nelle aree in questione sono presenti attività non compatibili con le finalità del “Parco” quali cave dismesse, discariche di rifiuti speciali ed impianto di trattamento acque reflue, si ritiene che all'art. 88 delle N.T.A. sia introdotto in sostituzione del previsto nuovo capoverso il seguente periodo:

“Il Parco Territoriale di “Tufarelle” comprende un'area immediatamente a ridosso del Torrente Locone a confine con l'agro di Minervino Murge. All'interno dell'area dovranno essere realizzate opere di mitigazione dell'impatto ambientale per tutte le attività dismesse, il recupero delle cave, per

una loro riutilizzazione compatibile con le finalità del "Parco", e la bonifica dei siti inquinati. Le attività esistenti non potranno essere oggetto di ampliamento né potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni di coltivazione di nuove cave e di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell'area di interesse ambientale-paesaggistico"

### OSSERVAZIONI

Nei confronti della del. di C.C. n. 58 del 08/10/2006, in data 08.11.2007 prot. n. 33466, è stata presentata una osservazione formulata da parte del sig. Cosimo Pellegrino, in qualità di coordinatore del Movimento Verdi di Canosa.

Il Comune di Canosa con Del. di C.C. n. 2 del 12/01/2007, ha rigettato l'osservazione significando che la stessa è pervenuta nei primi 30 gg di deposito degli atti e non nei secondi 30 gg di acquisizione delle osservazioni.

Nel merito della stessa, ancorché non esaminata dal Comune, il SUR ritiene che le finalità poste a capo della variante possano, di fatto, superare i contenuti della stessa osservazione."

Gli atti in questione, corredati dalla relazione istruttoria n. 05 del 19.03.2009 del S.U.R., sono stati successivamente rimessi per il parere di cui all'art.16 della L.R. n. 56/80 al Comitato Urbanistico Regionale che, nell'adunanza del 19/03/2009 con parere n. 08 del 19.03.2009 si è così espresso:

### “ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/80, nei termini e con le prescrizioni e puntualizzazioni di cui alla relazione istruttoria d'ufficio n. 05 del 19/03/09, in toto fatta propria.”

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare - ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 - la variante al P.R.G. per la destinazione a parco della zona D3-D4 in contrada Tufarelle adottata dal Comune di Canosa di Puglia con la Delibere di C.C. n. 2 del 12/01/2007, nei termini e nei limiti riportati nella relazione del SUR n. 05 del 19.03.2009 e del parere del C.U.R. n. 08 del 19.03.2009, qui in toto condivisi e parti integranti del presente provvedimento.”

Nel contempo rilevato che la variante interessa aree soggette a tutela dal PUTT/P, ricomprese in

ATE rispettivamente di tipo C e D nonché in aree annesse ad emergenze del sistema geo-morto-idrogeologico, in relazione alle finalità intrinseche della variante stessa come esplicitate dalla stessa Amministrazione comunale si propone alla Giunta il rilascio del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di base in relazione agli ambiti territoriali distinti presenti sulle aree in questione.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come definite dall'art. 4 - comma 4, lett. D) della L.R. n. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. N. 28/01 e s.m. e i.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

### LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal dirigente di Servizio;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

### DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportate;
- DI APPROVARE ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 la variante al P.R.G. per la destinazione a parco della zona D3-D4 in contrada Tufarelle del Comune di CANOSA di PUGLIA, di cui alle

- deliberazioni di C.C. n. 58/2006 e n. 2/2007, per le motivazioni, e considerazioni di cui al parere del C.U.R. n. 08 del 19/03/2009 e parte integrante del presente provvedimento.
- DI RILASCIARE il parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di base in relazione agli ambiti territoriali distinti presenti sulle aree in questione;
  - DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di CANOSA di PUGLIA, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
  - DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. (da parte del S.U.R.).

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



**REGIONE PUGLIA**  
**ASSESSORATO ASSETTO DEL TERRITORIO**  
Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana  
**Comitato Urbanistico Regionale**

SEGRETERIA (c/o Servizio Urbanistica): Via Magnolie n.6/8, Z.I. 70026 MODUGNO (BA) - tel/fax 0805407897 - e.moretti@regione.puglia.it

**ADUNANZA DEL 19/03/2009**

**COMPONENTI N.20**

**PRESENTI N.16**

**PARERE N.08/2009**

oggetto: **CANOSA DI PUGLIA (BA)** – Variante al PRG per la destinazione a parco della zona D3-D4 in Contrada Tufarelle.

**IL COMITATO**

**VISTI** gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al PRG in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

**VISTA** la relazione istruttoria del S.U.R. n.05 del 19/03/09 (allegata);

**UDITO** il relatore, Ing. Claudio Conversano;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO**

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, nei termini e con le prescrizioni e puntualizzazioni di cui alla relazione istruttoria d'ufficio n.05 del 19/03/09 (allegata), in toto fatta propria.

**IL SEGRETARIO**  
(Geom. Emanuele MORETTI)

**IL RELATORE**  
(Ing. Claudio CONVERSANO)

**IL PRESIDENTE - ASSESSORE**  
(Prof. Angela BARBANENTE)



**REGIONE PUGLIA**  
**Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio**  
**Area politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana**  
**Servizio Urbanistica**

**UFFICIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

**RELAZIONE ISTRUTTORIA**

**N.05. del...1.9 MAR. 2009**

**Oggetto: Comune di Canosa (Ba). Variante al P.R.G. adottata con Del. di C.C. n. 2 del 12.01.2007. Art. 16 L.R. n. 56/80.**

Il Comune di Canosa (Ba) con del. di C.C. n. 2 del 12/01/2007 ha, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, adottato definitivamente la Delibera di C.C. n. 58 del 09.10.2006, consistente in una variante al PRG vigente approvato con Del. di G.R. n. 118/2005.

Gli atti sono stati regolarmente pubblicati ed avverso gli stessi, giusta documentazione in atti, risulta essere pervenuta al Comune di Canosa una sola osservazione.

La documentazione tecnico amministrativa, trasmessa con nota comunale prot. n. 1828 del 18/01/2007, comprende i seguenti atti ed elaborati progettuali:

- Relazione generale;
- Norme tecniche di attuazione;
- Regolamento edilizio;
- Tav. 1 Corografia;
- Tav. 2 Territorio comunale: zonizzazione generale stato di fatto;
- Tav. 3 Zonizzazione stralci stato di fatto;
- Tav. 4 Territorio comunale: zonizzazione generale progetto;
- Tav 5 Zonizzazione Stralcio progetto;

In data 14.11.2008 è pervenuta poi, l'osservazione alla delibera n.ro 58 del c.c. 09/10/2006.

Ciò premesso, ed entrando nel merito specifico degli atti trasmessi, la variante proposta consiste nel cambio di destinazione urbanistica di una parte di territorio del Comune di Canosa in contrada Tufarelle già tipizzata quali Zone "D3" e "D4" ad "Area Parco territoriale (verde di rimboschimento).

L'area in oggetto è posizionata a Sud-Ovest del territorio del Comune di Canosa fuori dalla zona abitata, essa confina con il Comune di Minervino Murge nella parte a Sud-Est, parte di essa è inserita nella Zona 2 del Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto e nel Piano Regionale delle Attività Estrattive.

In riferimento alla classificazione operata dal PUTT/p l'area ricade su aree classificate "ambito territoriale esteso di tipo C" di valore "distinguibile" per la porzione di territorio ricadenti nelle aree buffers del torrente Locone e dei suoi due affluenti, e per la restante parte in "ambito territoriale esteso di tipo D" di valore "relativo"; è interessata da "ambiti territoriali distinti" caratterizzati dalla presenza dell'alveo torrentizio del Torrente Locone, dei suoi affluenti e da vincoli faunistici per zone a gestione sociale.

L'area, così come si rileva dalla documentazione in atti, è caratterizzata dalla presenza di cave dismesse, di discariche, di un impianto di trattamento reflui, di siti interessati dalla coltivazione di cave di tufo e di un sito interessato da concessione edilizia rilasciata il 03.06.2002.

Nel merito della variante proposta, considerato l'elevato valore paesaggistico dell'area e delle sue potenzialità, si ritiene di condividere la variante urbanistica proposta consistente nella nuova destinazione urbanistica dell'area denominata "Tufarelle", in quanto tendente alla valorizzazione, al recupero e conseguente tutela di un ambito territoriale di pregio ambientale.

In particolare, atteso che nelle aree in questione sono presenti attività sono presenti attività non compatibili con le finalità del "Parco" quali cave dismesse, discariche di rifiuti speciali ed impianto di trattamento acque reflue, si ritiene che all'art. 88 delle N.T.A. sia introdotto in sostituzione del previsto nuovo capoverso il seguente periodo:

**"Il Parco Territoriale di "Tufarelle" comprende un'area immediatamente a ridosso del Torrente Locone a confine con l'agro di Minervino Murge. All'interno dell'area dovranno essere realizzate opere di mitigazione dell'impatto ambientale per tutte le attività dismesse, il recupero delle cave, per una loro riutilizzazione compatibile con le finalità del "Parco", e la bonifica dei siti inquinati. Le attività esistenti non potranno essere oggetto di ampliamento ne potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni di coltivazione di nuove cave e di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell'area di interesse ambientale-paesaggistico"**

#### OSSERVAZIONI


Nei confronti della del. di C.C. n. 58 del 08/10/2006, in data 08.11.2007 prot. n. 33466, è stata presentata una osservazione formulata da parte del sig. Cosimo Pellegrino, in qualità di coordinatore del Movimento Verdi di Canosa.

Il Comune di Canosa con Del. di C.C. n. 2 del 12/01/2007, ha rigettato l'osservazione significando che la stessa è pervenuta nei primi 30 gg di deposito degli atti e non nei secondi 30 gg di acquisizione delle osservazioni.


Nel merito della stessa, ancorché non esaminata dal Comune, ad avviso di questo ufficio, si ritiene che le finalità poste a ~~basse~~ base della variante possano, di fatto, superare i contenuti della stessa osservazione.

Quanto sopra si rimette al CUR per le valutazioni di competenza.

Il Dirigente ff. Ufficio II°  
(arch. Fernando di Trani)



Il Dirigente del Servizio  
(ing. Nicola Giordano)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2009, n. 972

**L. n. 431/98 - art. 11 - Anno 2007 - Comune di Manfredonia - fondi di premialità.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio - Servizio Edilizia Residenziale Pubblica, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Servizio, riferisce:

L'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ha istituito presso il Ministero LL.PP. il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

I fondi a disposizione della Regione Puglia per l'anno 2007 ammontano complessivamente a euro 33.282.807,86.

Con deliberazione n. 1479 del 1/8/2008 la Giunta Regionale ha ripartito tra i Comuni la somma di euro 28.282.807,86 ed ha accantonato la somma di euro 5.000.000,00 per premialità nei confronti dei Comuni che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. del 7/6/99, concorrono con propri fondi ad incrementare le risorse loro attribuite.

Con deliberazione n. 429 del 24/3/2009 la Giunta Regionale ha ripartito la somma a disposizione per premialità tra i Comuni che hanno cofinanziato l'intervento per l'anno 2007.

Tra detti Comuni non risulta inserito il Comune di Manfredonia.

Considerato che il Comune di Manfredonia aveva integrato con fondi del proprio bilancio le risorse attribuitegli con deliberazione di G.R. 1479/2008, aveva presentato regolare richiesta di partecipazione al fondo di premialità, perfezionando l'iter previsto nei modi e nei tempi stabiliti, e solo per mero errore materiale non era stato inserito tra i Comuni beneficiari del contributo per premialità;

Vista la disponibilità di fondi derivanti da assegnazioni vincolate, residui di stanziamento anno 2001; Occorre assegnare al Comune di Manfredonia il fondo integrativo per premialità, quantificato nei modi di cui alle deliberazioni di G.R. n.

1479/2008 e n. 429/2009, ammontante a euro 157.850,81.

**COPERTURA FINANZIARIA**

La spesa di cui al presente provvedimento, pari a euro 157.850,81, è economia di spesa derivante da assegnazioni vincolate, residui di stanziamento bilancio di previsione 2001.

Con provvedimento del Dirigente del Servizio ERP, successivo alla approvazione del presente atto, detta somma sarà prelevata dal cap. 1110060/09 "Fondo economie vincolate", reiscritta e impegnata al capitolo 411193/2009.

Vista la L.R. n. 7 del 4/2/97, art. 4, comma 4, punto a)

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente di Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- Di fare propria ed approvare la relazione che precede;
- di assegnare al Comune di Manfredonia il contributo integrativo per premialità - anno 2007 - quantificato nei modi di cui alle deliberazioni di G.R. n. 1479/2008 e n. 429/2009, ammontante a euro 157.850,81;
- il Servizio E.R.P. provvederà a trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Manfredonia. Il Comune, a seguito di tale nuova assegnazione di fondi, dovrà rimodulare gli importi

attribuiti ai richiedenti e assegnare ai medesimi gli importi derivanti dalla originaria assegnazione regionale, aumentati dei fondi comunali e dei fondi di premialità, tenendo sempre conto che il contributo massimo concedibile deve essere contenuto nei limiti di cui all'art. 2 - commi 3 e 4 - del D.M. del 7/6/99.

Il Comune dovrà pertanto a consuntivo ritrasmettere le graduatorie all'Assessorato.

- Il Dirigente del Servizio provvederà come previsto alla erogazione.
- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2009, n. 973

**IACP di Lecce - L. R. n. 20/05 art. 13. Rilocalizzazione degli ulteriori fondi assegnati allo IACP di Lecce per recupero immobili inseriti nei programmi PIRP già localizzati con D.G.R. n. 218 del 26.02.2008 ammontanti a euro 5.184.000,00.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio Area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana, Prof.ssa ANGELA BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, di seguito espletata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce:

- La Giunta Regionale, con deliberazione n°218 del 26.02.2008, localizzò i seguenti interventi riguardanti il recupero di immobili residenziali inseriti nei programmi PIRP:

N°	LOCALITA'	UBICAZIONE	LAVORI DA ESEGUIRE	IMPORTO
1	ALESSANO	Zona 167-Traversa Via dei Caduti-Fabbr.1-2-3-4-5	Sostituzione vetri infissi-Rifacimento pavimentazioni esistenti- Installazione di economizzatori di flusso acqua potabile(fabbr. 1-2). Impianto di riscaldamento- Forniture caldaie singole a condensazione- Messa a norma impianti elettrici- Rifacimento facciate e coperture (fabbr.3)-Impianto di riscaldamento- Forniture caldaie singole a condensazione- Messa a norma impianti elettrici- Rifacimento facciate e coperture(fabbr.4)- Ristrutturazione e completamento (fabbr. 5).	€ 500.000,00
2	COPERTINO	Zona Gelsi – Fabbr. 5099-5174-5175-5176-5181-5182 Zona Scarpo-Fabbr. 5079-5080-5081-5082-5083	Intonaci esterni di prospetto- Vetrocamera per infissi Caldaia a condensazione Rifacimento coperture- Pannelli solari	€ 500.000,00
3	CUTROFIANO	Viale della Repubblica n°91-93	Ombreggiamento delle facciate- Sostituzione infissi esterni- Coibentazione piano copertura- Intonaci esterni-Caldaie a condensazione-Pannelli solari- Economizzatori di flusso – Servoscale e ascensori	€ 300.000,00
4	GALATINA	Via Ugo Lisi –Fabbr.1272-1378 Via Vernaleone- Fabbr. 1468	Eliminazione barriere architettoniche- Sistemazione esterne- Rifacimento servizi igienici-Ascensori-Illuminazione esterna-Pavimentazioni esterne	€ 1.800.000,00
5	LECCE 1	Via dei Ferrari	Rifacimento facciate-Rifacimento coperture-Adeguamento impianti tecnici- Sistemazione esterna.	€ 600.000,00
6	MAGLIE	Edifici in Via Muro	Risanamento delle facciate- Sostituzione dei marmi delle scale ingresso e zoccolature –Sostituzione degli infissi esistenti con infissi in alluminio- Sostituzione dei solai di copertura dei vani scala- Rifacimento impianto elettrico dei vani scala e verniciatura.	€ 384.000,00
7	TAVIANO	Via Ottaviano, Via Benedetto Croce Fabbr.A-B-C-D-E-F-G	Rifacimento facciate-Rifacimento coperture-Sostituzione infissi-Impianto solare termico -Impianto di riscaldamento-Adeguamento impianti-Ascensori	€ 100.000,00
8	TRICASE	Via Costantino-Fabbr.A-B	Rifacimento facciate-Impianto solare termico-Rifacimento impianti elettrici- Sostituzione infissi Sistemazione esterna	€ 800.000,00
9	VEGLIE	Via Istria – Fabbr. 2317- 2318 Via di Vittorio Fabbr. 2319	Rifacimento facciate-Impianto fotovoltaico –Rifacimento impianti elettrici-Sostituzione infissi- Sistemazione esterna	€ 200.000,00
<b>Totale</b>				<b>€ 5.184.000,00</b>

La suddetta Delibera di G.R. n° 218/08 fu pubblicata sul BURP n° 40 del 12.03.2008 e disponeva, di pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi da quest'ultima data e cioè entro il 12.04.2009 a pena di decadenza della predetta localizzazione;

Lo IACP di LECCE con nota 788 del 31.03.2009 ha trasmesso la Delibera Commissariale n° 36 del 30.03.2009 con la quale chiede di rilocalizzare i fondi già localizzati con DGR n° 218/08 ammontanti a euro 5.184.000,00, destinati ad interventi di recupero immobili localizzati nei PIRP;

Dalla delibera Commissariale n° 36/09, si rileva che il termine perentorio inserito nella DGR 218/09 non può essere rispettato in quanto sono ancora in corso le pubblicazioni degli avvisi di gara d'appalto e per un cantiere manca ancora il progetto;

Lo IACP con la succitata deliberazione Commissariale, ha rappresentato la necessità di chiedere con urgenza, alla Regione Puglia, la rilocalizzazione di tutti i sopra elencati finanziamenti, per consentire il completamento delle attività per l'espletamento delle gare e per la consegna dei lavori relativi ai medesimi interventi ed al fine di evitare probabili danni economici per l'Istituto e sicuri danni per il già degradato patrimonio edilizio, oltre a soddisfare le attese degli assegnatari che da tempo aspettano gli interventi manutentivi;

Lo IACP per gli interventi di cui innanzi, ha rappresentato la necessità di un nuovo termine per pervenire all'inizio dei lavori di almeno 12 mesi, dalla data di pubblicazione del provvedimento di rilocalizzazione sul BURP;

Per quanto sopra esposto, si propone di:

- approvare la rilocalizzazione degli ulteriori fondi assegnati all'IACP di LECCE, a disposizione dell'Istituto, per partecipare ai programmi PIRP di

cui alla DGR n° 218 del 26.02.2008 ammontanti a euro 5.184.000,00

#### COPERTURA FINANZIARIA:

Il presente provvedimento comporta una spesa di euro 5.184.000,00, parte dei fondi di euro 63.000.000,00 impegnati con determina dirigenziale n° 506 del 12.12.2006 sul capitolo 411030.

VISTA la L.R. n° 7 del 04.02.1997 art. 4 comma 4 lett. a, l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio, area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana Prof.ssa Angela BARBANENTE;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- di fare propria ed approvare la relazione che precede;
- di rilocalizzare i fondi messi a disposizione per Io IACP DI LECCE, con la DGR 218/0k ammontanti a euro 5.184.000,00, già localizzati nei PIRP, secondo il seguente prospetto:

N°	LOCALITA'	UBICAZIONE	LAVORI DA ESEGUIRE	IMPORTO
1	ALESSANO	Zona 167-Traversa Via dei Caduti-Fabbr.1-2-3-4-5	Sostituzione vetri infissi-Rifacimento pavimentazioni esistenti- Installazione di economizzatori di flusso acqua potabile(fabbr. 1-2). Impianto di riscaldamento- Forniture caldaie singole a condensazione- Messa a norma impianti elettrici- Rifacimento facciate e coperture (fabbr.3)-Impianto di riscaldamento- Forniture caldaie singole a condensazione- Messa a norma impianti elettrici- Rifacimento facciate e coperture(fabbr.4)- Ristrutturazione e completamento (fabbr. 5).	€ 500.000,00
2	COPERTINO	Zona Gelsi – Fabbr. 5099-5174-5175-5176-5181-5182 Zona Scarpo-Fabbr. 5079-5080-5081-5082-5083	Intonaci esterni di prospetto- Vetrocamera per infissi Caldaia a condensazione Rifacimento coperture- Pannelli solari	€ 500.000,00
3	CUTROFIANO	Viale della Repubblica n°91-93	Ombreggiamento facciate-Sostituzione infissi esterni-Coibentazione piano copertura-Intonaci esterni-Caldaie a condensazione-Pannelli solari- Economizzatori di flusso – Servoscale e ascensori	€ 300.000,00
4	GALATINA	Via Ugo Lisi –Fabbr.1272-1378 Via Vernaleone- Fabbr. 1468	Eliminazione barriere architettoniche- Sistemazione esterne- Rifacimento servizi igienici-Ascensori-Illuminazione esterna-Pavimentazioni esterne	€ 1.800.000,00
5	LECCE 1	Via dei Ferrari	Rifacimento facciate-Rifacimento coperture-Adeguamento impianti tecnici- Sistemazione esterna.	€ 600.000,00
6	MAGLIE	Edifici in Via Muro	Risanamento delle facciate- Sostituzione dei marmi delle scale ingresso e zoccolature –Sostituzione degli infissi esistenti con infissi in alluminio- Sostituzione dei solai di copertura dei vani scala- Rifacimento impianto elettrico dei vani scala e verniciatura.	€ 384.000,00
7	TAVIANO	Via Ottaviano, Via Benedetto Croce Fabbr.A-B-C-D-E-F-G	Rifacimento facciate-Rifacimento coperture-Sostituzione infissi-Impianto solare termico-Impianto di riscaldamento-Adeguamento impianti- Ascensori	€ 100.000,00
8	TRICASE	Via Costantino-Fabbr.A-B	Rifacimento facciate-Impianto solare termico-Rifacimento impianti elettrici- Sostituzione infissi Sistemazione esterna	€ 800.000,00
9	VEGLIE	Via Istria – Fabbr. 2317- 2318 Via di Vittorio Fabbr. 2319	Rifacimento facciate-Impianto fotovoltaico –Rifacimento impianti elettrici-Sostituzione infissi- Sistemazione esterna	€ 200.000,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 5.184.000,00</b>

- eventuali variazioni segnalate dagli IACP per varie esigenze, adeguatamente motivate, devono essere approvate dall'Assessorato;
- di assegnare a tutti gli interventi rilocalizzati il termine di mesi 12 per pervenire all'inizio dei lavori, così come dispone l'art. 1 comma 2 della L. 136 del 30.04.1999, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2009, n. 974

**IACP di Taranto - Art. 29 comma 1 della L. R. n. 10 del 30 aprile 2009. Disposizione di "anticipazione in favore dell'IACP di Taranto di euro 1.800.000,00, relativa alla transazione con l'Acquedotto Pugliese spa".**

L'Assessore all'Assetto del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio I° "Programmi IACP, Finanziamenti, Alloggi" di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio, riferisce:

- La Regione Puglia, con Legge Regionale n° 10 del 30 aprile 2009, "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia" ha disposto al I° comma dell'art. 29 (Anticipazione in favore dell'IACP di Taranto) del capitolo IV (disposizioni in materia di promozione del territorio dei saperi e dei talenti): "Al fine di consentire la definizione della transazione intervenuta tra l'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Taranto e l'Acquedotto Pugliese spa, la Giunta Regionale è autorizzata, con propria deliberazione a disporre l'anticipazione in favore

dell'IACP della somma di euro 1.800.000,00;

nella determinazione dirigenziale di erogazione della somma sono stabilite le modalità e i tempi per la restituzione della stessa."

- Inoltre, al 2° comma, del su citato art. 29, è riportato:
  - agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede mediante apposito stanziamento di pari importo sui capitoli di entrata 6152500 e di uscita 1200025 delle partite di giro del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 denominati, rispettivamente:
  - "Anticipazione somma all'Istituto Autonomo case popolari di Taranto relativa alla transazione con l'Acquedotto Pugliese spa" e "Restituzione da parte dell'Istituto case popolari di Taranto somma anticipata dalla Regione relativa alla transazione con l'Acquedotto pugliese spa".

**COPERTURA FINANZIARIA**

- il presente provvedimento comporta una spesa di euro 1.800.000,00 a carico del Bilancio regionale, derivanti dalle partite di giro del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, sui capitoli di entrata 6152500 e di uscita 1200025 denominati, rispettivamente:
  - "Anticipazione somma all'Istituto Autonomo case popolari di Taranto relativa alla transazione con l'Acquedotto Pugliese spa" e "Restituzione da parte dell'Istituto case popolari di Taranto somma anticipata dalla Regione relativa alla transazione con l'Acquedotto pugliese spa".
- VISTA la L.R. n° 7 del 04.02.1997 art. 4 comma 4 lett. a, l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

*LA GIUNTA*

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE;

- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

*DELIBERA*

- di fare propria ed approvare la relazione che precede;
- e dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 29 ( Anticipazione in favore dell'IACP di Taranto) della L.R. n. 10/09;
- nella successiva determina dirigenziale, saranno stabilite le modalità e i tempi per la restituzione della somma di euro 1.800.000,00;
- Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2009, n. 975

**IACP di Lecce - L. R. n. 20/05 art. 13. Rilocalizzazione e modifiche della originaria localizzazione dei fondi assegnati IACP di Lecce per recupero immobili già localizzati con D.G.R. n. 1481 del 03.10.06 e rilocalizzati con D.G.R. n. 127 del 12.02.08.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio Area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana, Prof.ssa ANGELA BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, di seguito espletata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e confermata dal Dirigente di Servizio, riferisce:

- La Giunta Regionale, con deliberazione n°1481 del 03.10.06, localizzò a Lecce una parte dei fondi messi a disposizione dalla Legge Regionale 20/05 art.13 per i seguenti interventi riguardanti il recupero di immobili residenziali:

N°	LOCALITA'	UBICAZIONE	LAVORI DA ESEGUIRE	IMPORTO
1	<b>LECCE 910</b>	Viale della Repubblica	Facciate, coperture, imp. idrico-fognanti, imp. termici, infissi esterni	€ 800.000,00
2	<b>LECCE 235</b>	P.le Livorno	Facciate, coperture, imp. elettrici, imp. idrico fognanti, infissi esterni	€ 500.000,00
3	<b>Lecce 236</b>	Via Siracusa – P.le Siena	Facciate, coperture, adeg. Ascensore, imp. elettrici, imp. idrico fognanti, infissi esterni	€ 1.300.000,00
4	<b>Lecce 244</b>	P.le Siena	Facciate, coperture, adeg. Ascensore, imp. idrico fognanti, infissi esterni	€ 650.000,00
5	<b>Lecce 245</b>	P.le Siena, 13	Facciate, coperture, adeg. Ascensore, imp. idrico fognanti, infissi esterni	€ 600.000,00
6	<b>Lecce 248</b>	P.le Siena	Facciate, coperture, adeg. Ascensore, imp. idrico fognanti, infissi esterni	€ 650.000,00
7	<b>Lecce 256</b>	Via Novara	Facciate, coperture, adeg. Ascensore, imp. idrico fognanti, infissi esterni	€ 900.000,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 5.400.000,00</b>

Su richiesta dell'Istituto, la suddetta Delibera, rilocalizzata per scadenza dei termini con DGR. n° 127 del 12.02.2008, pubblicata sul BURP n° 35 del 04.03.2008 disponeva di pervenire all'inizio dei lavori entro dodici mesi da quest'ultima data e cioè entro il 04.03.2009;

Con nota 4311 del 29-09-08 lo IACP trasmise, tra l'altro, le determine n° 631 e 632 del 10.06.08 dalle quali si rileva che per l'intervento di Lecce Viale della Repubblica, è stato redatto un nuovo quadro economico in variante al PEI, tanto che l'intervento previsto di euro 800.000,00 viene ridotto a euro 700.000,00 con una economia di euro 100.000,00.

Tale economia di progetto, viene utilizzata per consentire di inserire nel PEI n° 7 di Via Novara anche l'edificio sito al P.le Padre Pio zona 167/B - Fabbr. 3/A che necessita di urgenti interventi di risanamento delle parti strutturali dei prospetti, per cui il finanziamento di Via Novara viene incrementato di euro 100.000,00 euro da euro 900.000,00 passa a euro 1.000.000,00.

Con nota 211 del 04.02.2009 lo IACP trasmise, tra l'altro, le delibere commissariali n° 10 e 11 del 20.01.2009 con le quali il Commissario Straordinario, al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, prendeva atto delle determine di cui sopra, e deliberava di approvare:

- nella delibera n° 11, il PEI n° 1, con la modifica alla localizzazione dell'intervento n°1 di Viale della Repubblica, consistente nella riduzione del finanziamento da euro 800.000,00 a euro 700.000,00, utilizzando la differenza pari a euro 100.000,00, per incrementare il finanziamento relativo all'intervento del PEI n° 7;
- nella delibera n° 10, il PEI n° 7, con la modifica alla localizzazione dell'intervento n° 7, di Via Novara, consistente nel trasferimento della somma di euro 100.000,00 dall'intervento localizzato in Lecce V.le della Repubblica a quello localizzato in Lecce in Via Novara, con un incremento del finanziamento che da euro 900.000,00 passa a euro 1.000.000,00, al fine di inserire anche l'edificio ERP sito in Lecce al P.le Padre Pio 3/a adiacente a quello di Via Novara che necessita di interventi urgenti di risanamento delle parti strutturali di prospetto, e, contestualmente, di chiedere alla Regione Puglia la necessaria autorizzazione;

Lo IACP di LECCE con nota 555 del 03.03.2009 ha trasmesso la Delibera Commissariale n° 24 del 03.03.2009 con la quale chiede di rilocalizzare i su menzionati interventi, localizzati con DGR n°1481/2006 e già rilocalizzati con DGR n° 127/08 ammontanti a euro 5.400.000,00 destinati ad interventi di recupero immobili;

Lo IACP, per gli interventi di cui innanzi, ha rappresentato la necessità di un nuovo termine per pervenire all'inizio dei lavori di almeno 12 mesi, dalla data di pubblicazione del provvedimento di rilocalizzazione sul BURP;

Per quanto sopra esposto,

visto quanto deliberato dal Commissario Straordinario dello IACP di LECCE con le delibere nn° 10-11 del 20.01.2009 e n° 24 del 03.03.2009 e preso atto di quant'altro deliberato dall'Istituto, con conseguente assunzione di ogni responsabilità tecnica amministrativa, ai sensi dell'Art. 58 della Legge 865 e del DPR 1036/72 adottata su conforme parere espresso dalla C.T. nella seduta n° 699 dell'11.12.2007, si ritiene:

- di poter assentire alle richieste dello IACP di Lecce, di modifica della localizzazione dell'intervento n° 1 di Viale della Repubblica consistente nella riduzione del finanziamento da euro 800.000,00 a euro 700.000,00, utilizzando la differenza di euro 100.000,00 per incrementare il finanziamento dell'intervento n° 7 di Via Novara da euro 900.000,00 a euro 1.000.000,00 necessari per inserire nella stessa localizzazione anche l'edificio ERP sito in Lecce al P.le Padre Pio 3/a adiacente a quello di Via Novara;
- di approvare la rilocalizzazione del 50% dei fondi assegnati allo IACP di LECCE, a disposizione dell'Istituto, per interventi di recupero alloggi di ERP di cui alla DGR n° 127 del 12.02.2008 ammontanti a euro 5.400.000,00

#### COPERTURA FINANZIARIA:

Il presente provvedimento comporta una spesa di euro 5.400.000,00, parte dei fondi di euro 63.000.000,00 impegnati con determina dirigenziale n° 506 del 12.12.2006 sul capitolo 411030.

VISTA la L.R. n° 7 del 04.02.1997 art. 4 comma 4 lett. a, l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio, area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana Prof.ssa Angela BARBANENTE;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- di fare propria ed approvare la relazione che precede;
- di assentire alla richiesta dello IACP di Lecce;
- di rilocalizzare i fondi messi a disposizione per lo IACP DI LECCE, con la DGR 1081 del 03.10.2006 già rilocalizzata con DGR127/08, ammontanti a euro 5.400.000,00, per recupero immobili secondo il seguente prospetto:

N°	LOCALITA'	UBICAZIONE	LAVORI DA ESEGUIRE	IMPORTO
1	LECCE 910	Viale della Repubblica	Facciate, coperture, imp. idrico-fognanti, imp. termici, infissi esterni	€ 700.000,00
2	LECCE 235	P.le Livorno	Facciate, coperture, imp. elettrici, imp. idrico fognanti, infissi esterni	€ 500.000,00
3	Lecce 236	Via Siracusa – P.le Siena	Facciate, coperture, adeg. Ascensore, imp. elettrici, imp. idrico fognanti, infissi esterni	€ 1.300.000,00
4	Lecce 244	P.le Siena	Facciate, coperture, adeg. Ascensore, imp. idrico fognanti, infissi esterni	€ 650.000,00
5	Lecce 245	P.le Siena, 13	Facciate, coperture, adeg. Ascensore, imp. idrico fognanti, infissi esterni	€ 600.000,00
6	Lecce 248	P.le Siena	Facciate, coperture, adeg. Ascensore, imp. idrico fognanti, infissi esterni	€ 650.000,00
7	Lecce 256	Via Novara, P.le Padre Pio fabbricato 3/A	Facciate, coperture, adeg. Ascensore, imp. idrico fognanti, infissi esterni	€ 1.000.000,00
			<b>Totale</b>	<b>€ 5.400.000,00</b>

- di assegnare a tutti gli interventi rilocalizzati il termine di mesi 12 per pervenire all'inizio dei lavori, così come dispone l'art. 1 comma 2 della L. 136 del 30.04.1999, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP;

- eventuali variazioni segnalate dallo IACP per varie esigenze, adeguatamente motivate, devono essere approvate dall'Assessorato.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2009, n. 978

**Zollino (Le) - Variante P.R.G., N.T.A. e R.E. - Approvazione definitiva.**

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 2° e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Zollino, dotato di PRG, approvato dalla Regione Puglia con Del. di G.R. n. 3573 del 22/06/1992, ha adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 20.06.2005 una variante al predetto PRG riguardante parziali modifiche della zonizzazione, le N.T.A. e il R.E.

La documentazione pervenuta consiste nei seguenti atti:

1. Copia della Del. di C.C. n. 10 del 20.06.2005- “Approvazione Variante al P.R.G.”;
2. Copia della Del. di C.C. n. 12 del 21.04.2006 - “Piano Urbanistico Generale (PUG) -Esame delle osservazioni - Determinazioni”;
3. Copia di n. 9 Osservazioni;
4. Delibera n. 17 del 27/06/2002 - P.R.G. - Norme Tecniche di Attuazione. Distanze dai confini zona “B2”. Integrazioni ai sensi dell'art. 873 Cod. Civile;
  - Relazione;
  - Norme tecniche di Attuazione
  - Regolamento Edilizio;
  - Tav. n. 1 Inquadramento Territoriale;
  - Tav. n. 2 Territorio Comunale;
  - Tav. n. 3a Zonizzazione;
  - Tav. n. 3b Zonizzazione;
  - Tav. n. 3c Zonizzazione;
  - Tav. n. 4a PUTT/P Ambiti Territoriali estesi;
  - Tav. n. 4b PUTT/P Ambiti Territoriali estesi;
  - Tav. n. 4c PUTT/P Ambiti Territoriali estesi;

Tutti i suddetti elaborati sono stati pubblicati a norma di legge e giusta certificazione in atti sono state presentate n. 9 osservazioni.

Giusta Del. di C.C. n. 12 del 21.04.2005 il Comune di Zollino, in uno all'adeguamento degli

elaborati scritto-grafici ha provveduto all'esame delle osservazioni

A seguito della istruttoria di competenza il Servizio Urbanistica ha rimesso al C.U.R. la propria relazione n. 30 del 22.11.2007.

Il C.U.R., fatto salvo talune rettifiche ed integrazioni ha fatto propria la relazione istruttoria del S.U.R. giusta propria relazione-parere n. 54 del 29.11.2007.

Successivamente la Giunta Regionale con delibera n. 2241 del 29.12.2007 ha approvato con prescrizioni, modifiche e precisazioni la variante in parola con richiesta al Consiglio comunale di Zollino di apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni alle prescrizioni e modifiche riportate nella relazione-parere del C.U.R.

Il Comune di Zollino in merito alla richiesta di adeguamento e/o controdeduzioni ha adottato specifico provvedimento giusta Del di C.C. n. 15 del 04.08.2008.

Giova preliminarmente ricordare , per una piu' agevole comprensione della variante che la stessa è relativa a diverse fattispecie che qui di seguito schematicamente vengono riportate; nello specifico sono proposte le seguenti modifiche normative e di zonizzazione:

**A) Zona Omogenea Territoriale di tipo “A”**

- a.1) la modifica riguarda la classificazione in “Zona A” dell'area di pertinenza di un immobile, con tipologia a corte realizzato nel corso del secolo XVII°, ubicato in Via Chiga, già classificata “Zona B1”;

**B) Zona Omogenea Territoriale di tipo “B”**

Le modifiche riguardano le seguenti fattispecie:

- b.1) classificazione in “Zona B1” di n. 2 aree ubicate in viale Italia, già classificate in “Zona B2”;
- b.2) classificazione in “Zona B2” di una area ubicata a ridosso della Villa Comunale ed a confine con il “bocciodromo”, già classificata in parte “Zona F2/5” ed in parte “Zona B1”;
- b.3) classificazione in “Zona B1” di una area ubicata in via San Vito, già classificata “Zona A2”;
- b.4) classificazione in “Zona B1” di una area delimitata da viale Italia, via Bologna e via

Trieste, già classificata quale "Fascia di Rispetto Cimiteriale";

- b.5) classificazione in "Zona B1" di una area ubicata sulla perpendicolare di piazza Roma nei pressi del "mercato coperto", già classificata quale "Zona C1";
- b.6) classificazione in "Zona B2" di una area già classificata quale "Zona C1/Comparto 4";
- b.7) classificazione in "Zona B1" di una area già classificata quale "Zona C1/Comparto 4";

#### C) Zona Omogenea Territoriale di tipo "C"

Le modifiche riguardano le seguenti fattispecie:

- c.1) suddivisione del "Comparto 2" della Zona C2" in n. 2 distinti sub-comparti:
  - il primo già interessato da una pianificazione esecutiva (P.E.E.P.) approvata dal Comune di Zollino con Del di C.C. n. 11 del 26.03.2004;
  - il secondo interessa la rimanente superficie già interessata da una edificazione abusiva e condonata in via definitiva;
 In sede di esame delle osservazioni detta proposizione è stata rideterminata con la istituzione di una "Zona B3" per la parte di territorio non interessato dal P.E.E.P.;

#### D) Zona Omogenea Territoriale di tipo "F"

Negli elaborati grafici, senza alcun riferimento a quanto contenuto sia nella relazione illustrativa sia nella deliberazione, sono riportate le seguenti proposizioni:

- d.1) classificazione in "Zona F7" di una area ubicata in Vico Maggio, già classificata quale "Zona B1", e finalizzata alla individuazione e tutela del "menhir S. Anna";
- d.2) classificazione in "Zona F7" di una area ubicata in Viale Italia angolo via San Vito, già classificata quale "Zona B1", finalizzata alla individuazione e tutela di un "frantoio ipogeo";
- d.3) classificazione in "area a parcheggio" di un'area già classificata quale "Zona B2", confinante con la "Zona C1/Comparto 4";

#### E) Normativa Tecnica di Attuazione

Ancorché non evidenziate, sia nella Relazione

sia nei dispositivi di deliberazione, sono state introdotte una serie di modifiche, integrazioni che riguardano gli articoli di seguito elencati:

- art. 2 (modifica);
- art. 3 (integrazioni);
- art. 28 (integrazioni);
- art. 32 (integrazioni);
- art. 33 (integrazioni);
- art. 34 (modifica);
- art. 39 - ex art. 38 (modifica);
- art. 42 - ex art. 41 (integrazioni);
- art. 45 - ex art. 44 (integrazioni);
- art. 46 - ex art. 45 (integrazioni);

In sede di esame delle osservazioni detta proposizione è stata rideterminata con la introduzione di ulteriori articoli di seguito elencati:

- art. 41 bis;
- art. 45 bis;
- comma 5, art. 46;
- comma 13 bis, art. 46;
- comma 18 bis, art. 46;

#### F) Regolamento Edilizio

Ancorché non evidenziate sia nei dispositivi della Deliberazione del Consiglio Comunale sia nella Relazione, risultano essere state introdotte una serie di modifiche, integrazioni e nuove disposizioni che riguardano gli articoli di seguito elencati:

- art. 2 (integrazioni);
- art. 3 (integrazioni);
- art. 4 (modifica);
- art. 7 (integrazione);
- art. 9 - ex art. 10 (integrazioni);
- art. 16 - ex art. 23 (integrazioni);
- art. 17 (integrazioni);
- art. 98 (integrazioni);
- art. 99 (integrazioni);

In sede di esame delle osservazioni detta proposizione è stata rideterminata con la introduzione di ulteriori articoli di seguito elencati:

- comma 4.4, art. 4;
- art. 4 bis;

#### G) Adempimenti PUTT/P

Gli elaborati grafici relativi a detta problematica propongono, con riferimento a n. 3 tavole in scala 1:2000, per l'intero territorio comunale

il mero riporto dei cosiddetti "Ambiti Territoriali Estesi", finalizzato esclusivamente ad una migliore individuazione all'interno degli Ambiti Territoriali Estesi di tipo "B" dei beni monumentali denominati "menhir" ed in particolare:

- g.1) Menhir della Stazione;
- g.2) Menhir di Sant'Anna.

In relazione a quanto adottato da Consiglio Comunale di Zollino il Settore Urbanistico Regionale si è così determinato con relazione istruttoria n.30/2007 :

#### **A) Zona Omogenea Territoriale di tipo "A"**

Si ritiene di condividere quanto proposto, atteso che così operando si perviene ad una migliore tutela di un edificio seicentesco e delle aree di sua pertinenza, trattandosi di una testimonianza storica della tipologia a corte.

#### **B) Zona Omogenea Territoriale di tipo "B"**

##### **punto b.1)**

si ritiene di non condividere quanto proposto atteso che dette modifiche, oltre che non sufficientemente motivate, ripropongono pedissequamente proposte pianificatorie e normative già oggetto di prescrizioni da parte della Regione con le Deliberazioni di G.R. n. 8704 del 28.12.1989 e n. 3573 del 22/06/1992.

##### **punto b.2)**

si ritiene di condividere quanto proposto, in considerazione del possibile errore materiale in cui è incorso il redattore del P.R.G., a condizione che la ritipizzazione non interessi in alcun modo le superfici di pertinenza dell'impianto esistente (bocciodromo) la cui presenza ha determinato la classificazione di "Zona F2/5",

##### **punto b.3)**

si ritiene di condividere quanto proposto, in quanto la modifica apportata di fatto non comporta pregiudizio alla "Zona A2" ed inoltre comporta una più idonea delimitazione della "Zona B1" limitrofa;

##### **punto b.4)**

si ritiene di condividere quanto proposto a condizione che la nuova tipizzazione sia limitata all'area prospiciente la via Trieste, in quanto la stessa risulta

essere interessata da edificazione preesistente alla formazione del P.R.G., così come in effetti si rileva sia dalla cartografia del P.R.G. adottato sia dalla cartografia allegata alla proposta di variante. Il tutto previo conferma, in punto di fatto e di diritto, in sede di controdeduzioni, da parte dell'Amministrazione Comunale e fermo restando che la variante interessi esclusivamente l'area di pertinenza del fabbricato esistente alla data di adozione del P.R.G.;

##### **punto b.5)**

si ritiene di non condividere quanto proposto atteso che con dette modifiche, oltre che non sufficientemente motivate, vengono riproposte in parte soluzioni pianificatorie già oggetto di prescrizioni da parte regionale e definite con la Deliberazione di G.R. n. 3573 del 22/06/1992 di approvazione definitiva del P.R.G. di Zollino;

##### **punto b.6)**

si ritiene di non condividere quanto proposto atteso che con la nuova classificazione, oltre che non sufficientemente motivata, vengono riproposte pedissequamente soluzioni pianificatorie già oggetto di prescrizioni da parte regionale e definite con la Deliberazione di G.R. n. 3573 del 22/06/1992 di approvazione definitiva del P.R.G. di Zollino;

##### **punto b.**

Si ritiene di condividere quanto proposto atteso che vi è la presenza di alcuni fabbricati che di fatto comportano la formazione di una area residua.

Pertanto la nuova classificazione viene intesa come Zona B3, con i medesimi indici e parametri rivenienti dalla precedente tipizzazione "Zona C1", con esclusione dell'obbligo della formazione di un P.d.I. e dell'obbligo del "lotto minimo", ovvero si consente la utilizzazione delle aree con intervento diretto.

#### **C) Zona Omogenea Territoriale di tipo "C"**

##### **punto c.1)**

si ritiene di condividere quanto proposto atteso che l'avvenuta approvazione del P.E.E.P. ha di fatto comportato la formazione di una area residua, la cui utilizzazione, in relazione alla edificazione presente, risulta di problematica attuazione.

Pertanto la nuova classificazione quale "Zona B3", con i medesimi indici e parametri rivenienti

dalla precedente tipizzazione "Zona C2", esclude l'obbligo della formazione di un P.d.L. e l'obbligo del "lotto minimo", ovvero consente la utilizzazione delle aree con intervento diretto.

#### D) Zona Omogenea Territoriale di Tipo "F"

##### Punti d.1) e d.2)

si ritiene di condividere quanto proposto atteso che con dette variazioni si propone un aumento della dotazione di spazi pubblici, peraltro specificamente finalizzati alla tutela di rilevanti beni culturali della tradizione locale;

##### punto d.3)

si ritiene di non condividere quanto proposto per l'area già classificata come "Zona B2" alla luce delle successive determinazioni assunte dal Consiglio Comunale che in esito all'accoglimento della osservazione n. 3 per il punto 1 ha ripristinato la destinazione urbanistica quale "zona B2", sopprimendo la indicazione quale zona per parcheggio prospettata in sede di adozione della variante di cui trattasi.

#### E) Normativa Tecnica di Attuazione

per quanto riguarda le modifiche introdotte, si ritiene di non condividere quanto operato, atteso che si tratta nella stragrande maggioranza dei casi della mera riproposizione di disposizioni espressamente depennate in sede di approvazione definitiva del P.R.G. vigente.

In ogni caso rimangono valide esclusivamente le modifiche relative esclusivamente all'adeguamento

alle nuove normative nazionali e regionali nel frattempo intervenute.

#### F) Regolamento Edilizio

per quanto le modifiche introdotte, si ritiene di non condividere quanto operato, atteso che si tratta della mera riproposizione di disposizioni espressamente depennate in sede di approvazione definitiva del P.R.G. vigente.

In ogni caso rimangono valide esclusivamente le modifiche relative esclusivamente all'adeguamento alle nuove normative nazionali e regionali nel frattempo intervenute.

#### G) Adempimenti PUTT/P

A tale proposito si deve rilevare che quanto operato dal Comune di Zollino non può essere inteso in alcun modo quale avvenuto "adempimento ex art. 5.05 e/o art. 5.06 delle N.T.A. del PUTT/P", ma più propriamente deve essere inteso quale individuazione ed introduzione nel P.R.G. di Zollino di aree soggette a particolare normativa di tutela, quest'ultima riveniente dalle N.T.A. del PUTT/P per i beni culturali di analoga valenza.

#### Osservazioni

La deliberazione di C.C. n. 10/05, così come si evince dagli atti pervenuti, è stata oggetto di n. 9 osservazioni. In merito a dette osservazioni il Comune di Zollino, con Del. di C.C. n. 12 del 21.04.2006 sulla scorta del parere di regolarità Tecnica dell' U.T.C. si è determinato così come di seguito:

N.	Osservazione	Oggetto	Determinazioni Comunali.
1	Urso Giuseppe	Distanze dai confini nelle zone B2	Non accolta
2	CHIGA Francesco	Riclassificazione di comparto residuo da Zona C2 a Zona B3	Accolta parzialmente
3	TONDI Antonio Mario	Soppressione della zona destinata a parcheggio e riclassificazione in zona B2	Accolta per il punto n. 1 Non accolta per il punto n. 2
4	TONDI Antonio	Soppressione di una parte del prolungamento di via Mozart	Accolta
5	ANTONICA Antonio	Classificazione di una Zona F1 in Zona B1	Accolta
6	Professionisti diversi	Inserimento nelle N.T.A. e nel R.E. di nuove disposizioni	Accolta per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; Non accolta per il punto 10
7	CORICCIATI Cosimo e CHIRIATI Silvana	Classificazione di una area classificata da Zona E in Zona B1	Non accolta
8	TONDI Luigi Giuseppe	Soppressione di una parte del prolungamento di via Mozart	Accolta
9	TURI Aldo Giovanni	Classificazione di Zona E in Zona D2	Accolta

Nel merito di dette osservazioni, il SUR ha ritenuto di dover precisare quanto segue: Osservazioni n. 1, 2, 4, 5, 7 e 8: si condivide quanto già espresso dal Consiglio Comunale, in quanto dette problematiche non incidono in modo significativo sulle previsioni della pianificazione comunale;

Osservazione n. 3, la stessa risulta superata dalle considerazioni e/o prescrizioni riportate nella relazione che precede al paragrafo "C, punto c.1";

Osservazione n. 6, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8: non si condivide quanto operato dal Consiglio Comunale in quanto le problematiche affrontate in dette osservazioni sono in ogni caso estranee alle problematiche poste a base della variante adottata; per detti punti l'Amministrazione Comunale potrà, se nel caso, pervenire all'adozione di variazioni alla strumentazione urbanistica vigente con altro specifico provvedimento;

Osservazione n. 6, punto 9, relativa alla fascia di rispetto connessa al "Menhir della Stazione": si condivide quanto operato dal Comune di Zollino, ovvero circa l'accoglimento della indicazione di istituire, in relazione all'area di pertinenza del beni individuato, una fascia di "area annessa" pari a m. 100,00 anziché pari a m. 250,00, in quanto così operando non si contraddice la scelta di tutela operata.

Osservazione n. 6, punto 10, si condivide quanto operato dal Consiglio Comunale - ovvero il non accoglimento - in quanto la problematica affrontata in detta osservazione è in ogni caso estranea alle problematiche poste a base della variante adottata;

Osservazione n. 9, non si condivide quanto operato dal Consiglio Comunale in quanto la problematica affrontata in detta osservazione è in ogni caso estranea alle problematiche poste a base della variante adottata; per detta fattispecie l'Amministrazione Comunale potrà, se nel caso, pervenire all'adozione di variazione alla strumentazione urbanistica vigente con altro specifico provvedimento.

Successivamente gli atti sono stati sottoposti all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con decisione n. 54/2007 ha espresso parere favorevole all'approvazione della variante urbanistica proposta dal Comune di Zollino, facendo propria la relazione istruttoria del S.U.R. n. 30 del 22/11/07, con la introduzione negli atti delle rettifiche ed integrazioni di seguito riportate:

- “”• variante individuata al punto “b1” della relazione S.U.R. n. 30/2007: attesi i chiarimenti forniti in merito dagli interventi del Comune di Zollino, e cioè che trattasi in particolare di aree già zona di completamento nella previgente strumentazione urbanistica comunale, si ritiene sufficientemente motivata e pertanto condivisibile la proposta comunale di riclassificazione in zona B1;
- variante individuata al punto “b4” della relazione S.U.R. n. 30 /2007: non si condivide la proposta comunale di riclassificazione delle aree già “fascia di rispetto cimiteriale”, in quanto sprovviste delle caratteristiche di zona omogenea di tipo “B” ex D.M. n. 1444/1968, art. 2/B; peraltro, per la edificazione preesistente legittimamente realizzata si richiamano le disposizioni di cui all’art. 28 - punto 1/ultimo comma della L. s. n. 166/2002, disciplinante gli interventi ammissibili;
- varianti individuate ai punti “b6” e “b7” della relazione S.U.R. n. 30/2007: attesi i chiarimenti forniti dagli interventi del Comune di Zollino, ed in particolare la segnalazione del Consulente urbanistico comunale, che ha dichiarato trattasi di aree già incluse in piani attuativi, si ritengono sufficientemente motivate e pertanto condivisibili le rispettive proposte comunali di riclassificazione in zona B2 (area di cui al punto “b6”) e in zona B1 (area di cui al punto “b7”);
- variante individuata al punto “d3” della relazione S.U.R. n. 30/2007: si rileva che trattasi di un’area di modesta estensione di forma triangolare e pertanto priva di significato urbanistico; si conferma pertanto la non condivisione della proposta comunale, come suggerito nella relazione S.U.R. n. 30/2007. In riferimento alle prescrizioni, modifiche e precisazioni, così come rivenienti dalla relazione-parere del C.U.R. parte integrante della delibera G.R. n. 2241 del 29.12.2007, il Comune di Zollino si è espresso con delibera consiliare n. 15 del 4 agosto 2008 con la quale ha fatto proprie le controdeduzioni predisposte dai tecnici incaricati Arc. R. Romito e Ing. Ture S.
- Tutto ciò premesso ed entrando nel merito delle controdeduzioni comunali, qui di seguito si

riportano le determinazioni comunali e le conseguenti determinazioni esaustive regionali; nello specifico:

#### **A 1) Zona Omogenea Territoriale di tipo "A"**

##### *Determinazioni comunali*

Nulla da controdedurre.-

##### *Determinazioni Regionali*

Si conferma l'accoglimento regionale di cui alla delibera G.R. n. 2241/2007, non dovendo il Comune prospettare alcuna ulteriore valutazione

#### **B 1) Zona Omogenea Territoriale di tipo "B"**

##### **punto b.1)**

##### *Determinazioni comunali*

Il Comune non opera alcuna valutazione.

##### *Determinazioni Regionali*

Si conferma l'accoglimento regionale di cui alla delibera G.R. n. 2241/2007, non dovendo il Comune prospettare alcuna ulteriore valutazione

##### **punto b.2)**

##### *Determinazioni comunali*

Il Comune non opera alcuna valutazione.

##### *Determinazioni Regionali*

Si conferma l'accoglimento regionale di cui alla delibera G.R. n. 2241/2007, non dovendo il Comune prospettare alcuna ulteriore valutazione

##### **punto b.3)**

##### *Determinazioni comunali*

Il Comune non opera alcuna valutazione.

##### *Determinazioni Regionali*

Si conferma l'accoglimento regionale di cui alla delibera G.R. n. 2241/2007, non dovendo il Comune prospettare alcuna ulteriore valutazione

##### **punto b.4)**

##### *Determinazioni comunali*

Il Comune non opera alcuna valutazione.

##### *Determinazioni regionali*

Si conferma la prescrizione regionale di non accoglimento di cui alla delibera n.2241/2007 non avendo fornito il Comune alcuna controdeduzione.

##### **punto b.5)**

##### *Determinazioni comunali*

Si ribadisce che la zona in oggetto, e proposta come zona omogenea di tipo B1, non condivisa dal Sur oggi e non accolta nelle controdeduzioni apportate nell'approvazione definitiva del PRG vigente con del. G.R. n. 3573 del 22.06.92 è stata oggetto di:

- Variante al PdF con del. C.C. n° 73 del 24.09.79 (adozione)
- approvazione di tale Variante, che variava le zone Cr (verde di riserva) in zone omogenee di tipo B e C, con del. G.R. n° 4851 del 10.05.1981;
- approvazione definitiva con del. C.C. n° 100 del 06.09.1982;
- con del. C.C. n° 57 del 22.08.1983, su richiesta dei proprietari, veniva approvata la sistemazione urbanistica della zona;
- per atto notaio Bruno Franco del 19.10.1984 si sottoscriveva convenzione per cessione gratuita delle aree ed impegno ad urbanizzare tali aree;
- con Concessione Edilizia n° 23 del 11.05.1987 si concedeva l'esecuzione delle opere di urbanizzazione;
- con del. G.M. n° 241 del 26.10.1987 si approvava il collaudo.

Si ribadisce quindi che tali aree non possono essere ancora classificate come zone omogenee di tipo C, per i motivi su esposti, ma di tipo B con gli indici e parametri del piano vigente.

##### *Determinazioni regionali:*

si prende atto di quanto puntualmente rappresentato dal Comune e si ritiene di condividere le determinazioni comunali a condizione che la tipizzazione proposta sia effettivamente riferita alle superfici interessate dalla del. di G.R. n. 4851 del 10.05.1981.

##### **punto b.6)**

##### *Determinazioni comunali*

Il Comune non opera alcuna valutazione.

##### *Determinazioni regionali*

Si conferma l'accoglimento regionale di cui alla delibera G.R. n. 2241/2007, non dovendo il Comune prospettare alcuna ulteriore valutazione

**punto b.7 )***Determinazioni comunali*

Il Comune non opera alcuna valutazione.

*Determinazioni regionali*

Si conferma l'accoglimento regionale di cui alla delibera G.R. n 2241/2007, non dovendo il Comune prospettare alcuna ulteriore valutazione

**C 1) Zona Omogenea Territoriale di tipo "C"***Determinazioni comunali*

Nulla da controdedurre.-

*Determinazioni Regionali*

Si conferma l'accoglimento regionale di cui alla delibera G.R. n 2241/2007, non dovendo il Comune prospettare alcuna ulteriore valutazione

**D 1) Zona Omogenea Territoriale di tipo "F"****punto d.1) e d.2)***Determinazioni comunali*

Nulla da controdedurre.-

*Determinazioni Regionali*

Si conferma l'accoglimento regionale di cui alla delibera G.R. n 2241/2007, non dovendo il Comune prospettare alcuna ulteriore valutazione.

**punto d.3) e osservazione n° 3***Determinazioni comunali*

La zona oggetto è una piccola zona triangolare classificata dallo strumento urbanistico vigente come zona omogenea di tipo B2. Alla data di adozione tale zona era interclusa tra due zone oggetto di strumentazione attuativa approvata.

L'accoglimento da parte del Consiglio Comunale dell'osservazione n. 3, avanzata dal sig. Tondi Antonio Mario, intesa alla soppressione del parcheggio non è da intendersi nella totale soppressione dell'intero parcheggio ma limitatamente all'area oggetto dell'osservazione. Dato che l'area limitrofa, essendo classificata come zona omogenea di tipo B2 - è stata già oggetto di strumento attuativo, la zona antistante la via è di proprietà dell'amministrazione comunale a seguito di cessione per urbanizzazione da parte dei lottizzanti e destinata a parcheggio.

A maggiore chiarimento di quanto accolto dal C.C. con delibera n° 10/05, si allega alla presente

stralcio del piano nel quale si evince l'area che risulta oggetto dell'osservazione e che si ritiene dover mantenere nell'originaria classificazione dello strumento urbanistico generale vigente.

*Determinazioni Regionali*

Si prende atto di quanto puntualmente rappresentato dal Comune e si ritiene di condividere le determinazioni comunali atteso il puntuale riferimento ad atti posti in essere dalla stessa Amministrazione comunale.

**E1) Norme Tecniche di Attuazione***Determinazioni comunali*

La proposta di modifica dell'art. 46 - Zone destinate all'uso agricolo, e riferita alla necessità di normare la edificabilità delle zone oggetto di autorizzazione regionale per la realizzazione e coltivazione di cave si rende necessaria in quanto negli ultimi anni tali autorizzazioni hanno interessato il territorio comunale di Zollino ed esiste la necessità quindi di normare tale edificazione al fine di scongiurare abusi che, inevitabilmente, verrebbero realizzati dalle ditte autorizzate alla coltivazione delle cave, per la normale attività di cui posseggono il titolo, vista l'assenza di tale norme nelle vigenti NTA.

Si ribadisce quindi la necessità di norme e si confermano pertanto i seguenti indici e parametri da applicare solo nelle zone in oggetto:

$$I.F.F. = mc./mq. 0,07$$

$$H \text{ max} = 4,00$$

*Determinazioni Regionali*

L'Am.ne comunale opera valutazioni limitatamente a quanto sopra riportato, non fornendo alcuna controdeduzione in merito alle determinazioni specifiche di cui alla delibera n. 2241/2007. Pertanto si riconferma il non accoglimento delle modifiche normative proposte alle N.T.A., fatta eccezione delle modifiche relative alle aree riguardanti la coltivazione di cava, in questa sede condive.

In ogni caso rimangono valide le modifiche relative esclusivamente all'adeguamento alle nuove normative nazionali e regionali nel frattempo intervenute.

**F 1) Regolamento Edilizio***Determinazioni comunali*

Il Comune non opera alcuna valutazione.

*Determinazioni Regionali*

Si conferma la prescrizione regionale di non accoglimento delle modifiche al R.E. di cui alla delibera n. 2241/2007 non avendo fornito il Comune alcuna controdeduzione.

In ogni caso rimangono valide le modifiche relative esclusivamente all'adeguamento alle nuove normative nazionali e regionali nel frattempo intervenute.

**G 1) Adempimenti PUTT/P.***Determinazioni comunali*

Nulla da controdedurre.-

*Determinazioni Regionali*

Si conferma l'accoglimento regionale di cui alla delibera G.R. n. 2241/2007, non dovendo il Comune prospettare alcuna ulteriore valutazione

**H1) Osservazioni***Determinazioni comunali*

- Osservazioni n. 1, 2, 4, 5 e 7 - Nulla da controdedurre.-

- Osservazioni n. 3-

Nella relazione del C.U.R., a tale osservazione si fa riferimento al paragrafo "C, punto c.1" della stessa. Si ritiene che erroneamente sia stato richiamato tale punto in quanto riferito ad altra area ed a altra osservazione.

Si ritiene comunque superata tale osservazione per quanto su riportato al paragrafo: D) Zona Omogenea Territoriale di tipo "F" - punto d.3) e osservazione n° 3

- Osservazione n. 6-

Nulla da controdedurre.-

- Osservazione n. 8-

Nella relazione del CUR viene riportato lo specchio delle osservazioni con l'indicazione nell'oggetto richieste, non corrispondenti a quelle prodotte dal richiedente, sig. TONDI Luigi Giuseppe, ma quelle avanzate nell'osservazione n. 4 dal sig. Tondi Antonio. Peraltro è riportato un accoglimento da parte del C.C. non corrispondente al deliberato perchè osservazione non accolta.

Si resta pertanto in attesa di un chiarimento in merito a tale osservazione.-

- Osservazione n. 9 -

Nulla da controdedurre.-

*Determinazioni Regionali*

Per quanto riguarda le Osservazioni n. 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 9 il Comune non opera alcuna valutazione, peraltro non pertinente nella fase di controdeduzioni, risultando definito il procedimento con le relative determinazioni assunte esaustivamente dalla Giunta Regionale con la delibera n. 2241 / 2007.

Per quanto riguarda l'oss. N. 3. si rinvia a quanto precisato dal Comune ed innanzi riportato in termini di ricognizione giuridica.

Per quanto riguarda l'oss. N. 8, in relazione al chiarimento richiesto dal Comune in fase di controdeduzioni di cui alla delibera C.C. n. 15/2008, si precisa che erroneamente nella delibera G.R. 2241/2007 si è riportata detta osservazione come accolta; di conseguenza in questa sede si conferma la condivisione delle determinazioni assunte dal Comune in merito, ovvero il non accoglimento.

Tutto ciò premesso, si propone di approvare definitivamente, ai sensi dell'art.16-undicesimo comma- della L.R. n. 56/80 e per le motivazioni di cui alla relazione in precedenza esposta, la variante al Piano Regolatore del Comune di Zollino, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche di cui alla a Delibera di G.R. n. 2241 29.12.2007, così come riconfermate e/o modificate e/o integrate conclusivamente ai punti A1, B1, C1, D1, E1, F1 e G1 sopra riportati.

In ordine alle osservazioni presentate dai cittadini, si confermano le determinazioni assunte con la Delibera di G.R. n. 2241 29.12.2007 così' come esaustivamente determinate al punto H1 innanzi riportato.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° lett d) della l.r. 7/97.

"Copertura Finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/200"

"La presente deliberazione non comporta impli-

cazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale “

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;

DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.R. n. 56/80 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, la variante al Piano Regolatore del

Comune di Zollino adottata con deliberazione consiliare n. 10 del 20 giugno 2005, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche di cui alla Delibera di G.R. n. 2241 29.12.2007, così come riconfermate e/o modificate e/o integrate conclusivamente ai punti A1, B1, C1, D1, E1, F1 e G1 sopra riportati che qui per economia espositiva debbono intendersi integralmente trascritte;

DI CONFERMARE in ordine alle osservazioni presentate dai cittadini le determinazioni assunte con la Delibera di G.R. n. 2241 29.12.2007 così come conclusivamente determinate al punto H1 innanzi riportato che qui per economia espositiva deve intendersi integralmente trascritto;

DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di

Zollino (LE), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del Servizio Urbanistica).

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2009, n. 979

**Noci (Ba) - Variante P.R.G. per l'area di pertinenza della Casa di Cura Monte Imperatore (da E1-E2 a F2). - Approvazione e rilascio parere paesaggistico.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Noci, munito di PRG adeguato alla L.r. n. 56/1980 ed approvato in via definitiva con delibera di G.R. n. 6057 del 25/09/92, con delibera di C.C. n. 73 del 26/09/07 ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la variante al citato PRG, da zona E1-E2 a zona F2, per l'area di pertinenza della struttura sanitaria “Casa di Cura Monte Imperatore”, ditta “SOGEMI srl”.

A seguito delle pubblicazioni degli atti, non risultano presentate osservazioni e/o opposizioni.

La relativa documentazione tecnico-amministrativa è stata trasmessa con nota comunale prot. 4528 in data 06/03/08 e successivamente integrata (previa richiesta regionale) con note comunali prot. 13287 del 24/07/08, prot. 18868 del 05/11/08 e prot. 21331 del 16/12/08.

Dall'istruttoria operata dal competente Ufficio del Servizio Urbanistica (SUR), giusta relazione n. 02 del 29/01/09, è risultato quanto nel prosieguo si espone testualmente.

Gli elaborati progettuali complessivamente pervenuti sono i seguenti:

1. Relazione
2. Tav. 1 Identificazione aree di pertinenza e PUTT
3. Tav. 2 Individuazione aree di pertinenza su catastale e aerofotogrammetria con indicazione dei titoli edilizi
4. Tav. 3 Individuazione su aerofotogrammetria delle parti preesistenti e degli ampliamenti
5. Relazione - Rapporto di compatibilità paesaggistica-ambientale
6. Allegati al Rapporto di compatibilità paesaggistica-ambientale
7. Tav. 1 a Identificazione aree di pertinenza e PUTT
8. Tav. 1 b Adeguamento struttura sanitaria - Progetto preliminare. Pianta piano seminterrato
9. Tav. 2 Adeguamento struttura sanitaria - Progetto preliminare. Pianta piano terra
10. Tav. 8 Adeguamento struttura sanitaria - Progetto preliminare. Pianta piano primo.

Gli atti rimessi comprendono inoltre:

- parere prot. 2420 del 23/10/08 del Servizio Foreste regionale, espresso ai sensi del RDL n. 3267/1923 per il vincolo idrogeologico, preliminarmente favorevole di massima;
- determinazione dirigenziale n. 286 del 27/10/08 del Servizio Ambiente della Provincia di Bari, per la valutazione di incidenza espressa ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e s.m.i., in relazione all'interessamento di "pSIC-ZPS Murgia di Sud-Est - cod. IT9130005", con parere favorevole con prescrizioni;
- parere prot. 3651 del 10/12/08 del Servizio LL.PP. regionale, espresso ai sensi dell'art. 89 del DPR n. 380/2001 per il vincolo sismico, favorevole con puntualizzazioni.

Per quanto attiene ai profili di tutela paesaggistica, negli elaborati progettuali viene evidenziato l'interessamento di ATE di tipo B e di tipo C del PUTT/P regionale, nonché di area annessa a zona boscata.

La proposta di variante al PRG, motivata dalla necessità di disciplinare ampliamenti e/o adeguamenti progettuali della struttura sanitaria esistente, è riferita al suolo espressamente definito come "area di pertinenza" della citata struttura, corrispondente alle particelle catastali nn. 53-54-60 del

foglio di mappa 99 dell'estensione di mq. (761+50+22.734) 23.545, e quota parte della "maglia" individuata dal PRG e dell'area complessiva di proprietà di mq. 132.709, su cui insistono volumetrie edificate per l'ammontare di mc. 24.418, con altezza massima di ml. 7,20.

L'attuale indice fondiario risulta il seguente:

- riferito all' "area di pertinenza", oggetto della variante al PRG:  $mc. 24418/mq.23545 = 1,037$ ;
- riferito all'area di proprietà:  $mc. 24418/mq. 132709 = 0,184$  (come indicato in progetto).

Circa in particolare la pregressa situazione edilizia, gli elaborati progettuali contengono notizie ricognitive dello stato di fatto fisico-giuridico, indicando i provvedimenti comunali autorizzativi (a partire da licenza edilizia del 1971) ed inoltre i procedimenti di contenzioso in corso, e precisamente:

- ordinanza di demolizione n. 183 del 09/08/2000, per la quale è in atto ricorso al Consiglio di Stato;
- ordinanza di demolizione n. 212 del 17/07/2003, per la quale è in atto istanza di condono edilizio presentato nel dicembre 2004.

La tav. 3 di progetto individua le sagome dei fabbricati autorizzati e di quelli oggetto di contenzioso; negli elaborati tecnici non sono però precisate le corrispondenti specifiche cubature, rispetto al "volume edificato" di mc. 24.418 indicato nella tav. 2 di progetto.

Ciò stante, per l'area in questione, nel vigente PRG tipizzata in parte come zona E1 (zona agricola normale) ed in parte come zona E2 (zona agricola con vincolo boschivo-idrologico), ancorchè relativa a struttura preesistente all'adozione del PRG stesso ed individuata nella tav.1 con apposita perimetrazione (con conseguente ricorso dei proprietari, rigettato dal TAR e con appello ancora pendente davanti al Consiglio di Stato), con la delibera di C.C. n. 73/2007 viene proposta testualmente la seguente nuova classificazione urbanistica:

*"Art. 17 NTA del PRG - zona F2 destinata alla costruzione di sedi ed attrezzature per opere sanitarie ed ospedaliere, con le seguenti prescrizioni normative:*

*Iff = mc/mq. 1,50, fermo restando, comunque, il limite del 20% della consistenza volumetrica*

*attuale regolarmente assentita in relazione all'art. 4.2 lett. c) - punto 2 delle NTA del PUTT approvato dalla Regione Puglia;*

*Hm = ml. 10,00;*

*Dc = ml. 15,00;*

*Ds = ml. 20,00;*

*Df = ml. 20,00;*

*SI = 50% dell'intera estensione del lotto con obbligo di sistemazione a verde;*

*P = Superficie pari ad almeno il 15% di quella del lotto oltre un metro quadrato per ogni dieci metri cubi del volume di costruzione."*

La medesima delibera di C.C. n. 73/2007 puntualizza inoltre quanto segue (punto 2 del deliberato):

*"2) di specificare che, salvo eventuali procedure di deroga - ove ne ricorrano i presupposti- di cui all'art. 14 DPR 380/01, la variante urbanistica come adottata resta, comunque, limitata all'aumento fino al massimo del 20% dell'attuale consistenza volumetrica calcolata con esclusivo riferimento alle parti regolarmente autorizzate".*

In ordine alla suddetta prescrizione, circa il rinvio alle Norme del PUTT/P è necessario specificare che le disposizioni cui fare riferimento sono riportate, nell'ambito delle richiamate NTA del PUTT/P, all'articolo di seguito richiamato:

*Capo III - Componenti botanico-vegetazionali*

*Art.3.10 - Boschi e macchie - 3.10.4 - Prescrizioni di base*

*Punto 4.2 - area annessa - lettera c.2*

(possibilità di integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%).

Stante quanto innanzi, considerato che la proposta di variante al PRG è finalizzata al riconoscimento dello stato di fatto della struttura sanitaria preesistente al PRG stesso ed è motivata dalla necessità di disciplinare ampliamenti e/o adeguamenti progettuali della citata struttura, il SUR ha proposto, sotto l'aspetto specificatamente urbanistico, parere favorevole per l'approvazione della variante al PRG, quale ricognizione fisico-giuridica del territorio interessato.

Il tutto, con le limitazioni e prescrizioni di cui alla delibera di C.C. n. 73/2007 e di cui ai provvedi-

menti resi rispettivamente dal Servizio Foreste regionale (parere prot. 2420 del 23/10/08) dal Servizio Ambiente della Provincia di Bari (determinazione dirigenziale n. 286 del 27/10/08) e dal Servizio LL.PP. regionale (parere prot. 3651 del 10/12/08), e con la puntualizzazione che gli interventi sono inoltre sottoposti alla disciplina complessiva del PUTT/P regionale, segnatamente con riferimento all'art. 3.10 delle Norme.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli esiti dei procedimenti di contenzioso citati in atti, atteso che l'approvazione della variante al PRG non costituisce automatica sanatoria degli abusi edilizi commessi.

Nei termini suddetti, per la variante al PRG in argomento il SUR ha proposto anche il rilascio del parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle citate Norme del PUTT/P.

Successivamente gli atti sono stati rimessi al Comitato Urbanistico Regionale (CUR), per il parere ai sensi dell'art. 16/co. 8° della L.r. n. 56/1980, per i profili di variante al PRG, che in merito, con atto n. 06/2009 nell'adunanza del 05/03/2009, ha assunto parere favorevole all'argomento, nei termini di cui alla relazione istruttoria SUR n. 02 del 29/01/09.

Infine, per quanto attiene specificatamente agli aspetti relativi alla conformità dell'intervento al PUTT/P, si rappresenta che il Servizio Urbanistica - Ufficio Paesaggio, con nota prot. 4433/06 del 23/4/09, ha richiesto all'Amministrazione Comunale chiarimenti in ordine ai rapporti tra la struttura sanitaria esistente ed il sistema botanico-vegetazionale presente nell'ambito territoriale interessato dalla variante urbanistica di cui trattasi, con particolare riferimento alla definizione dell'area di pertinenza e dell'area annessa alla compagine boschiva esistente.

Con nota n° 7407/00 del 07/05/09 il Comune di Noci ha riscontrato la nota regionale, specificando che la struttura sanitaria esistente "non ricade in area boschiva ma in area annessa"; alla predetta nota comunale risultano allegati i grafici relativi al sistema botanico-vegetazionale, predisposti in sede di primi adempimenti comunali per l'attuazione del PUTT/P, nonché la relazione di compatibilità paesaggistica dell'intervento di cui trattasi, unitamente ad una perizia giurata che specifica la natura del

sistema vegetazionale interessato dall'intervento in argomento.

In particolare, dalla perizia giurata, a firma di un agronomo, si evince che nell'area di pertinenza della Casa di Cura Monte Imperatore è presente prevalentemente "una popolazione artificiale di Pino d'Aleppo e cipresso con qualche esemplare di Quercia impiantati negli anni 80".

Alla luce delle integrazioni e dei predetti chiarimenti forniti dall'Amministrazione Comunale, tenuto conto che l'insediamento esistente risulta localizzato all'interno dell'area annessa alla compagine boschiva, si ritiene pertanto l'intervento in argomento compatibile dal punto di vista prettamente paesaggistico, in quanto lo stesso non crea pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici del sito ed ottempera alle disposizioni di cui al punto 4.2 dell'art. 3.10 delle NTA del PUTT/P, che consente l'integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta l'approvazione della variante al PRG, da zona E1 -E2 a zona F2, per l'area di pertinenza della struttura sanitaria "Casa di Cura Monte Imperatore" nel Comune di Noci, adottata con delibera di C.C. n. 73 del 26/09/07, conformemente agli esiti istruttori e con le puntualizzazioni di cui alla relazione SUR n.02 del 29/01/09 ed al parere CUR n. 06 del 05/03/09 ed alla luce inoltre delle ulteriori puntualizzazioni in ordine al PUTT/P, in precedenza riportati.

Per la stessa variante al PRG, si propone infine, con le medesime puntualizzazioni, il rilascio del parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/P regionale, fermo restando che gli interventi edilizi nell'area in questione sono sottoposti alla disciplina complessiva del PUTT/P, segnatamente con riferimento all'art. 3.10 - Boschi e Macchie."

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della L.R. n. 7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e S.M. e I."

La presente deliberazione non comporta implica-

zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;
- DI APPROVARE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la variante al PRG, da zona E1-E2 a zona F2, per l'area di pertinenza della struttura sanitaria "Casa di Cura Monte Imperatore" nel Comune di Noci, adottata con delibera di C.C. n. 73 del 26/09/07, conformemente agli esiti istruttori e con le puntualizzazioni di cui alla relazione SUR n.02 del 29/01/09 ed al parere CUR n. 06 del 05/03/09 ed alla luce inoltre delle ulteriori puntualizzazioni in ordine al PUTT/P, in precedenza riportate e qui intese - per economia espositiva - riproposte;
- DI RILASCIARE, per la stessa variante al PRG e con le medesime puntualizzazioni di cui innanzi, il parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/P regionale, fermo restando che gli interventi edilizi nell'area in questione sono sottoposti alla disciplina complessiva del PUTT/P, segnatamente con riferimento all'art. 3.10 - Boschi e Macchie;

- DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di NOCI (BA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del Servizio Urbanistica).

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2009, n. 980

### **Nociglia (Le) - Piano Regolatore Generale - Approvazione definitiva.**

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio 2° e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue:

“Con delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 30/03/2000 è stato adottato il P.R.G. del Comune di NOCIGLIA, costituito complessivamente da n. 15 elaborati come di seguito elencati:

- Tav. 1 Corografia generale 1/25000;
- Tav. 2 Planimetria Generale del territorio comunale con interrelazione con interrelazioni gli strumenti urbanistici dei comuni limitrofi 1/10000;
- Tav. 3 Planimetria con stato di fatto 1/2000;
- Tav. 4 Planimetria con il progetto di piano del territorio comunale 1/2000;
- Tav. 5 Planimetria del progetto di piano del centro urbano: zonizzazione 1/2000;
- Tav. 6 Planimetria del progetto di piano del centro urbano: strumenti attuativi esistenti o di progetto 1/2000;
- Tav. 7 Planimetria del progetto di piano tessuti edificati (tavola sostitutiva della strumentazione urbanistica) 1/1000;

- Tav. 8 Planimetria del progetto di piano riguardante le zone di espansione (comparti di intervento urbanistico preventivo) 1/1000;
- Tav. 9 Planimetria del progetto di piano riguardante le zone per insediamenti industriali ed artigiani 1/2000;
- Tav. 10 Piano servizi 1/2000;
- Tav. 11 Tipologie edilizie 1/250;
- Tav. 12 Servizi stradali 1/100;
- Tav. 13 Relazione generale;
- Tav. 14 Norme tecniche di attuazione;
- Tav. 15 Regolamento edilizio.

Previa pubblicazione degli atti, con successiva Delibera n. 1 del 14/03/2001 il Commissario ad Acta ha assunto determinazioni in merito alle n. 11 osservazioni presentate.

Gli atti tecnico-amministrativi del P.R.G. sono stati sottoposti - ai sensi della L.R. 56/80 art. 16 - all'esame del Comitato Urbanistico Ristretto, designato con nota assessorile prot. n. 13567 del 25/02/2003.

Con delibera n. 1479 del 05/10/2004 la Giunta Regionale, sulla scorta della Relazione-parere del Comitato ristretto in data 13/07/2004, ha approvato il predetto P.R.G., nei termini e con le prescrizioni di cui alla stessa Relazione-parere riportate ai punti “5.1, 5.2, 5.3, con la ulteriore prescrizione di “uniformare le N.T.A. ed il R.E. a quanto previsto dalla delibera di G.R. n. 6320/89 e alle sopravvenute disposizioni di legge (DPR 380/01)” e con richiesta al Comune di Nociglia, in ordine alle condizioni, prescrizioni e modifiche formulate, di pervenire alla adozione di apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 56/80 - 11° comma.

In particolare le prescrizioni regionali consistono in:

#### **“5.1 Settore Residenziale**

...”Alla luce del sovradimensionamento, come innanzi rilevato, si prescrive la riconduzione alle previsioni di piano nell'ambito del fabbisogno di n. 555 stanze come riportato al punto 4.1. Detta operazione dovrà comportare lo stralcio di aree residenziali di nuova previsione rispetto a quelle previgenti di P.d.F. e riduzione, con criteri di omogeneità, delle

capacità insediative per le zone residenziali di P.d.F. riconfermate nel P.R.G.

Resta evidente che per le zone omogenee di tipo "B" va verificata la sussistenza dei requisiti di zona di completamento, ai sensi del D.M. 1444/68."

#### **"5.2 Standard Urbanistici**

..."Sono stralciate in toto le aree per i servizi situate a valle della Via Manfredi e delimitate dalla S.S. Maglie-Santa Maria di Leuca, atteso che trattasi di aree depresse e non utilizzabili adeguatamente per la funzione urbanistica proposta, il tutto con l'intesa che si operi, in relazione a detto stralcio, la verifica degli standard urbanistici in sede di controdeduzioni."

#### **"5.3 Settore Produttivo**

..."Non risultando alcun dimensionamento che giustifichi la necessità di ampliamento di tali zone, salvo diversa dimostrazione in sede di controdeduzioni, sono stralciati gli ampliamenti delle aree produttive "D".

Con nota prot. com. n. 5467 del 03/01/2005 il Comune di Nociglia ha inviato la Delibera di C.C. n. 36 del 20/12/2004 con la quale sono state fornite controdeduzioni alle prescrizioni e modifiche regionali, come di seguito in sintesi esplicitate:

#### **A) Punto "5.1 Settore Residenziale**

##### **Aree di espansione :**

Le modifiche richieste in sede regionale sono state accolte parzialmente con conseguente stralcio solo di alcuni nuovi comparti in zona di espansione residenziale; in particolare è stata confermata la previsione di espansione residenziale relativamente ai Comparti C1-6 (da P.d.F.), C1-7 (da P.d.F.), C1-10 (da P.R.G. adottato), C1-11 (da P.d.F.), C1-12 (da P.d.F.), C2-13 (da P.R.G. adottato), e C2-14 (da P.R.G. adottato), con la motivazione di mantenere il disegno urbanistico d'insieme previsto dal nuovo P.R.G. nonché per consentire la formazione di Edilizia Economica e Popolare sui comparti C2-13 e C2-14;

##### **Zone di Completamento:**

La verifica richiesta non è stata operata in quanto il Comune ritiene di confermare in toto quanto operato in sede di adozione del nuovo P.R.G.

#### **Revisione fabbisogno abitativo:**

La riconduzione del fabbisogno abitativo del P.R.G. alle verifiche effettuate dal C.U.R., ovvero al dimensionamento di detto fabbisogno nella misura massima di n. 555 stanze non viene in alcun modo affrontato.

#### **B) Punto "5.2 Standard Urbanistici:**

L'amministrazione concordando con la prescrizione regionale ha operato lo stralcio richiesto, non operando alcuna verifica numerica sulla nuova dotazione degli standard urbanistici che in ogni caso dovrebbero essere correlati al nuovo ridimensionamento richiesto al punto 5.1 della relazione parere.

#### **C) Punto "5.3 Settore Produttivo:**

Le modifiche richieste non sono state recepite in quanto si ritiene di confermare in toto quanto operato in sede di adozione del nuovo P.R.G. senza alcuna ulteriore verifica del fabbisogno di nuove aree produttive. Il tutto sulla base della unica considerazione che le aree produttive preesistenti risultano di fatto già sature.

#### **D) Regolamento Edilizio:**

In relazione a detta prescrizione l'Amministrazione Comunale pur concordando con le prescrizioni regionali si è espressamente riservata di provvedere al conseguente adeguamento con altro specifico provvedimento.

#### **E) Normativa Tecnica di Attuazione:**

In relazione a detta prescrizione l'Amministrazione Comunale pur concordando con le prescrizioni regionali si è espressamente riservata di provvedere al conseguente adeguamento con altro specifico provvedimento.

In particolare in ordine alle norme regolamentari inerenti "i distacchi dai confini e distanze tra fabbricati" (art. 2.4 e art. 2.5) vengono confermate le norme previste dallo Studio Particolareggiato delle Zone B già approvato dalla Regione Puglia.

In relazione a quanto innanzi ed al fine di acquisire chiarimenti e/o integrazioni il Settore Urbanistica, con nota n° 4491/C del 18/05/2006, ha invitato l'Amministrazione Comunale ad operare, in linea tecnica, ulteriori approfondimenti in merito

alle controdeduzioni ed adeguamenti operati con la Delibera di C.C. n. 36/2004.

In proposito il Comune di Nociglia, con note n. 5655 del 24/11/2006, n. 3152 del 24/07/08, n. 3687 del 09/09/2008, e n. 5177 del 18/12/2008 in riscontro alle richieste del Settore Urbanistica, ha inviato ulteriore documentazione, nello specifico:

- con la nota n. 5655/06 sono stati inviati:
  1. Relazione integrativa con grafici allegati, redatta dall'arch. A. Vandrucci, co-progettista del P.R.G. sottoscritta anche dal Responsabile dell'U.T.C.;
  2. Stralcio planimetrico delle aree comprese nel Piano per gli Insediamenti Produttivi con indicazione dei lotti assegnati ed edificati, assegnati e non ancora edificati e liberi;
  3. Stralcio planimetrico delle aree comprese nel Piano per l'Edilizia Economica e Popolare con indicazione dei lotti assegnati ed edificati e dei lotti assegnati non ancora edificati.
- con la nota n. 3152/08 sono stati inviati:
  1. Delibera del C.C. n. 23 del 30/06/2008 di esame ed approvazione della relazione esplicativa, controdeduzioni e adeguamento alle prescrizioni e modifiche richieste dalla Regione Puglia per l'approvazione del P.R.G.
  2. 2a Relazione Integrativa redatta dall'arch. A. Vandrucci, co-progettista del P.R.G. sottoscritta anche dal Responsabile dell'U.T.C.;
- con la nota n. 3687/08 sono state inviate:
  1. n. 2 copie della tavola n. 6 del PRG del Comune di Nociglia;
- con la nota n. 5177/08 sono stati inviati:
  1. Deliberazione del C.C. n. 48 del 17/12/2008 di approvazione della 3a Relazione Integrativa per l'approvazione del P.R.G.;
  2. 3<sup>a</sup> Relazione integrativa con grafici allegati, redatta dall'Arch. S. Giannotta, Responsabile del Settore III Assetto del Territorio e LL.PP.;
  3. Regolamento edilizio, modificato ai sensi del D.P.R. 380/2001;
  4. Norme Tecniche di Attuazione, modificate ai sensi del D.P.R. 380/2001 ed in adeguamento alle prescrizioni regionali.

Da ultimo il Comune di Nociglia con Del. di C.C. n.48 del 17/12/2008 in merito alle prescrizioni e/o modifiche proposte dalla Giunta Regionale con Del. n. 1479 del 05/10/2004 ha inteso proporre definitivamente le proprie deduzioni.

Tutto ciò premesso, qui di seguito, sulla scorta delle esaustive controdeduzioni comunali si procede all'esame di quanto prospettato con Delibera di C.C. n. 48/2008 indicando per ciascuna prescrizione di cui alla Delibera di G.R. n. 1479 del 05/10/2004 le determinazioni comunali e le esaustive determinazioni regionali. Nello specifico:

#### **A) Punto "5.1 Settore residenziale**

##### **- Aree di espansione - Revisione fabbisogno abitativo**

###### *Determinazioni comunali:*

Adeguamento parziale: risultano stralciati i comparti C1-1, C1-2, C1-3, C1-4, C1-5, C1-8, C1-9 C1-12; risultano confermati i comparti C1-6 (da P.d.F.), C1-7 (da P.d.F.), C1-10 (da P.R.G. adottato) e C1-11 (da P.d.F.) per l'edilizia privata, i comparti C2-13 (da P.R.G. adottato) e C2-14 (da P.R.G. adottato) per Edilizia Economica Popolare;

###### *Determinazioni regionali:*

Si concorda con quanto operato dalla Amm.ne Com.le in considerazione di quanto prospettato circa lo stato di fatto nel vigente P.E.E.P. e in talune aree del vigente P.d.F.

Inoltre si evidenzia che quanto prospettato nelle controdeduzioni contribuisce ad un organico ed omogeneo sviluppo urbano concentrando così nella parte a Sud-Est dell'abitato l'espansione della città.

##### **- Zone di completamento:**

###### *Determinazioni comunali:*

Viene precisato che le verifiche per le zone di completamento sono state oggetto di un Piano Particolareggiato delle Zone B approvato dalla Regione Puglia con deliberazione della G.R. n. 3807 del 12/05/1981.

###### *Determinazioni regionali:*

Si prende atto di quanto responsabilmente dichiarato dall'Amministrazione Comunale, anche con riferimento alla operata ricognizione fisico-giuridica dello stato dei luoghi.

**B) Punto "5.2 Standard Urbanistici***Determinazioni comunali:*

Si confermano le scelte operate in sede di adozione.

*Determinazioni regionali:*

Si prende atto delle determinazioni comunali in ordine alla riconferma delle scelte operate in sede di adozione del P.R.G. (2000)

**C) Punto "5.3 Settore produttivo:***Determinazioni comunali:*

Risulta confermato, in adeguamento alle prescrizioni regionali, lo stralcio dell'ampliamento delle zone produttive D.

*Determinazioni regionali:*

Si prende atto di quanto operato dalla Amm.ne Com.le in ordine allo stralcio dell'ampliamento delle Zone Produttive D.;

**D) Regolamento edilizio:***Determinazioni comunali:*

Risultano accolte le prescrizioni regionali e sono state apportate le modifiche necessarie per l'aggiornamento del Regolamento Edilizio rispetto al D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

*Determinazioni regionali:*

Si prende atto di quanto operato dalla Amm.ne Com.le;

**E) Norme Tecniche di attuazione:***Determinazioni comunali:*

Risultano accolte le prescrizioni regionali e sono state apportate modifiche alle N.T.A., nel rispetto di quanto riportato nella relazione-parere del CUR e tenendo conto del Piano Particolareggiato approvato dalla Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3807 del 12/05/1981.

*Determinazioni regionali:*

Si concorda con quanto operato dalla Amm.ne Com.le;

Tutto ciò premesso, si propone di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.R. n. 56/80, il Piano Regolatore del Comune di Nociglia, con l'introduzione negli atti

delle prescrizioni di cui alla delibera di G.R. n. 1479 del 05/10/04, nei termini così come riconfermati e/o modificati e/o integrati conclusivamente ai punti A, B, C, D, E su descritti in seguito alla Del. di C.C. n. 48 del 17/12/08.

In ordine alle osservazioni presentate dai cittadini, si confermano le determinazioni assunte con Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 13/07/04 ed alla delibera di G.R. n. 1479 del 05/10/04.

Si rappresenta infine che non è necessario rilasciare il parere paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/p approvato con delibera di G.R. n. 1748 in data 15/12/2000 (pubblicata sul BUR n. 6 in data 11/01/2001) in quanto il P.R.G. del Comune di Nociglia risulta adottato in data 30/03/2000.", anteriore alla data di entrata in vigore dello stesso PUTT/P (11.01.2001)

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° lett. d) della l.r. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e S.M. e I.”

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

*DELIBERA*

- Di FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;
- Di APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16-undicesimo comma della L.R. n. 56/80 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, il Piano Regolatore Generale del Comune di Nociglia, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla Delibera di G.R. 1479 del 05/10/2004 nei termini così come riconfermati e/o modificati e/o integrati conclusivamente ai punti A, B, C, D ed E innanzi descritti, in seguito alla Del. di C.C. n. 48 del 17/12/08, che qui per economia espositiva debbono intendersi integralmente trascritte;
- Di CONFERMARE, in ordine alle osservazioni presentate dai cittadini, le determinazioni assunte con la Delibera di G.R. n. 1479 del 05/10/04;
- Di DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Nociglia (LE), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del Servizio Urbanistica).

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2009, n. 981

**LL.RR. 34/94 - 8/98. Accordo di Programma per l'ampliamento di un opificio per la produzione di mobili. Comune di Martina Franca (Ta) - Ditta: Asta Mobili s.r.l.. Riproposizione e autorizzazione al Presidente alla risottoscrizione.**

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio,

Prof.ssa Angela BARBANENTE sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“Con delibera G.R. n. 150 in data 21.02.2006 il Presidente della G.R. è stato autorizzato alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, ai sensi delle LL.RR. 34/94 - 8/98, richiesto dal Sindaco del Comune di MARTINA FRANCA, per l'ampliamento di un opificio per la produzione di mobili, da parte della ditta “ASTA MOBILI s.r.l.”.

In data 22.03.2006 è stato sottoscritto tra il Presidente della G.R. ed il Sindaco del Comune di MARTINA FRANCA l'Accordo di Programma per la realizzazione della predetta opera.

Come disposto dall'art. 34 del Divo n. 267/2000, atteso che l'Accordo di Programma comporta variante allo strumento urbanistico vigente, lo stesso Accordo di Programma doveva essere ratificato dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, pena la decadenza dell'efficacia della relativa sottoscrizione.

Ciò premesso, non avendo potuto il Consiglio Comunale di MARTINA FRANCA procedere alla ratifica, nei termini di cui sopra, dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 22.03.2006 in quanto la relativa proposta deliberativa posta all'ordine del giorno non è stata mai esaminata dal predetto Organo deliberante, con nota n. 2792 del 13.03.09 il Sindaco del Comune di MARTINA FRANCA ha chiesto al Presidente della Giunta Regionale di riattivare le procedure di risottoscrizione del citato Accordo di Programma.

In ragione di quanto sopra ed atteso che non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del Sindaco di MARTINA FRANCA in quanto conformi ai dettati delle LL.RR. 34/94 - 8/98 si propone alla Giunta Regionale la conferma della delibera di G.R. n. 150 del 21.02.2006, che qui economia espositiva si intende integralmente trascritta e riportata e la conseguente autorizzazione al Presidente della Giunta alla risottoscrizione dell'Accordo di Programma nei termini e nei contenuti dello schema di Accordo di Programma, allegato alla stessa delibera G.R. n. 150 del 21.02.2006.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME

PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4, COMMA 4°, LETT. E - DELLA L.R. N. 7/97.

“ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01”

“Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal responsabile dell'U.O. 2° e dal dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- DI ACCOGLIERE l'istanza del Sindaco di MARTINA FRANCA finalizzata alla risottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui alla delibera G.R. n. 150 del 21.02.2006;
- DI CONFERMARE, in conseguenza, la delibera G.R. n. 150 del 21.02.2006 nei suoi contenuti formali e sostanziali che per economia espositiva si intendono integralmente trascritti;
- DI AUTORIZZARE per le considerazioni di cui alla narrativa che precede il presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'A. di P. ai sensi della L.R. n. 34/94 e L.R. n. 8/98, come richiesto dal Sindaco di MARTINA FRANCA per l'ampliamento di un opificio per la produzione di mobili, da parte della ditta “ASTA MOBILI s.r.l.”, quale riproposizione dell'A. di P. già sottoscritto in data

22.03.2006 tra il Sindaco del Comune di MARTINA FRANCA e il Presidente della G.R. giusta delibera n. 150 del 21.02.2006;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2009, n. 997

**IACP di Lecce - Riutilizzo economie di euro 1.002.829,37 da destinare al completamento di n. 18 alloggi di ERP in Leverano L. 457/78 - 3° biennio per euro 484.818,52.**

L'Assessore all'Assetto del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio I° “Programmi IACP, Finanziamenti, Alloggi” di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio, riferisce:

- Si premette, che con nota n. 658 del 17/03/2009 prot. regionale del 23/04/2009, lo IACP di Lecce, ha trasmesso:
  - delibera Commissariale n.30 del 13/03/2009 avente, tra l'altro, richiesta di autorizzazione ad utilizzare euro 484.818,52 per il completamento di n.18 alloggi in Leverano L. 457/78 - 3° biennio, che si dovrà far fronte con il residuo delle economie rivenienti dalla chiusura di n.22 interventi di manutenzione straordinaria, recupero e adeguamento impianti, localizzati con diverse leggi, che ammonta ad euro 1.002.829,37, (quota parte di euro 2.270.441,77 di cui alla delibera Commissariale n. 63/08).

Dalla delibera Commissariale n. 30 del 13/03/2009, che approva il progetto preliminare per il completamento di n. 18 alloggi ERP in LEVERANO, si rileva quanto segue:

- sulla base di un finanziamento delle vecchie lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) di cui al 3°

- biennio completamento della legge 457/78 i lavori di costruzione di n. 18 alloggi nel Comune di LEVERANO, furono appaltati all'Impresa Goffredo Giovanni;
- con delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 674/86 fu rescisso il contratto di appalto e fu stabilito di riappaltare le opere di completamento;
  - il riappalto delle opere di completamento, previo espletamento della gara in data 4/03/87, fu affidato all'Impresa Viva Belvento Antonio;
  - anche questa Impresa dopo aver eseguito circa tre quarti dei lavori, abbandonò il cantiere;
  - con delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 101 del 2/03/90 fu rescisso il relativo contratto.
- Seguono notizie che riferiscono vari tentativi di esperimento di gara d'appalto senza aggiudicazione a causa di irregolarità formali da parti delle imprese partecipanti ovvero a causa di annullamento da parte del CO.RE.CO. delle delibere del consiglio che prevedevano gare con offerte in aumento o si rilevavano carenti di dimostrazione della copertura finanziaria;
- con delibera del Consiglio d'Amministrazione n.548/95 fu autorizzato l'espletamento di nuova licitazione, la cui gara, espletata il 28/05/96, venne aggiudicata all' Impresa CEDA, con la quale si stipulò il relativo contratto in data 4/09/97;
  - in fase di consegna dei lavori, l'Impresa appaltatrice sottoscrisse il relativo verbale apponendovi riserve in ordine a sopravvenute modifiche dello stato dei luoghi rispetto alle previsioni progettuali;
  - preso atto di tale circostanza, con delibera del C.d'A. n. 133 del 14/10/98, lo IACP decise lo scioglimento del contratto d'appalto con l'Impresa CEDA senza riconoscimento di alcun compenso, autorizzando la presa in possesso del cantiere, disponendo la predisposizione dei nuovi elaborati progettuali e la conseguente richiesta di un finanziamento integrativo per il riappalto dei lavori;
  - con delibera del Commissario Straordinario n.35 del 26/03/2002, fu approvato un progetto delle opere finalizzate al ripristino e adeguamento dei n.18 alloggi in questione chiedendo alla Regione Puglia la concessione di un finanziamento integrativo pari ad euro 260.921,15 (£. 505.213.789), considerato che le residue disponibilità dello stan-

- ziamento originario non erano sufficienti a coprire l'importo previsto nel progetto di completamento, dovuto al lungo abbandono del cantiere, la necessità di prevedere ulteriori opere di sistemazione esterna, indispensabili a raccordare il lotto con la nuova viabilità, nonché l'esigenza di adeguare l'intervento alle sopravvenute disposizioni normative e regolamentari in materia di sicurezza degli impianti, sicurezza dei cantieri, eliminazione barriere architettoniche, ecc..., avevano comportato consistenti lievitazione dei costi;
- la Regione Puglia Assessorato all'Urbanistica ed ERP con Determina del Dirigente del Settore n. 432 del 31/10/2002, concesse il finanziamento integrativo;
  - successivamente gli addetti all'Ufficio Tecnico dell'Ente, avviarono tutto il lavoro di predisposizione della progettazione esecutiva, divenuta nel frattempo, più complessa per la sopravvenuta legislazione sui lavori pubblici;
  - poiché a partire dallo stesso 2002, furono emanate disposizioni per incentivare l'esodo anticipato del personale dipendente dell'Istituto, si ebbe un blocco delle attività tecniche dello IACP, pertanto lo stesso IACP era esclusivamente impegnato nelle attività ordinarie, oltre al sovraccarico delle pratiche lasciate in sospeso dagli ex dipendenti;
  - al fine di procedere celermente, al completamento della progettazione esecutiva dell'intervento edilizio in argomento, lo IACP con delibera Commissariale n. 98/2005, affidò l'incarico al professionista esterno, arch. Giovanni Greco;
  - anche la progettazione predisposta dal professionista incaricato, risultò in parte vanificata dall'entrata in vigore del nuovo prezzario regionale, in quanto dopo la prima incertezza interpretativa, sulla immediata applicabilità, intervenne la giurisprudenza amministrativa (sentenza TAR Lecce n. 3468 dell'11/10/2007) che ritenne illegittimi i bandi di gara i cui prezzi posti a base d'asta non erano aggiornati al vigente prezzario regionale;
  - tale orientamento obbligò alla completa revisione del computo metrico del progetto, oltre a determinare un notevole incremento dei costi;
  - per tali ragioni, solo oggi il professionista incaricato ha potuto quantificare definitivamente i lavori necessari, anche in funzione del degrado

generale dell'immobile, adeguando gli elaborati progettuali alle sopravvenute disposizioni in materia di contratti sui lavori pubblici;

- prima di procedere alla stima dei lavori necessari, lo IACP ha predisposto il certificato di collaudo statico delle strutture, dato il lungo tempo trascorso dalla loro esecuzione, in modo da verificare l'eventualità di programmare ulteriori lavori di consolidamento e miglioramento, nel quale viene anche attestata la conformità delle strutture alla normativa antisismica;
- come si evince dalla comparazione dei QTE, visto anche il parere favorevole della Commissione Tecnica ex art. 63 legge 865/71, nella seduta n.720 del 12/03/2009, si rileva una maggior spesa di euro 484.818,52 che codesto IACP ritiene di far fronte con il residuo delle economie rivenienti dalla chiusura definitiva dei 22 interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti realizzati su edifici di ERP, che ammonta ad euro 1.002.829,37, (quota parte di euro 2.270.441,77 di cui alla delibera Commissariale n. 63/08);
- tale soluzione accelererebbe l'appalto dei lavori di completamento degli alloggi e la loro assegnazione ai legittimi assegnatari, eliminando il grave disagio sociale e l'ulteriore progressivo degrado degli immobili.

Considerato che, l'Istituto ha urgenza di effettuare il completamento degli alloggi in LEVERANO al fine di consentire la loro assegnazione che comporterebbe evidenti vantaggi sia in termini di introito dei canoni, sia per evitare l'ulteriore degrado degli immobili, sia perchè attenuerebbe il grave disagio sociale legato alla mancanza di abitazioni a basso canone;

Lo IACP ha ritenuto opportuno utilizzare la maggior spesa di euro 484.818,52, utilizzando parte dell'importo residuo delle economie degli interventi chiusi pari ad euro 1.002.829,37 (di cui alla delibera di G.R. n. 589 del 21/04/09).

Per quanto sopra:

- visto quanto deliberato dal Commissario Straordinario dell'IACP di LECCE con propria deliberazione n. 30 del 13/03/2009 e preso atto di quant'altro deliberato dall'Istituto con conse-

guente assunzione di responsabilità tecnica-amministrativa ai sensi dell'art. 58 della L. 865/71 e 11 del DPR 1036/72;

- si ritiene di poter condividere la richiesta di autorizzazione formulata dall'IACP di LECCE all'utilizzo di euro 484.818,52, (quota parte di euro 1.002.829,37), allo scopo di consentire all'Istituto l'esecuzione dei lavori proposti.

Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e s.m. e i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

VISTA la L.R. n° 7 del 04.02.1997 art. 4 comma 4 lett. a, l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- di fare propria ed approvare la relazione che precede;
- di accogliere la richiesta dell'IACP di Lecce, di riutilizzo della somma di euro 484.818,52 (quota parte di euro 1.002.829,37) per il completamento di 18 alloggi in Leveranno - 3° biennio L. 457/78, fermo restando che lo IACP, responsabile delle attuazione degli interventi, è tenuto a individuare eventuali responsabili delle lievitazioni dei costi dell'intervento di che trattasi;

- eventuali variazioni segnalate dall'IACP per varie esigenze, adeguatamente motivate, devono essere approvate dall'Assessorato;
- Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2009, n. 1013

**Progetto per il raddoppio linea ferroviaria Bari-Adelfia-Putignano per servizio metropolitano di superficie. I° stralcio. Intervento di interrimento per soppressione P.L. Km. 11+175.55. Rilascio attestazione Compatibilità Paesaggistica art. 5.04 anche i deroga ex art. 5.07 alle NTA del PUTT/P. Proponente: Comune di Adelfia (Ba) - Ferrovie del Sud Est.**

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Servizio Urbanistica) Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente f.f. Ufficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che gli interventi derivanti sia da piani sia da specifiche progettazioni, di natura pubblica e privata che determinano rilevante trasformazione o dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (art. 4.01), non possono essere concessi /autorizzati senza il preliminare rilascio della attestazione di compatibilità paesaggistica.

Si evidenzia che per opere di rilevante trasformazione (art. 4.01 delle N.T.A.) il P.U.T.T./P. definisce quelle derivanti dalla infrastrutturazione del territorio determinata da dimostrata assoluta necessità, o preminente interesse regionale o nazionale, com-

portante modificazioni permanenti nei suoi elementi strutturanti (art. 3.01 e seg. delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

L'attestazione di compatibilità paesaggistica va richiesta dal titolare dell'intervento con la contestuale presentazione del progetto.

Agli elaborati tecnici costituenti il progetto va allegato lo studio di impatto paesaggistico di cui all'art. 4.02 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

L'attestazione di compatibilità paesaggistica viene rilasciata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Regione ovvero dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

- Il merito (sia in senso positivo che condizionato o negativo) dell'attestazione deriva dagli esiti dell'istruttoria sulle risultanze dello studio di impatto paesaggistico eseguita con la verifica di compatibilità paesaggistica (art. 4.03) e della verifica della legittimità delle procedure.

Si evidenzia altresì che l'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede al punto 3 che fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere stagionali, opere pubbliche, ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione ai sensi del D.L.vo n° 42/04 e dell'art. 5.01 del Piano:

- per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale;

- per opera di altro soggetto, va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del/dei Comune/i interessato/i, che devono esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni, valendo il silenzio-assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni, nel caso di soggetto diverso dal Comune).

Premesso quanto sopra si rappresenta che all'Assessorato all'Assetto del Territorio - Servizio Urbanistica è pervenuta, da parte del Comune di Adelfia, la sotto elencata domanda per il rilascio di Attestazione di Compatibilità Paesaggistica anche in deroga alle N.T.A. del P.U.T.T./P. A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Assetto del Territorio - Servizio Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito. Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica del ricorrere, per il caso in specie, dei presupposti di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

**INTERVENTO: Progetto per il raddoppio della linea ferroviaria Bari-Adelfia-Putignano per il servizio metropolitano di superficie. Intervento di interrimento per la soppressione del P.L. al km. 11+175.55.**

**Società proponente: Comune di Adelfia (BA) - Ferrovie del Sud Est**

Con nota prot. n° 7485 del 25/5/2009, acquisita al prot. N° 6071 del 5/6/2009 del Servizio Urbanistica Regionale, il Comune di Adelfia ha trasmesso la seguente documentazione scritto-grafica relativa al progetto in oggetto:

- Relazione paesaggistica;
- Planimetria generale lato Ovest;
- Planimetria generale inquadramento urbanistico;
- Planimetria generale vincoli P.U.T.T./P.;
- Relazione paesaggistica - integrazione;
- Carta dei vincoli P.U.T.T./P. ATE e ATD;
- Sistemazione idraulica a monte S.P. - stralcio planimetrico - profilo longitudinale;
- Sistemazione idraulica a monte S.P. - sezioni trasversali;

- Autorizzazione paesaggistica a firma del Responsabile del Settore Urbanistica.

Con nota prot. n° 6073/06 del 5/6/2009, il Servizio Urbanistica Regionale ha richiesto al Comune di Adelfia e alla Società Ferrovie del Sud Est la necessaria documentazione integrativa inerente la pratica in oggetto.

Con nota prot. DG/INV/833 del 9/6/2009, acquisita al prot. N° 6294 del 12/6/2009 dal Servizio Urbanistica Regionale, la Società Ferrovie del Sud Est ha trasmesso la documentazione scritto-grafica integrativa richiesta, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione paesaggistica;
- Planimetria dettagliata dell'area interessata dai lavori - PUTT/P ATE;
- Planimetria dettagliata dell'area interessata dai lavori - PUTT/P ATD Serie 5 Vincoli e segnalazioni architettoniche ed archeologiche;
- Planimetria dettagliata dell'area interessata dai lavori - PUTT/P ATD Serie 6 Idrologia superficiale;

Con successiva nota prot. 8068 del 9/6/2009, il Comune di Adelfia ha trasmesso al Servizio Urbanistica la Delibera di G.C. n° 77 del 8/6/2009, di richiesta di approvazione del progetto di cui trattasi anche in deroga alle N.T.A. del P.U.T.T./P. acclamando, nello stesso provvedimento, l'interesse pubblico delle opere in progetto, l'assenza di alternative localizzative nonché la compatibilità paesaggistica dell'intervento in argomento.

Come documentato all'interno della relazione tecnica allegata, il progetto in parola si pone l'obiettivo dell'eliminazione del passaggio a livello posto al km. 11+175.55 che divide in due parti il centro abitato di Adelfia lungo la linea ferroviaria Bari-Putignano via Casamassima, attraverso l'interrimento della struttura. I vantaggi derivanti dall'eliminazione dei binari di superficie saranno il miglioramento della circolazione stradale e della sicurezza nonché la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli in sosta.

Il tracciato della linea ferroviaria di progetto è di 1,300 km. circa, in trincea per 600 m. di cui 130 in galleria. Il tracciato non subirà modifiche significative rispetto alla sua attuale sede.

Il progetto prevede altresì lo spostamento dell'attuale stazione ferroviaria e la realizzazione di un nuovo fabbricato viaggiatori.

La parte finale dell'interramento, in corrispondenza dell'attuale circonvallazione- S.P. 207, lambisce una zona a rischio idrogeologico; in questo punto il progetto presentato prevede alcuni interventi di sistemazione idraulica in ottemperanza alle prescrizioni formulate dalla competente Autorità di Bacino.

Le opere previste dal presente progetto non sono soggette a procedura di V.I.A., come acclarato dal Dirigente del Settore Ecologia con Determinazione n° 653 del 17/12/2007s, nonché hanno acquisito il parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino rilasciato con nota prot. 4844 del 13/6/2007.

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Per quanto riguarda i rapporti delle aree interessate dall'intervento con il P.U.T.T./P., come evidenziato nello Studio di Impatto Paesaggistico presentato, si rappresenta che le aree interessate dall'intervento ricadono in Ambiti Territoriali Estesi in parte di tipo "E" di valore normale, in parte di tipo "C" di valore distinguibile,

La classificazione "E" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore normale laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico", e i terreni e gli immobili compresi negli Ambiti Territoriali Estesi di valore "E" non sono soggetti a tutela diretta dal piano. La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre

sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree....".
- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Dalla documentazione trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) interessati dal tracciato in progetto, si rappresenta quanto segue:

**- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:**

Le aree interessate dall'intervento risultano marginalmente interessate da una componente di rilevante ruolo dell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale esteso di riferimento.

In particolare, il tracciato in parola ricade all'interno dell'area di pertinenza della lama "Torrente Montrone", non individuata dalla cartografia tematica del P.U.T.T./P. relativa all'idrologia superficiale ma comunque individuata sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa alla geomorfologia nonché nell'elenco delle acque Pubbliche della Provincia di Bari (Decreto Reale 21/3/29) riportato nella Relazione Generale del P.U.T.T./P. Ciò stante, le opere in progetto interferiscono con l'Ambito Territoriale Distinto (A.T.D.) "Corso d'acqua" come definito all'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., e per il quale si applicano i regimi di tutela di cui all'art. 3.08.3 e le prescrizioni di base di cui all'art. 3.08.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

**- Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:**

Le aree interessate dall'intervento in progetto, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o d'importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale.

**- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:**

Le aree oggetto di intervento risultano interessate da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico.

In particolare, gli interventi di sistemazione idraulica previsti nella zona sud in corrispondenza della S.P. 207 interferiscono con il Tratturo "Cassano Murge-Canneto", come definito dal-

l'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., al quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.15.3 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 3.15.4 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici: vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, vincolo idrogeologico, Usi civici.

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento in cui l'intervento in progetto andrà a collocarsi risulta già fortemente antropizzato (presenza del centro abitato di Adelfia), ovvero si presenta quasi del tutto privo di naturalità, pur essendo rilevabili alcune peculiarità paesaggistiche degne di specifica tutela, quali il corso d'acqua "Torrente Montrone" e il Tratturo "Cessano Murge-Canneto" come individuati dal P.U.T.T./P.

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento, si specifica che il tracciato in progetto, per quanto attiene alla sua localizzazione, interferisce sia con l'area di pertinenza che con l'area annessa del tratturo e del corso d'acqua individuati dal P.U.T.T./P.

L'intervento in progetto costituisce pertanto deroga alle cosiddette "prescrizioni di base", che, stante al regime normativo introdotto dal P.U.T.T./P., risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ad eccezione delle fattispecie previste dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione trasmessa, ed in particolare la deliberazione di G.C. n° 77 del 8/6/2009, evidenzia l'assoluta necessità e il preminente interesse pubblico dell'opera in progetto, atteso che l'intervento in argomento comporterà la riorganizzazione e il riassetto di tutto il traffico veicolare urbano del Comune di Adelfia, apportando benefici alla popolazione e all'ambiente (eliminazione del passaggio a livello posto al Km 11+175,55 che divide in due parti il centro abitato, riduzione del traffico auto-

mobilitativo e conseguente miglioramento della circolazione e della qualità dell'aria). Inoltre, poiché si tratta di un intervento sul tracciato ferroviario esistente, le opere in progetto, per quanto riguarda la loro allocazione non presentano sostanzialmente alternative localizzative, né comportano una modificazione significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi interessati in quanto vanno a collocarsi in un contesto già fortemente antropizzato, quale il centro urbano di Adelfia.

Le motivazioni prospettate dall'Amministrazione comunale di Adelfia con la deliberazione di G.C. n° 77 del 8/6/2009, riguardanti il preminente interesse pubblico per la popolazione residente e l'assenza di alternative localizzative, si ritengono pertanto, in questa sede, pienamente condivisibili.

Per quanto attiene all'ulteriore condizione richiesta ai fini del ricorso all'istituto della deroga al P.U.T.T./P. (art. 5.07), ovvero alla compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto, è opportuno precisare che, a prescindere dal rigoroso regime di tutela introdotto dal P.U.T.T./P. per gli Ambiti Territoriali Distinti sopra citati, l'intervento in progetto comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che comunque non andrà a modificare in maniera significativa l'esistente rapporto paesistico-ambientale tra le emergenze paesaggistiche individuate ("Torrente Montrone" e il Tratturo "Cassano Murge-Canneto") e il loro intorno diretto, soprattutto in considerazione del già notevole grado di trasformazione ed antropizzazione delle stesse ovvero della quasi totale assenza di caratteri di naturalità del tratto del corso d'acqua "Torrente Montone" (posizionato in corrispondenza del centro urbano) nonché dell'avvenuta perdita dell'identità storica del tratturo sopraccitato (che attualmente è sede della S.P. 207).

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, per le opere di cui trattasi ricorrono pienamente i presupposti dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. che consentono il rilascio dell'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica anche in deroga alle prescrizioni di base fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. per gli Ambiti Territoriali Distinti in precedenza citati che risulteranno interessati dalle opere di cui trattasi.

Premesso quanto innanzi, in relazione all'Attestazione di Compatibilità Paesaggistica di cui all'art. 5.04 anche in deroga ex art. 5.07 delle

N.T.A. del P.U.T.T./P. per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole in quanto la soluzione progettuale prevista non costituisce pregiudizio alla conservazione dei residui valori paesistici del sito.

Al fine comunque di perseguire un miglioramento dell'inserimento paesistico-ambientale delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione delle seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti in aggiunta a quelle già individuate dallo studio di impatto paesaggistico ed a quelle già prescritte dalla competente Autorità di Bacino:

- Con riferimento all'assetto geo-morfo-idrogeologico: Nelle aree interessate dal "Torrente Montrone", siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.
- Gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, qualora non riutilizzati in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.
- Al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) siano eliminate con ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.
- Siano opportunamente realizzate, adottando tecniche di ingegneria naturalistica e secondo le prescrizioni formulate dall'Autorità di Bacino, idonee opere di stabilizzazione e consolidamento dei pendii nonché adeguate opere di difesa idraulica al fine di non favorire fenomeni di dissesto e nel contempo al fine di accelerare l'inserimento dell'opera nel contesto paesistico ambientale di riferimento.

Con riferimento all'assetto botanico vegetazionale:

- Siano opportunamente attuate, sia per le aree agricole che per le aree con vegetazione naturale e/o seminaturale, tutte le misure di ripristino ed incremento vegetazionale individuate nello studio di

impatto paesaggistico presentato. Quanto sopra sia al fine di consentire la conservazione e lo sviluppo del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di tutelare, nel contempo, la potenzialità faunistica dell'ambito d'intervento.

- In sede di esecuzione dei lavori e compatibilmente con le esigenze tecniche siano salvaguardati il più possibile i "beni diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate e/o a gruppi di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali di pregio paesaggistico; le pareti a secco con le relative siepi delle divisioni dei campi e delle delimitazioni delle sedi stradali.

Con riferimento all'assetto della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:

- Per il tratto di linea metropolitana da realizzarsi sull'area di pertinenza e sull'area annessa al Tratto "Cassano Murge-Canneto" sia utilizzata massima cautela nelle operazioni di trasformazione dell'attuale assetto del territorio e siano messe in atto iniziative di tutela e valorizzazione di concerto con la competente Soprintendenza Archeologica.

Le opere siano comunque subordinate al rispetto di tutte le prescrizioni richiamate dagli Enti e/o Organi intervenuti nel procedimento (Comune di Adelfia, Direzione Regionale per i Beni Paesaggistici, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia ecc..).

Il presente provvedimento esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.04 e dell'art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P fermo restando l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio della attestazione di compatibilità paesaggistica ex art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., anche in deroga ex art. 5.07 delle NTA del PUTT/P.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come

puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. e I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;
- DI RILASCIARE al Comune di Adelfia e alla società Ferrovie del Sud-Est, per il "Progetto di raddoppio della linea ferroviaria Bari-Adelfia - Putignano per il servizio metropolitano di superficie - 1° stralcio intervento di interrimento nel Comune di Adelfia per la soppressione del P.L. al Km. 11+ 175,55", l'attestazione di compatibilità paesaggistica ex art. 5.04 anche in deroga ex art. 5.07 alle prescrizioni di base previste per gli Ambiti territoriali Distinti interessati;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

*Abbonamenti:* 0805406376

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile*     **Dott. Antonio Dell'Era**